



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 792

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 7 settembre 2022

## I N D I C E

### Commissioni riunite

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 355

*Plenaria* . . . . . » 356

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 359

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 362

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)* . . . . . *Pag.* 381

*Plenaria* . . . . . » 381

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

*Plenaria* . . . . . » 385

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.*

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 388

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:

*Plenaria* (\*)

---

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione monocamerale sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 792° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 settembre 2022.*



## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Mercoledì 7 settembre 2022

**Plenaria**

**22<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

D'ALFONSO

*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*

PESCO

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il presidente D'ALFONSO comunica che sono stati presentati emendamenti e riformulazioni al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato. Non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 37.0.1000 dei relatori, il cui termine di presentazione era stato fissato dai Gruppi alle ore 12 di martedì 5 settembre.

Comunica inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 21.0.1, 25.0.10, 1.1, 6.7 e 14.1 e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2685/12/5 e 6 (già em. 21.0.1), G/2685/13/5 e 6 (già em.

25.0.10), G/2685/14/5 e 6 (già em. 1.1), G/2685/15/5 e 6 (già em. 6.7) e G/2685/16/5 e 6 (già em. 14.1), pubblicati in allegato.

Informa che sono improponibili gli emendamenti 7.0.1 (identico a 7.0.2), 9.0.8, 12.0.22, 15.0.2, 16.0.1, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.8 (identico a 24.0.13), 22.0.3, 22.0.4, 23.0.9, 23.0.11, 23.0.12, 24.2a, 25.0.3, 32.0.1, 35.0.4, 35.0.5, 37.0.1, 37.0.3, 37.0.5, 41.0.2 e 42.0.7. Gli emendamenti 7.8 e 43.0.1 sono improponibili in quanto contengono norme di delega. L'emendamento 10.1 è proponibile a condizione che sia modificato come aggiuntivo all'articolo 41.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il senatore DI NICOLA (*Ipf-CD*) richiama un tema emerso nella precedente seduta e oggetto dell'emendamento 37.0.8, relativo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Pur riconoscendo la necessità della proposta di modifica, che all'inizio di ogni legislatura, in attesa della nomina dei nuovi componenti, attribuisce le relative funzioni ad un Comitato provvisorio composto dai membri della precedente legislatura, e senza preclusione alcuna nei confronti delle personalità politiche coinvolte, suggerisce l'opportunità di individuare una previsione diversa con riferimento alla figura del Presidente. La legge n. 124 del 2007 infatti, all'articolo 30, comma 3, prevede che il presidente venga eletto tra i componenti appartenenti ai Gruppi di opposizione, ma all'inizio della legislatura, quando sono ancora in corso le trattative per la formazione del nuovo Governo, le figure di maggioranza e opposizione potrebbero non essere così chiare e definite. Nel rispetto del dettato legislativo e al fine di assicurare un mandato pieno all'organismo di controllo provvisorio e al suo Presidente, sollecita dunque le forze politiche a una riflessione sul tema e all'individuazione della soluzione più idonea dal punto di vista istituzionale.

Si associa il senatore LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che la seduta sarà sospesa per permettere un confronto politico tra i Gruppi e il Governo sugli emendamenti presentati, in modo da concentrare l'esame sugli emendamenti di maggiore interesse: sottolinea che in sede informale il numero degli emendamenti sottoposti all'istruttoria governativa si è progressivamente ridotto e esprime l'auspicio che le prossime ore possano consentire di completare l'individuazione degli emendamenti da esaminare.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta sospesa alle ore 10,45 riprende alle ore 17,45.*

Il presidente PESCO comunica che nel corso della giornata non è stato possibile raggiungere un accordo tra i Gruppi e con il Governo in merito alle proposte emendative condivise da porre in votazione.

Preso atto della decisione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi di rinviare a martedì la seduta dell'Assemblea con all'ordine del giorno il disegno di legge in titolo, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2685****(al testo del decreto-legge)****G/2685/1/5 e 6**

MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685).

Premesso che,

l'articolo 3 prevede la sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Tale disposizione si riferisce, quindi, alle sole pratiche poste in essere da talune società di vendita per effetto della crisi energetica in atto, che hanno avviato una politica aziendale volta a comunicare una interruzione anticipata delle condizioni pattuite dei prezzi, contravvenendo quindi agli impegni contrattuali, invocando a tal fine la clausola di forza maggiore. In casi specifici, come le interruzioni anticipate dei prezzi fissi rispetto a quanto pattuito con i clienti finali, tali pratiche stanno consentendo alle imprese di ottenere un beneficio, potendo queste ultime rivendere le coperture fatte o eliminare un costo qualora in maniera improvvida non avessero attuato le coperture. Tale beneficio è stato ottenuto a scapito del cliente che si aspettava di poter beneficiare di un prezzo fisso per la durata temporale stabilita;

impegna il Governo

a monitorare costantemente sulla piena attuazione della disposizione richiamata in premessa che, al fine di tutelare in modo concreto il cliente finale, è diretta evidentemente ad evitare che condizioni economiche a tempo determinato previste in contratti per la fornitura di energia elettrica e gas naturale non scadute, e quindi nel periodo di regolare vigenza, possano essere oggetto, prima della loro scadenza, di modifiche unilaterali relative alla definizione del prezzo.

---



**G/2685/2/5 e 6**

NENCINI, FARAONE

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Premesso che:

la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al + 660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, che vedranno un impatto sulla spesa di circa 5 miliardi di euro, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico. Invero, il costo delle bollette elettriche per aziende rispetto al 2019 è pressoché raddoppiato pesando sui bilanci delle imprese italiane quasi 36 miliardi di euro di extra nel 2022, molte attività si sono trovate a fronteggiare chiusure, almeno temporanee, di impianti produttivi;

considerato che:

le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, da un lato hanno favorito gli investimenti nella generazione di energia da fonti rinnovabili e hanno determinato una netta espansione della domanda globale di gas naturale e gas naturale liquefatto (Gnl), «combustibili ponte» nel processo di transizione energetica, e dall'altro hanno disincentivato gli investimenti nella produzione di energia da altre fonti fossili, portando quindi alla necessità di interruzioni e riqualificazioni di infrastrutture-chiave del gas;

la produzione di energia idroelettrica in Europa inferiore rispetto al 2020, seguita da una diminuzione di centrali nucleari e dall'aumento dei prezzi del carbonio, hanno contribuito a intensificare la crisi energetica;

la mancanza di forniture di gas verso l'Unione Europea, infine, ha posto in rilievo le problematiche strutturali legate alla dipendenza interna, per oltre il 50 per cento, di approvvigionamento di gas da un solo fornitore extra-UE: la Russia. Peraltro, le attuali tensioni tra Russia e Ucraina hanno scosso i mercati ed hanno fatto schizzare il prezzo del petrolio,

spingendo il Cremlino a ridurre le sue esportazioni verso l'Europa di un quarto rispetto al 2020;

rilevato che:

la crisi energetica in corso ha fatto emergere una serie di questioni e problemi strutturali e occorrono interventi immediati come lo stanziamento di risorse pubbliche per contenere il caro bollette e riforme coerenti con gli obiettivi di politica energetica per consentire un maggiore supporto al sistema produttivo italiano;

sulla base della Comunicazione della Commissione europea «RE-PowerEU», con azioni europee comuni per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, il tema dell'energia è al centro del recente dibattito nazionale ed europeo, in particolare, i temi della dipendenza energetica dalla Russia, dell'emergenza dei prezzi dell'energia, del funzionamento del mercato interno dell'energia e dei prezzi del petrolio.

Tutto quanto premesso, impegna il Governo a:

completare con procedure straordinarie la costruzione di rigassificatori galleggianti che consentano l'importazione di gas naturale liquefatto in sostituzione di quello russo;

augmentare la produzione di gas nazionale riattivando e potenziando gli impianti già esistenti, anche valutando possibili partnership con le imprese di produzione del gas per la condivisione dei costi in cambio di forniture a prezzi concordati;

rafforzare la strategia sulle energie rinnovabili, anche completando il processo di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili per velocizzare il processo di localizzazione e autorizzazione; completare l'opera di semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti; programmare le nuove aste PER;

valorizzare l'idroelettrico come asset strategico per il paese e favorire lo sviluppo dell'idrogeno;

aiutare le imprese a ridurre i costi della bolletta elettrica incentivando con garanzia statale la produzione di energia rinnovabile per autoconsumo (inclusi i sistemi di accumulo);

promuovere in EU un *price-cap* a tutto il gas importato per ridurre anche il costo dell'energia elettrica. In subordine, introdurre modalità più efficienti e più efficaci di quelle recentemente individuate per trasferire la extra-rendita reale (non presunta) delle imprese energetiche – inclusi i *trader* – a famiglie meno abbienti e imprese energivore;

intervenire sul prezzo della CO<sub>2</sub> a carico delle imprese (incluse quelle energetiche);

in sede europea utilizzare le quote della *market stability reserve* per ridurre il prezzo della CO<sub>2</sub> fino al termine della crisi;

sviluppare strumenti alternativi come i sistemi di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> prodotta dalle centrali termoelettriche;

scorporare il prezzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili da quello dell'energia da fonti fossili per ridurre il prezzo medio ed evitare che l'attuale crisi possa ripetersi, anche attraverso l'efficientamento del

mercato energetico, anche tramite una piattaforma per lo scambio di contratti di lungo periodo per energia prodotta da fonti rinnovabili;

utilizzare il giusto mix di generazione, che includa rinnovabili e nucleare, impiegando le migliori tecnologie disponibili, anche tramite una ridefinizione del quadro regolatorio che disciplini il dispiegamento nel tempo delle tecnologie necessarie, alle migliori condizioni economiche;

aumentare dal 25 al 40 per cento l'imposta sugli extraprofiti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022;

escludere, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS) fruiti dai datori di lavoro delle imprese energivore, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale posta a carico del datore;

estendere, anche al quarto trimestre 2022, i crediti d'imposta introdotti dal Governo per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

---

## **G/2685/3/5 e 6**

PARENTE

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Premesso che:

la legge del 25 febbraio 1992, n. 210, prevede la corresponsione da parte dello Stato di un indennizzo a favore di soggetti che a seguito di trasfusioni di sangue infetto, avvenute presso le strutture sanitarie pubbliche, o assunzione di emoderivati infetti abbiano contratto virus e patologie che hanno danneggiato irreversibilmente la loro integrità fisica e soprattutto l'organo del fegato;

la legge del 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 361, ha riconosciuto a titolo di danno morale una somma di denaro in un'unica soluzione, a seconda della tipologia del danno ricevuto e subordinata alla presentazione di una domanda entro la data del 19 gennaio 2010 e che la liquidazione degli importi è stata effettuata entro il 31 dicembre 2017;

dalle disposizioni di cui in premessa risultano esclusi soggetti che a causa di eccessivi limiti prescrizionali non hanno potuto avere accesso all'erogazione di questo ristoro detto equa-riparazione in soluzione di *una tantum*,

impegna il Governo

ad attuare ogni utile intervento mirato a consentire l'erogazione dell'equa-riparazione a tutti i soggetti aventi diritto, ricomprendendo tutta

la platea dei soggetti, oggi esclusi, che abbiano contratto virus o patologie in conseguenza a trasfusioni.

---

### **G/2685/4/5 e 6**

CIAMPOLILLO

Il Senato,  
premessò che

con la Circolare recante «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV2», del 30.11.2020, il Ministero della Salute ha ribadito come la SARS-CoV-2 abbia rappresentato «a tutti gli effetti, un patogeno sconosciuto alla comunità scientifica internazionale fino alla fine del mese di dicembre 2019».

Con la succitata Circolare è stato altresì denunciato che «ancora oggi, esistono larghi margini d'incertezza rispetto all'efficacia di alcuni degli approcci terapeutici sopramenzionati (farmaci a potenziale attività antivirale, farmaci ad attività profilattica/terapeutica contro le manifestazioni trombotiche, farmaci in grado di modulare la risposta immunitaria, infusioni di plasma)».

Un ruolo fondamentale nella gestione del fenomeno pandemico, come riconosciuto dallo stesso Ministero della Salute, è ricoperto dalla gestione domiciliare dei pazienti al fine di «attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso».

È stato oramai definitivamente riconosciuto che la terapia a base di antinfiammatori, in particolare non steroidei, avviata all'inizio dei sintomi di Covid-19, riduce dell'85-90 per cento il rischio di ospedalizzazione, come accertato dalla recentissima ricerca pubblicata su *Lancet Infectious Diseases*, condotta dall'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dall'Asst. Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ebbene, è stato accertato che la cannabis risulta essere un antiinfiammatorio fino a 30 volte più potente dell'Aspirina. Questa la scoperta dei ricercatori dell'Università di Guelph, in Canada, che nello studio «Biosynthesis of cannflavins A and B from Cannabis sativa L», pubblicato su *Phytochemistry*, hanno rilevato l'efficacia della cannabis usata come antiinfiammatorio.

Una pubblicazione scientifica del Medical College of Georgia (USA) attesta come il CBD (principio attivo della Cannabis medica) «riduca la tempesta citochinica innescata dal sistema immunitario», attenuando o evitando i danni più gravi al tessuto polmonare e la ventilazione artificiale.

È stato altresì pubblicato il primo rapporto che fornisce obiettivi reali e possibili meccanismi di CBD contro SARS-CoV-2 con la conclusione che «La sicurezza privilegiata e gli attuali risultati antivirali in vitro dei CBD hanno sostenuto collettivamente che CBD e D 9 -THC potrebbero funzionare come doppia azione per il trattamento delle infezioni da

coronavirus umano» (pubblicazione su *International Journal of Biological Macromolecules* del 3-5 dicembre 2020).

Condividendo quindi la opportunità di avvalersi dei «medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti», con l'adozione di adeguate terapie preventive antinfiammatorie, ed il riconoscimento del legittimo utilizzo dei CBD a scopo terapeutico, si prospetterebbe il raggiungimento di un rilevante apporto sia in termini di prevenzione del contagio, che di assistenza dei casi clinici anche in fasi più avanzate.

Considerato quindi che:

la malattia da coronavirus-2019 (COVID-19), causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus-2 (SARS-CoV2) è associata a una super-tempesta di citochine, che contribuisce ai sintomi di febbre, tosse, dolori muscolari e nei casi gravi polmonite interstiziale bilaterale caratterizzata da opacità del vetro smerigliato e infiltrati focali del torace.

L'intervento immediato e tempestivo rappresenta la prima buona pratica da mettere in atto per consentire un adeguato trattamento della malattia, gestirne il decorso, riducendo significativamente il peggioramento dei pazienti e la loro ospedalizzazione, limitando anche i decessi.

L'efficacia degli antinfiammatori quale terapia preventiva e di assistenza è stata confermata dai citati studi scientifici oggetto di numerose pubblicazioni ed accettata dalla comunità scientifica di riferimento.

Valide ricerche hanno già dimostrato che il CBD può ridurre un numero di citochine proinfiammatorie tra cui IL-6, quella ridotta da altri farmaci studiati per COVID-19. È stato anche dimostrato che il CBD riduce l'interleuchina (IL)-2, IL-1a e b, l'interferone gamma, la proteina inducibile-10, la proteina 1 chemiotattante dei monociti, la proteina infiammatoria dei macrofagi-1a e il fattore di necrosi tumorale-a – che sono associato alla patologia dei casi gravi di COVID-19. Oltre a ridurre queste citochine pro-infiammatorie, il CBD ha anche dimostrato di aumentare la produzione di interferoni.

La circolare del Ministero della salute summenzionata riconosce, tra gli scenari di gestione domiciliare dei pazienti COVID-19, che: *a*) una corretta gestione del caso fin dalla diagnosi consente di attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso; *b*) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sia in termini sanitari che in termini sociali, devono giocare, in stretta collaborazione con il personale delle USCA e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, un ruolo cruciale nell'ambito della gestione assistenziale dei malati di COVID-19, riconoscendo un ruolo cruciale ai membri della famiglia o ai conviventi del paziente.

Impegna il Governo:

1) ad attivarsi per l'aggiornamento e l'integrazione delle linee guida ministeriali, auspicando l'introduzione di un protocollo di cura do-

miciliare che consenta l'intervento diretto di medici di medicina generali e pediatri di libera scelta;

2) ad implementare i protocolli terapeutici valutando, congiuntamente con l'AIFA, l'introduzione di somministrazione sia in via preventiva che su pazienti affetti da patologia accertata da tamponi positivi di farmaci a base di CBD antinfiammatorio.

---

## **G/2685/5/5 e 6**

BOLDRINI

Le Commissioni Bilancio e Finanze,

in sede di esame del ddl A.S. 2685 (Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali),

premesso che:

le prestazioni di assistenza protesica sono prestazioni sanitarie che consistono nella messa in servizio da parte di un professionista sanitario a ciò abilitato – il Tecnico ortopedico di cui al decreto ministeriale n. 665 del 1994 – di un dispositivo medico – di protesi, ortesi ed ausili tecnici;

detti dispositivi medici vengono applicati in esecuzione di un piano terapeutico medico, per la prevenzione, la correzione o la compensazione di alterazioni, disarmonie o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, altresì utili al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell'autonomia della persona, rientranti nelle prestazioni dei livelli essenziali di assistenza;

essi possono essere erogati da aziende ortopediche accreditate secondo tariffe predefinite, per quel che riguarda i dispositivi protesici su misura; ovvero da azienda ortopedica accreditata, munita del personale sanitario di riferimento, ma attraverso il sistema delle procedure pubbliche di acquisto, per quel che riguarda i dispositivi protesici predisposti o standard che necessitano di una eventuale attività di adattamento da parte del tecnico ortopedico;

sul territorio nazionale insistono tre tipologie di «esercizi commerciali» ben distinti, che tuttavia esercitano la stessa tipologia di attività commerciale e professionale, inducendo potenzialmente in equivoco l'utenza e, in particolare, gli esercizi denominati «Sanitaria», quelli denominati «Sanitaria Ortopedia» (codice Ateco 47.74.00 – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati), e quelli denominati «Ortopedia» (codice Ateco 32.50.30 – fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili, inclusa riparazione);

in particolare, gli esercizi denominati «Sanitaria» mettono di fatto in commercio dispositivi medici prodotti in serie e di libera vendita, ovvero dispositivi che sono ceduti al dettaglio, senza necessità da parte dell'addetto alle vendite (commessi) di alcuna valutazione, individuazione del giusto presidio e/o applicazione all'utente; gli esercizi denominati «Sanitaria Ortopedia» presentano carattere ibrido tra commercializzazione di

presidi di serie pronti all'uso e di libera vendita, e dispositivi di serie, anche su prescrizione medica, che necessitano di individuazione, valutazione, personalizzazione e applicazione da parte di personale abilitato (specializzati e/o professionisti sanitari – tecnico ortopedico); gli esercizi denominati «Ortopedia» sono strutture complesse, registrate presso il Ministero della Salute per la produzione di dispositivi medici su misura e relativa commercializzazione, nonché per la vendita e la personalizzazione di dispositivi di serie che devono rispondere a specifiche esigenze dell'utente; in queste ultime aziende presta specificatamente la propria opera il Tecnico ortopedico;

in ambito pubblico, il sistema sanitario regionale definisce criteri e requisiti minimi di struttura, personale e organizzazione al fine di accreditare queste strutture e vigilarne le attività; in ambito privato, invece, non esistono vincoli di sorta e spesso il termine «Ortopedia» viene utilizzato impropriamente, senza la garanzia rappresentata dalla presenza del personale sanitario di riferimento, e cioè in particolare del tecnico ortopedico;

pertanto, è opportuno disciplinare l'utilizzo del termine ortopedia in senso atecnico, vale a dire assenza di una specifica competenza nel settore della scienza ortopedica;

considerato che

in merito si era già espressa l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 19773, pubblicato sul Bollettino n. 14 del 27 aprile 2009, reso nell'ambito di un procedimento per pratica commerciale scorretta da parte di un esercizio commerciale attivo nel settore del commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici; in tale provvedimento si richiamava il parere espresso dal Ministero della Salute circa le caratteristiche di una struttura commerciale che utilizza la dicitura «ortopedia» e le reali competenze e qualifiche aziendali e professionali di una azienda che promuove attività rientranti nella fattispecie di prestazioni protesiche su misura, riservate a personale tecnico ortopedico abilitato;

in tale parere, in particolare, il Ministero della Salute aveva precisato che «il termine ortopedia indica quella branca della medicina che studia la struttura, le funzioni e la patologia dell'apparato locomotore e ne cura le affezioni sia congenite sia acquisite»; che «l'ambito di azione dell'ortopedia comprende: la prevenzione e la cura delle malformazioni congenite e acquisite dell'apparato locomotore; la diagnostica e la terapia di un vasto numero di malattie che hanno localizzazione negli organi di sostegno e movimento, cioè colonna vertebrale e arti; la traumatologia che ha come oggetto principale il trattamento di lesioni dovute a traumi»; che «le norme relative alle competenze delle figure professionali che operano in ambito ortopedico attribuiscono in via esclusiva al medico la competenza in materia di diagnosi e terapia, mentre consentono al tecnico ortopedico (munito di laurea o titolo equipollente) dietro prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e l'adattamento, l'applicazione e la fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli»;

che «il decreto legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., che recepisce la direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, definisce "dispositivi su misura" i dispositivi fabbricati appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato, indicante le caratteristiche di progettazione, e destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente»; che «il fabbricante di dispositivi su misura deve essere iscritto presso il Ministero e deve comunicare l'elenco e la descrizione dei dispositivi su misura fabbricati, al fine di rendere possibile la costituzione di una banca dati dei fabbricanti legittimamente operanti in Italia»; che «ai sensi del decreto ministeriale n. 332 del 1999, recante "Norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe", per quanto riguarda i dispositivi medici su misura, vista la loro peculiarità, è necessario che il fabbricante abbia un contatto diretto con il paziente ovvero con il soggetto prescrittore» e che, pertanto, «l'attività di fabbricazione, in particolare di dispositivi medici su misura di ambito ortopedico, non può essere "esternalizzata" da parte di un soggetto che funge da fornitore/rivenditore in quanto potrebbe non essere garantita la fase di misurazione, prove e controlli, che dovrebbero essere effettuati dal tecnico ortopedico sul cliente»;

per tutto quanto sopra esposto, al fine di evitare fenomeni di abusivismo professionale, pubblicità ingannevole sanitaria e danni alla salute individuale,

impegnano il Governo:

– ad adottare una disciplina del settore che assicuri, in funzione di tutela della salute, che l'esercizio commerciale che fornisca un dispositivo medico su misura di ambito ortopedico disponga del professionista sanitario formato ed abilitato, cioè il tecnico ortopedico, e che ciò valga anche per gli esercizi commerciali che forniscono dispositivi medici di fabbricazione continua o di serie che devono essere adattati sulla base di una richiesta del prescrittore;

– a prevedere, in particolare, che gli esercizi commerciali in ambito sanitario del comparto ortopedico siano articolati in tre tipologie distinte per la tipologia di attività commerciale e professionale, denominate rispettivamente: «Sanitaria», «Sanitaria Ortopedia», «Ortopedia», definendo «Sanitaria» l'esercizio commerciale che opera la messa in commercio di dispositivi medici prodotti in serie e di libera vendita, ovvero dispositivi che sono ceduti tal quale, senza necessità da parte dell'addetto alle vendite di alcuna valutazione, individuazione del giusto presidio e/o applicazione all'utente; «Sanitaria Ortopedia» un esercizio che commercializza presidi di serie pronti all'uso e di libera vendita nonché dispositivi di serie, anche su prescrizione medica, che necessitano di individuazione, valutazione, personalizzazione e applicazione da parte di professionisti sanitari abilitati iscritti all'albo professionale di tecnico ortopedico; «Ortopedia» una struttura complessa registrata presso il Ministero della Salute per la produzione di dispositivi medici su misura e relativa commercializzazione, nonché per la vendita e la personalizzazione di dispositivi di serie che devono rispondere a specifiche esigenze dell'utente, in queste aziende



operano professionisti sanitari iscritti all'albo professionale di tecnico ortopedico;

– affidare al Servizio Sanitario Nazionale la definizione di criteri e requisiti minimi di struttura, personale e organizzazione per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza degli esercizi di cui in narrativa.

---

### **G/2685/6/5 e 6**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

premesso che:

l'articolo 25 del predetto provvedimento, al comma 1, integrando il quarto periodo del comma 3, dell'articolo 1-*quater*, del decreto-legge n. 228 del 2021, incrementa da 10 a 25 milioni di euro per il 2022 lo stanziamento per il cosiddetto bonus psicologi;

il tema della salute mentale e delle dipendenze patologiche da sostanze e le psico-patologie ad esse correlate presentano un problema molto serio per la nostra società e l'emergenza da Covid-19 ha acuito, in modo determinante, tale piaga;

come riportato da uno studio della Società italiana di psichiatria (Sip), le risorse riservate alla malattia mentale non sono sufficienti rispetto ai numeri del fabbisogno. L'Italia risulta al ventesimo posto in Europa come numero di psichiatri che lavorano nel comparto pubblico e come spesa per la salute mentale. Questo significa lasciare i servizi privi di personale: attualmente si riscontra un deficit di operatori che va dal 25 al 75 per cento in meno dello *standard*;

il comparto pubblico di salute mentale, dunque, è incapace di soddisfare la domanda di coloro che sono affetti da tali disturbi, e che sono dunque costretti, se ne hanno le possibilità economiche, a rivolgersi a strutture private, sobbarcandosi l'intero costo delle cure;

il problema dell'inadeguatezza del sistema di assistenza psichiatrica in Italia c'è, ed è stato ampiamente dibattuto e si riscontra l'inidoneità del vigente sistema sotto diversi profili: quello delle risorse, del sottodimensionamento delle strutture pubbliche, della disuguaglianza nella distribuzione di posti letto.

Impegna il Governo:

a prevedere che 5 milioni di euro, dei 15 milioni stanziati per incrementare il fondo del bonus psicologi di cui al comma 3, all'articolo 1-*quater*, del decreto-legge n. 228 del 2021, siano destinate ad iniziative volte a garantire percorsi di cura efficaci, appropriati e sicuri in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti quali le patologie psichiatriche e le dipendenze patologiche, al fine di potenziare l'offerta di presa in

carico ospedaliera di persone affette da disturbi mentali severi o complessi di comorbidità con stati di dipendenze patologiche e l'istituzione di nuovi modelli residenziali per la presa in carico dei soggetti affetti da malattie mentali.

---

### **G/2685/7/5 e 6**

BOLDRINI

Le Commissioni Bilancio e Finanze

in sede di esame del ddl A.S. 2685 (Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali).

Premesso che

la pandemia da Sars-CoV-2 ha avuto un pesante impatto sulle prestazioni sanitarie «ordinarie»; in particolare, un recente *report* della Fondazione Gimbe fornisce un confronto del numero di prestazioni erogate in Italia nel 2020 rispetto al 2019, con un totale di 1,3 milioni di ricoveri e 144,5 milioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale in meno, tra visite, indagini diagnostiche strumentali, esami di laboratorio, *et similia*;

tale impatto si è già tradotto, e potrebbe continuare a tradursi nei prossimi anni, in un peggioramento del livello di salute della popolazione generale, a causa della rinuncia ad effettuare interventi chirurgici, visite di controllo o esami diagnostici o dell'incapacità del sistema sanitario di provvedere agli stessi; in effetti, la mortalità aggiuntiva nel 2020 rispetto alla media dei 5 anni precedenti è stata di 100 mila unità e di questa solo il 70 per cento è attribuibile alla Covid-19, mentre il 30 per cento rimanente è legato a malattie «ordinarie»;

si registrano al contempo difficoltà nell'utilizzo dei fondi stanziati dal decreto-legge n. 104 del 2020 per il recupero delle attività non erogate, nonostante l'indicazione a riprendere le attività successivamente alla prima ondata pandemica; in particolare, secondo il rapporto della Corte dei Conti per l'anno 2021, le somme di cui non è stato fatto alcun uso rappresentano poco meno del 67 per cento, con quote che sfiorano il 96 per cento nelle regioni del Sud e nelle isole;

una leva rapidamente disponibile per affrontare la criticità descritta è quella della libera professione in favore dell'azienda, come disciplinata dall'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018-Area sanità: tale disposizione, in particolare, permette l'erogazione di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'azienda di intesa con le *équipe* interessate;

appare tuttavia necessario introdurre due modifiche alle previsioni contrattuali vigenti, al fine di incrementare l'adesione dei professionisti a questa modalità di lavoro, e in particolare, per un verso, fissare a 80 euro il valore economico dell'ora in regime libero professionale e, per altro verso, introdurre un trattamento fiscale sostitutivo con una aliquota fissa

del 15 per cento sui compensi derivanti dalla specifica tipologia di libera professione, in considerazione del valore sociale dell'ulteriore impegno lavorativo, in analogia con quanto avviene in altri comparti del settore pubblico, come ad esempio in relazione al regime fiscale agevolato del reddito derivante da lezioni private impartite dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado;

Considerato che

l'aliquota media Irpef per i Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN è del 38 per cento, il minore introito per l'erario è valutabile sul 23 per cento del reddito derivante dalla specifica attività; attualmente le prestazioni libero professionali rese a favore dell'azienda (ALPI) sono 102.000 notturni per un totale di 48.960.000 euro e 18.000 diurni feriali per un totale di 12.960.000 euro e che, pertanto, la spesa attuale è di 61.920.000 euro;

il compenso forfettario per i turni notturni è di 480 euro a turno, mentre per i diurni il costo è di 720 euro a turno; pertanto, l'applicazione al reddito derivante da tali prestazioni di una aliquota agevolata al 15 per cento comporterebbe – rispetto alla attuale aliquota del 38 per cento – una riduzione di introiti per lo Stato pari al 23 per cento, ovvero una spesa indiretta pari a 14.241.600 euro; peraltro, portando il costo orario a 80 euro, la spesa per i turni notturni sarebbe pari a 65.280.000 euro e a 17.280.000 euro per i turni diurni., con un costo totale di 82.560.000 euro e, in applicazione del medesimo calcolo, in conseguenza dell'applicazione dell'aliquota agevolata si registrerebbe una spesa indiretta di 18.988.800 euro;

impegnano il Governo

– a prevedere che alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti da prestazioni aggiuntive rese in favore dell'azienda a fini di abbattimento delle liste d'attese si applichi una aliquota fiscale agevolata del 15 per cento, ovvero, in subordine, ad estendere a partire dal 2022 alle suddette prestazioni, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il regime previsto dall'articolo 1, comma 13 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

---

**G/2685/8/5 e 6**

TURCO, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685),

premessi che:

il Capo V del provvedimento in esame reca diverse misure urgenti in materia di siderurgia, settori di rilevanza strategica per gli investimenti pubblici e privati e di aree di interesse strategico nazionale;

in particolare, l'articolo 30 reca misure urgenti per il sostegno al settore della siderurgia;

considerato che:

l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) ha calcolato che la siderurgia è responsabile di circa il 5 per cento delle emissioni dell'UE e del 7 per cento a livello globale, nonostante si siano dimezzate dal 1960. Poiché il percorso di produzione convenzionale dell'altoforno – fornace ad ossigeno di base – è ad alta intensità di CO<sub>2</sub> (di solito con un'impronta di carbonio di 1,6-2,0 tonnellate di CO<sub>2</sub> per tonnellata di acciaio grezzo prodotto), e la maggior parte delle acciaierie dell'UE stanno operando vicino all'efficienza ottimale, l'industria si sta ora concentrando sempre più sulla produzione di acciaio a base di idrogeno;

diversi progetti annunciati in tutta Europa mirano a sostituire i processi di produzione dell'acciaio esistenti con nuovi impianti siderurgici basati sulla riduzione diretta del ferro utilizzando l'idrogeno. Il Piano REPowerEU evidenzia che circa il 30 per cento della produzione di acciaio primario nell'UE dovrebbe essere decarbonizzato entro il 2030 utilizzando idrogeno rinnovabile;

valutato che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è impegnata nel sollecitare i Governi di tutto il mondo a migliorare la qualità dell'aria nelle città, al fine di proteggere la salute delle persone. L'Organizzazione mondiale ritiene che, diminuendo il livello di un particolare tipo di inquinante (conosciuto come PM10), si potrebbe ridurre la mortalità nelle città inquinate del 15 per cento all'anno. Le Linee guida inoltre abbassano notevolmente i limiti raccomandati per l'ozono e il biossido di zolfo;

le Linee guida per la qualità dell'aria, per la prima volta si rivolgono a tutti i Paesi del mondo e forniscono obiettivi uniformi per la qualità dell'aria. Questi obiettivi sono molto più severi degli standard nazionali in vigore in molte parti del mondo, e in alcune città significherebbero una riduzione di più di tre volte dell'attuale livello di inquinamento;

l'inquinamento dell'aria causa circa 2 milioni di morti premature a livello mondiale ogni anno. Più della metà di queste morti avvengono nei Paesi in via di sviluppo. In molte città, i livelli medi annuali di PM10 (che deriva principalmente dalla combustione di materiali fossili e altri tipi di carburanti) eccedono di 70 microgrammi per metro cubo. Riducendo il particolato da 70 a 20 microgrammi per metro cubo, come stabilito nelle nuove Linee guida, si potrebbe arrivare a una riduzione della mortalità del 15 per cento. Riducendo i livelli di inquinamento, si registrerebbe una diminuzione dell'incidenza delle malattie dovute a infezioni respiratorie, delle malattie cardiache e dei tumori al polmone. Inoltre, azioni volte alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico contribuirebbero a un

calo nelle emissioni di gas che influiscono sui cambiamenti climatici, fornendo così altri benefici sulla salute;

l'evidente e crescente impatto che l'inquinamento atmosferico ha sulla salute, l'Oms ha rivisto le già esistenti Linee guida per la qualità dell'aria per l'Europa (AQGs) e le ha ampliate per produrre le prime indicazioni applicabili a livello mondiale. Queste, alla cui stesura hanno partecipato più di 80 scienziati, sono basate sulla più recente letteratura scientifica disponibile e definiscono obiettivi per la proteggere la salute della maggioranza delle persone dagli effetti dell'inquinamento. L'Oms spera che le nuove direttive sulla qualità dell'aria divengano parte delle leggi nazionali;

considerato, inoltre, che:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ha recepito la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita;

alla luce delle recenti Linee Guida dell'Oms appare necessario procedere ad un aggiornamento e revisione della disciplina in materia di emissioni,

invita il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rivedere ed aggiornare i limiti delle emissioni inquinanti di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, alla luce delle recenti linee guida redatte dalla OMS, e a favorire l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale.

---

## **G/2685/9/5 e 6**

MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685).

Premesso che,

l'articolo 30 prevede, attraverso una modifica all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, che INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli già previsti;

che al suddetto onere finanziario si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte

in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

impegna il Governo

a prevedere che le risorse di cui in premessa siano esclusivamente destinate a finanziare interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale del sito siderurgico di Taranto e della connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del 7 settembre 2018, per la liquidazione dei debiti pendenti con le imprese fornitrici di beni e servizi, nonché, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso.

---

**G/2685/10/5 e 6**

VANIN, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685),

premessi che:

l'articolo 34 incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinando una quota pari a 900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e gli ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

valutato che:

le Associazioni di protezione ambientale hanno espresso a gran voce la loro forte preoccupazione per il grave impatto ambientale che rischia di essere provocato dalle opere previste per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. La preoccupazione è aggravata sia dall'assenza di informazioni sulle modalità di progettazione e di realizzazione che dovrebbero essere rilasciate con urgenza dai Ministeri competenti sia dalle procedure in corso;

la crisi climatica si sta velocemente aggravando; come è noto, i medici dell'ambiente hanno chiesto in una lettera aperta di rivedere le modalità di svolgimento dei Giochi olimpici per proteggere la montagna;

invita il Governo:

al fine di garantire la più ampia tutela del territorio, ad utilizzare i 400 milioni di euro stanziati per la progettazione e la realizzazione delle opere con il necessario coinvolgimento dei portatori di interessi ambientali nazionali e locali, nel rispetto delle normative ambientali, privilegiando prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale.

---

### **G/2685/11/5 e 6**

MONTEVECCHI, VANIN, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685);

premesso che:

il provvedimento reca misure urgenti in materia di energia, economia e politiche sociali,

considerato che:

anche a seguito della recente approvazione del cosiddetto «Decreto aiuti» sono state inserite misure a favore del sistema musicale senza però rispondere ad alcune delle istanze provenienti dal mondo della musica indipendente, tra cui il bisogno di arginare le distorsioni createsi a seguito dell'erogazione di risorse a multinazionali straniere del settore musicale;

gli effetti della crisi energetica si sommano a quelli di cui alla pandemia da Covid-19. In particolare, nel comparto musicale alcuni rappresentanti chiedono da tempo al Ministero dello Sviluppo Economico di verificare l'attivazione di un tavolo di crisi del settore musicale evidenziando un calo delle entrate fino al 70 per cento per i piccoli editori e produttori musicali indipendenti italiani con il rischio di chiusura di i su 3 attività imprenditoriali;

nonostante si apprezzino gli sforzi di sostegno economico introdotti per far fronte all'emergenza imposta dall'epidemia da COVID-19 e dalla conseguente battuta di arresto delle attività culturali, si è anche

più volte evidenziato che i finanziamenti erogati tramite FUS, *extra* FUS e alcuni altri bandi non hanno in alcuni casi ristorato tutte le categorie che ne avevano bisogno, tra cui il settore della discografia emergente e indipendente,

considerato inoltre che:

sono in corso di elaborazione i decreti legislativi attuativi della legge n. 106/2022 del 15 luglio 2022 (legge delega dello spettacolo),

invita il Governo:

ad attivare un tavolo di crisi del settore musicale in capo al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rispondere alle istanze provenienti dal mondo degli editori e produttori musicali indipendenti italiani;

a valutare l'opportunità di attivare ulteriori bandi *extra*-FUS a beneficio del comparto musicale;

nelle more dell'elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della legge delega dello spettacolo, valutare l'opportunità di prevedere risorse aggiuntive al FUS allargandone l'erogazione anche ad altri settori musicali, tra cui il pop e il rock;

a elaborare un sistema fiscale incentivante la fruizione di prodotti musicali.

---

### **G/2685/12/5 e 6 (già em. 21.0.1)**

GARAVINI, FARAONE

Le Commissioni Bilancio e Tesoro,

in sede di esame del ddl A.S. 2685 (Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali),

premesso che

nel welfare italiano, la spesa per le famiglie ha sempre giocato un ruolo marginale, con ripercussioni negative su fecondità e su partecipazione femminile al mercato del lavoro. Se in Italia la spesa per famiglie si ferma all'1,1 per cento del Pil, nella media dell'Unione europea raggiunge il 2,3 per cento, con percentuali oltre il 3 in alcuni paesi scandinavi, in Germania e Lussemburgo;

al fine di colmare le differenze esistenti tra l'Italia e gli altri paesi europei in termini di supporto alla famiglia e sostenere le nascite, la legge 1 aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale» prevede misure economiche a sostegno delle famiglie tramite l'istituzione di uno strumento destinato a tutte le famiglie, indipendentemente dal loro reddito e dall'ISEE, con figli fiscalmente a carico fino a 21 anni: l'Assegno Unico Universale;

nei primi sei mesi del 2022, hanno aderito alla misura l'81 per cento degli aventi diritto a livello nazionale, con 5,7 milioni di domande per un totale di 9,1 milioni di figli e La maggior parte dei pagamenti è



andata alle famiglie meno abbienti. Invero, il 46 per cento dei figli beneficiari appartiene a una famiglia con Isee inferiore a 15 mila euro e oltre il 70 per cento a un nucleo con Isee sotto i 30 mila euro.

Considerato che:

negli ultimi mesi l'inflazione è cresciuta in modo esponenziale, diventando una delle principali preoccupazioni a livello nazionale ed internazionale. Le spiegazioni di tale impennata inflazionistica sono diverse: dai forti rincari dei bene energetici e di diverse materie prime non energetiche come effetto sia della guerra in Russia che degli sconvolgimenti climatici, alle strozzature nelle catene di approvvigionamento causate da paralisi di molti importanti porti marittimi asiatici e americani, fino al rimbalzo forte della domanda globale di beni e servizi a seguito della riapertura delle attività economiche;

ad oggi in Italia il rialzo dell'inflazione ha sfiorato l'8% su base annua ed ha alimentato previsioni di una prossima recessione, causata da sfiducia delle famiglie e dalla revisione verso il basso dei piani di investimento delle imprese: il tristemente noto spettro della *stagflation*, combinazione di inflazione persistente e di recessione;

dai dati raccolti dalla società Ipsos con «l'Osservatorio sull'inflazione» emerge che oltre sette cittadini su dieci si dichiarano preoccupati per l'aumento dei prezzi ed in particolare per le conseguenze che questa crisi può avere sul loro potere d'acquisto. Invero, tutto ciò sta comportando dolorosi tagli al potere d'acquisto dei consumatori ed in particolare per le famiglie.

Rilevato, inoltre, che:

la misura agevolativa dell'Assegno Unico sarà indicizzato all'inflazione solamente dal prossimo 1° gennaio 2023, la situazione sollecita di ulteriori misure di sostegno finalizzate ad ammortizzare l'impatto della crisi economica, a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie.

Impegna il Governo:

a prevedere, in via eccezionale, un incremento dell'importo del beneficio dell'Assegno Unico Universale per l'ultimo trimestre 2022, ovvero per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre.

---

**G/2685/13/5 e 6 (già em. 25.0.10)**

GARAVINI

Le Commissioni Bilancio e Finanze,

in sede di esame del disegno di legge 2685 di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

premessi che:

l'art. 157-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ha istituito una nuova specifica misura di sostegno per il nucleo familiare, gli Assegni per situazioni di famiglia, riservata al personale a contratto regolato dalla legge locale in servizio presso la rete estera del MAECI, di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e alle categorie ad esso equiparate (personale a contratto dell'AICS – Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e delle scuole italiane all'estero);

per costoro, infatti, era stato necessario prevedere la revisione integrale del regime degli assegni per situazioni di famiglia in quanto la nuova disciplina dell'assegno unico e universale, che ha comportato il superamento di vari istituti di sostegno alla genitorialità, tra cui l'assegno per il nucleo familiare (ANF) e le detrazioni per carichi di famiglia, che erano a questi applicabili, ha previsto dei requisiti per l'accesso al beneficio prima non richiesti per l'assegno al nucleo familiare che di fatto hanno impedito dal 1° marzo 2022 il riconoscimento del beneficio a tali lavoratori, ai quali, pertanto, non poteva essere corrisposto un trattamento economico esplicitamente contenuto nei contratti individuali di cui hanno fruito sino al 28 febbraio 2022;

in particolare, la normativa sull'assegno unico prevede che il beneficiario della misura sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, sia residente o domiciliato in Italia e sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni. Inoltre, sotto il profilo dei criteri oggettivi, la determinazione dell'ammontare dell'assegno unico si basa sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, la cui certificazione, riferendosi alla famiglia anagrafica, è riservata ai soggetti residenti in Italia;

considerato che:

con l'espressione «lavoratore frontaliere» si designa qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro dove torna ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

anche per i lavoratori frontalieri non residenti in Italia valgono le stesse premesse che hanno indotto all'introduzione della norma che prevede gli assegni per situazioni di famiglia per il personale a contratto regolato dalla legge locale in servizio presso la rete estera del MAECI;

i lavoratori frontalieri residenti e occupati nell'Unione europea godono del principio di non discriminazione e della parità di trattamento previsti per i lavoratori che si spostano sul territorio dell'Unione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che anche i lavoratori frontalieri non residenti in Italia siano inclusi tra le categorie beneficiarie di Assegni per situazioni di famiglia.

---

**G/2685/14/5 e 6 (già em. 1.1)**

MISIANI, MANCA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge 2685 di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

premessso che:

il decreto in esame, all'articolo 1, reca un rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas mediante la rideterminazione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), per il quarto trimestre dell'anno 2022, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

il citato articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022 prevede che il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas sia pari a 12.000 euro;

considerato che:

l'indicatore ISEE, per come disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, rappresenta i redditi del nucleo familiare riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ragion per cui i valori attualmente registrati rischiano di non riflettere l'aggravamento della condizione economica delle famiglie italiane dopo due anni di crisi, tra la pandemia da COVID-19 e gli effetti economici della guerra in Ucraina;

un innalzamento della soglia ISEE per i bonus sociali per elettricità e gas avrebbe come effetto quello di includere una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata negli ultimi due anni e avrebbe bisogno con urgenza di tali iniziative di sostegno;

i dati sulla distribuzione dei valori ISEE forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferiti all'anno 2020, indicano come il 16,9 per cento della popolazione ISEE abbia presentato un valore tra i 12.000 e i 20.000 euro, laddove il 62,7 per cento abbia presentato un valore sotto i 12.000 euro;

considerato, inoltre che:

una categoria di attività particolarmente colpita dall'aumento dei prezzi dell'energia e non oggetto delle iniziative di sostegno economico previste dal decreto-legge in esame è costituita dagli enti del terzo settore, che, al fine di esercitare le proprie funzioni, che contribuiscono a mitigare

gli effetti della crisi sulla società, sono dotati di immobili che necessitano, al pari dei clienti domestici, di elettricità e gas;

particolari difficoltà sono, inoltre, riscontrate dalle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale, quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche, anch'esse non oggetto delle iniziative di sostegno economico previste dal decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia di energia in via di adozione, l'innalzamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas a 20.000 euro al fine di ricomprendervi una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del forte incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas;

a prevedere, inoltre, l'opportunità di riconoscere agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché agli enti ancora iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte alla relativa anagrafe, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, un contributo straordinario pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica e del gas, rispettivamente effettivamente utilizzata e consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, qualora si sia verificato un aumento superiore al 30 per cento rispetto all'anno 2019;

a valutare, infine, l'opportunità di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale, da ripartire fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle predette strutture.

---

**G/2685/15/5 e 6 (già em. 6.7)**

MISIANI, MANCA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge 2685 di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

premessi che:

il decreto in esame, all'articolo 6, reca un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, riferito alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l'acquisto e l'effettivo utilizzo dell'energia o il consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

si tratta in particolare:

– del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;

– del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;

– del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

considerato che:

il forte incremento dei costi energetici registrato nel corso degli ultimi giorni e le aspettative di ulteriore rincaro previste per i prossimi mesi, impone di estendere con urgenza tale intervento anche al quarto trimestre del 2022 e richiede almeno il raddoppio del credito d'imposta previsto, al fine di consentire la continuità operativa delle suddette imprese;

secondo i più dati disponibili, a politiche invariate pre-crisi, l'aumento dell'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l'economia italiana è stimato all'8,8 per cento nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese, pari a circa il 3,9 per cento, e quasi un terzo in più di quello tedesco, pari a circa il 6,8 per cento, fatto che potrebbe determinare una perdita di competitività per le imprese italiane rispetto a quelle dei partner europei;

per le suddette ragioni di competitività, nonché per garantire la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, appare opportuno estendere le suddette misure di sostegno per fronteggiare il forte aumento dei costi energetici anche alle imprese finora rimaste escluse da tali benefici;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia di energia in via di adozione, l'estensione al quarto trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese

per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, riferito alle spese sostenute per l'acquisto e l'effettivo utilizzo dell'energia o il consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nonché il raddoppio del suddetto credito d'imposta rispetto a quanto previsto per il terzo trimestre del 2022.

---

### **G/2685/16/5 e 6 (già em. 14.1)**

MANCA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge 2685 di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Premesso che,

il decreto-legge in esame prevede numerose disposizioni che richiedono un'attuazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

in particolare, l'articolo 2 del decreto in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, per i quali viene richiesta una definizione da parte dall'ARERA, con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati, cui si aggiunge la definizione delle specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza;

l'articolo 6, inoltre, prevede che l'ARERA debba definire il contenuto della comunicazione che il venditore è tenuto a inviare ai clienti che la richiedano nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore;

l'articolo 14, prevede misure per il rafforzamento della *governance* della gestione del servizio idrico integrato, adottate grazie all'attività di monitoraggio stabilmente svolta dall'Autorità di regolazione per energia reti e Ambiente. In particolare, dall'attività svolta dall'Autorità in relazione allo stato del riordino degli assetti locali del settore sono emerse diverse criticità riportate nella Relazione 29 dicembre 2020, 607/2020/I/IDR, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tra queste, forte preoccupazione è stata espressa in relazione allo stato dei servizi idrici nel Mezzogiorno, che risultano ampiamente deficitari sotto il profilo organizzativo e gestionale, oltre che infrastrutturale. L'articolo in questione, pertanto, tenendo conto del lavoro svolto dall'Autorità, introduce strumenti volti a configurare situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e

realizzative. Nello specifico, la disposizione in parola mira a rafforzare la garanzia delle tempistiche di affidamento e della qualità dei programmi, fondandosi su una soluzione strutturale e complessiva, ulteriore rispetto al modello del commissariamento;

considerato che:

gli adempimenti richiesti all'ARERA dal decreto-legge in esame, che si aggiungono a quelli delle altre disposizioni adottate per il contrasto della presente crisi energetica, impongono che tale Autorità svolga le proprie funzioni con il massimo dell'efficienza e dell'efficacia, anche al fine di dare una risposta quanto più celere possibile a cittadini e imprese,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché l'ARERA, in considerazione del crescente numero di adempimenti richiesti dalla normativa vigente, possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

---

## Art. 1.

### 1.1

MISIANI, MANCA, LAUS

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «5.000 milioni di euro per l'anno 2022».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 22 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: "12.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro"».

c) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c) quanto a 2.580 milioni di euro a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 42, comma 1-bis.».

d) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sa-

nitarie per disabili e psichiatriche con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma *2-bis*.

*2-quater.* All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 42, comma *1-bis*.

*2-quinquies.* Agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, agli enti ancora iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte alla relativa anagrafe è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita ad ogni singolo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Agli stessi enti di cui al periodo precedente è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita ad ogni singolo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. I contributi di cui ai periodi precedenti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. La disciplina, i termini e le modalità di presentazione



delle istanze di tali contributi, a valere sul Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, sono disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 35 per cento"».

## 1.2

DE PETRIS, ERRANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo I del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto il seguente comma:

"3. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 del 22 marzo 2022 il valore '12.000 euro' è sostituito da: '20.000 euro'».

*Agli oneri conseguenti, nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199 L. 190/2014.*

## 1.0.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Bonus sociali elettricità e gas)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "12.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 102,8 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 1.0.2

FENU, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione)*

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 ed il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

*a)* la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera *b)* nel mese;

*b)* i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.

3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione l'ARERA definisce:

*a)* le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

b) il prezzo medio di importazione di cui al comma 1, lettera a) e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.».

---

### 1.0.3

FENU, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)*

1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo di importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del Gas Naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.».

---

**1.0.4**

FENU, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, è sospesa sino al 31 dicembre 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dispone il prezzo medio del gas naturale per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, basato sul prezzo medio di importazione doganale.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità di compensazione di eventuali maggiori costi sostenuti dai singoli operatori che forniscono il servizio.».

**1.0.5**

GALLICCHIO, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)*

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 11 novembre 1995, n. 481, le componenti Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela e PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel quarto trimestre 2022 sono fissate a un livello pari a quello del quarto trimestre 2021.

2. I soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale; i rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale; i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 subiscono una perdita cumulata nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2022, possono chiedere entro il 31 marzo 2023 un ristoro allo

Stato, esibendo la documentazione all'uopo predisposta con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni Iva e del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

3. I ristori di cui al comma 2 sono ripartiti in misura proporzionale alle richieste pervenute, entro il limite massimo del risparmio conseguito dallo Stato, per effetto del comma 1, sulla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2023.».

---

### 1.0.6

ARRIGONI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

2. All'articolo 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai mesi da maggio 2022 a settembre 2022,".

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 7 è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri, si provvede:

1. quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

---

## Art. 2.

### 2.1

FENU, LOREFICE, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso «2-bis.1», premettere il seguente:*

«2-bis.01. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024"»;

b) *al capoverso «2-bis.1», sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2024».*

---

## Art. 3.

### 3.1

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2023» con: «31 dicembre 2022»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dopo il 31 luglio 2022»;*

c) *al comma 2 le parole: sopprimere: «, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate».*

---

### 3.2

GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2023» con le seguenti: «31 ottobre 2022».*

---

### 3.3

FERRERO, BERGESIO, FUSCO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, dopo le parole: «Fino al 30 aprile 2023» sono inserite le seguenti: «e, fino al 31 dicembre 2023 per le imprese termali e alber-*

ghiero termali, di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario».

---

### 3.4

TOFFANIN

*Al comma 1, dopo le parole: «Fino al 30 aprile 2023» inserire le seguenti: «e, fino al 31 dicembre 2023 per le imprese termali e alberghiero termali, di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario».*

---

### 3.5

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 aggiungere in fine le parole: «salvo le modifiche contrattuali che prevedono condizioni economiche allineate a quelle di tutela pubblicate da Arera o condizioni di maggior favore.»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 le modifiche contrattuali contenute nei preavvisi comunicati per le suddette finalità sono valide esclusivamente nei limiti delle condizioni di cui al comma 1.».

---

### 3.6

GALLICCHIO, VANIN, CROATTI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 3.7

GALLONE

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 3.8

CAUSIN, PACIFICO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.9**

PAROLI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È fatta salva l'efficacia delle comunicazioni già inviate dall'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale per le suddette finalità prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fermo il diritto di recesso dal contratto del cliente finale.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo i preavvisi di variazione delle condizioni contrattuali economiche al termine della relativa validità.».

---

**3.10**

STEGER, LANIECE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

---

**3.11**

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 2, sostituire le parole: da: «prima della data di entrata in vigore» fino alla fine con le seguenti: «dopo il 31 luglio 2022».*

---

**3.12**

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate» con le seguenti: «dopo la data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**3.13**

TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione delle attuali condizioni di mercato e al fine di evitare ulteriori aumenti dei prezzi per le aziende che operano nel settore del gas naturale ai soggetti di cui all'Articolo 2.2 lettera a) punto ii)



della delibera 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS si applica il regime di cui alla sezione 3 della medesima delibera fino al 31 dicembre 2023 al prezzo di mercato, cioè al punto di scambio virtuale calcolato come media aritmetica del mese di riferimento».

---

### 3.14

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "al secondo semestre dell'anno solare 2022"».

---

### 3.15

DAMIANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

### 3.0.1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica)*

1. Al comma 3, dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi" sono soppresse».

---

**Art. 4.****4.1**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5 KW» con le seguenti: «con potenza disponibile fino a 9 KW».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

**Art. 5.****5.1**

ARRIGONI, PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,»;*

b) *al comma 2 le parole: «807,37 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «835,37 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento»;*

b) *all'articolo 43 al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

– *all'alinea sostituire le parole: «euro 14.701,73 per l'anno 2022» con le seguenti: «euro 14.729,73 milioni per l'anno 2022» e le parole: «15.018,93 milioni di euro» con le seguenti: «15.046,93 milioni di euro»;*

– *dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*«g-bis) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre*

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 5.2 (testo 4)

MISIANI, ROJC, ROSSOMANDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 227 le parole: "novanta giorni" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

b. al comma 231 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";

c. il comma 235 è sostituito dal seguente:

"235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, ovvero in caso di mancata sottoscrizione dello stesso da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 moltiplicato per dieci. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 227 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.";

d. il comma 236 è soppresso;

e. dopo il comma 237 è inserito il seguente:

"237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva.".

4-ter. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia già stata effettuata, la procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere comunque avviata prima che siano decorsi almeno 180 giorni dalla comunicazione medesima».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo».*

---

**5.2 (testo 3)**

MISIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 4-*ter* che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

4-*ter*. La disciplina di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinqüesdecies* si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

4-*quater*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 4-*bis* a 4-*quinqüesdecies* i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

4-*quinqües*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* è effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

4-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-*bis*, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 4-*bis* e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi,

quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;

*b)* le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

*c)* le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

*d)* gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

*e)* i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

*4-septies.* I lavoratori interessati dal piano di cui al comma *4-sexies*, sottoscritto ai sensi del comma *4-novies*, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo *22-ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*4-octies.* Le azioni di cui al comma *4-sexies*, lettera *b)*, possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

*4-novies.* Entro centoventi giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma *4-sexies* è discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma *4-bis*, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

*4-decies.* I lavoratori interessati dal piano di cui al comma *4-sexies* accedono al programma garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n.178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

*4-undecies.* Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

*4-duodecies.* Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

*4-duodecies.* In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 4-*sexies*, ovvero in caso di mancata sottoscrizione dello stesso delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, moltiplicato per dieci e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 4-*sexies* è effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero della mancata raggiungimento dell'intesa nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

*4-terdecies.* In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 4-*novies*, qualora il datore di lavoro, decorsi i centotanta giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991.

*4-quaterdecies.* In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

*4-quinquiesdecies.* Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo».*

---

**5.2 (testo 2)**

MISIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» *aggiungere le seguenti:* «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «807,37 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «835,37 milioni»;

c) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 4-ter che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

4-ter. La disciplina di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquiesdecies si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

4-quater. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 4-bis a 4-quinquiesdecies i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

4-quinquies. La comunicazione di cui al comma 4-bis è effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

4-sexies. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-bis, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 4-bis e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero

dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

*a)* le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;

*b)* le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

*c)* le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

*d)* gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

*e)* i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

*4-septies.* I lavoratori interessati dal piano di cui al comma *4-sexies*, sottoscritto ai sensi del comma *4-novies*, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*4-octies.* Le azioni di cui al comma *4-sexies*, lettera *b)*, possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

*4-novies.* Entro centoventi giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma *4-sexies* è discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma *4-bis*, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

*4-decies.* I lavoratori interessati dal piano di cui al comma *4-sexies* accedono al programma garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n.178. A



tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

*4-undecies.* Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nè intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

*4-duodecies.* Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

*4-duodecies.* In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 4-*sexies*, ovvero in caso di mancata sottoscrizione dello stesso delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, moltiplicato per dieci e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 4-*sexies* è effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero della mancata raggiungimento dell'intesa nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

*4-terdecies.* In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 4-*novies*, qualora il datore di lavoro, decorsi i centotrenta giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991.

*4-quaterdecies.* In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

*4-quinquiesdecies.* Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti*

dei prezzi nel settore teleriscaldamento e per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo».

---

## 5.2

MISIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» *aggiungere le seguenti:* «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «807,37 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «835,37 milioni».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento».

---

## 5.3

ROSSOMANDO, MISIANI, LAUS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022;»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti, dall'ultimo periodo del comma 1, stimati in 33 milioni di euro per il semestre gennaio-giugno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 5.4

FENU, PIRRO, MATRISCIANO, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.».

---

### 5.5

FENU, PIRRO, MATRISCIANO, VANIN, L'ABBATE, CROATTI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al "pellet" è ridotta al 5 per cento.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.».

---

### 5.6

SALVINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:*

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei Comuni di Lampedusa e Linosa e nel Comune di Pantelleria, le somministrazioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere b), d), f) e g), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 558.380,90 euro per l'anno 2022 e 2.223.523,62 per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 5.7

SALVINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:*

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei Comuni di Lampedusa e Linosa e nel Comune di Pantelleria, le somministrazioni di benzina e gasolio im-

piegati come carburanti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, valutati in 558.380,90 euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 5.8

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo il comma 4 aggiungere seguenti:*

«*4-bis.* Per l'uso autotrazione del gas naturale, l'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative a tutti gli oneri accessori al prezzo della materia prima gas presenti nelle fatture del medesimo gas. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombie Metano di cui agli art. 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 5.9

TOFFANIN

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«*4-bis.* Per l'uso autotrazione del gas naturale, l'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative a tutti gli oneri accessori al prezzo della materia prima gas presenti nelle fatture del medesimo gas. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombie Metano di cui agli art. 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **5.0.1**

MALLEGNI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Riduzione dell'Iva a favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'acquisto di energia elettrica)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di energia elettrica per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.500 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "15 per cento".

---

### **5.0.2**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie tramite l'esenzione IVA su alcuni prodotti alimentari)*

1. Per mitigare gli effetti del caro vita sulle famiglie derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e per rendere accessibile a ognuno una alimentazione sana e sostenibile, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di ortofrutta, ortaggi e frutta, frumento, farina, frutta secca, basilico, rosmarino, salvia, margarina, marmellate e confetture con ingredienti 100 per cento vegetali, pelati e conserve di pomodoro, olio di oliva, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, riso, altri cereali mi-

norì, prodotti, anche lavorati, con ingredienti 100% vegetali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'aumento al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su cessioni di latte fresco, burro, formaggio, latticini, carne e frattaglie, lardo, ossa, strutto, pesce, latte conservato e yogurt, miele, cera d'api, uova, salsicce, salumi e insaccati, estratti di sughi e conserve di carne e pesce».

---

### 5.0.3

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Riduzione dell'Iva applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. All'articolo 1, comma 711 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 5.0.4

FENU, VANIN, L'ABBATE, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Riduzione dell'aliquota IVA per il sostegno del settore della chimica verde)*

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), sono aggiunti i seguenti:

"1-sexies) borse e sacchi biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002 di cui agli articoli 182-ter, 226-bis e 226-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente a quelli aventi

un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento certificato sulla base dello standard ASTM D6866;

1-*septies*) pellicole trasparenti (*cling film*) biodegradabili e compostabili certificate a norma UNI EN 13432:2002, limitatamente a quelle aventi un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento certificato sulla base dello standard ASTM D6866".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 5.0.5

SANTANGELO, DI GIROLAMO, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Riduzione sul prezzo finale dei combustibili per autotrazione, uso agricolo, pesca e turismo per i Comuni di Pantelleria e Lampedusa e Linosa)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ai residenti nonché alle persone che hanno il domicilio per ragioni di servizio o di lavoro nel Comune di Lampedusa e Linosa e nel Comune di Pantelleria, è concesso fino al 31 dicembre 2023 un rimborso per l'acquisto di benzina e gasolio per autotrazione e per uso agricolo, pesca e turismo, pari al valore delle accise di cui all'Allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. I rimborsi di cui al comma precedente sono anticipati ai beneficiari dai rivenditori ai quali viene riconosciuto un credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.100.000 euro nel 2022 e 4.300.000 euro nel 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**5.0.6**

SANTANGELO, DI GIROLAMO, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Azione a sostegno per la riduzione del prezzo finale del gas GPL ad uso combustione riscaldamento o cottura cibi per le isole di Pantelleria e Lampedusa e Linosa)*

1. Al fine di sostenere la riduzione dei maggiori oneri dovuti al costo per il trasporto via mare e sull'attuale prezzo di vendita finale delle bombole di gas GPL ad uso combustione, riscaldamento o cottura cibi, nei Comuni di Pantelleria e di Lampedusa e Linosa, ai clienti finali è riconosciuto uno sconto pari ad euro 0,35 per chilogrammo per il Comune di Lampedusa e Linosa ed euro 0,56 per chilogrammo per il Comune di Pantelleria.

2. Gli sconti di cui al comma precedente sono anticipati ai beneficiari dai rivenditori ai quali viene riconosciuto un credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 68.000,00 per l'anno 2022 e ad euro 272.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».

---

**Art. 6.****6.1**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «27 dicembre 2017,» sono aggiunte le seguenti: «ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh,»;*

b) *al comma 8 le parole: «3.373,24 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.423,24 milioni di euro» e le parole: «1.036,88 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.086,88 milioni di euro».*



*Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole: «euro 14.701,73 per l'anno 2022» con le seguenti: «euro 14.751,73 milioni per l'anno 2022» e le parole «15.018,93 milioni di euro» con le seguenti «15.068,93 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 6.2

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «27 dicembre 2017,» sono aggiunte le seguenti: «ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh,»;*

b) *al comma 8 le parole: «3.373,24 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.423,24 milioni di euro» e le parole: «1.036,88 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.086,88 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea le parole: «euro 14.701,73 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.751,73 milioni per l'anno 2022» e le parole: «15.018,93 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «15.068,93 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«h) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,».

---

## 6.3

PRESUTTO, TRENTACOSTE

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «27 dicembre 2017,» sono aggiunte le seguenti: «ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh,»;*

b) *al comma 8 le parole: «3.373,24 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.423,24 milioni di euro» e le parole: «1.036,88 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.086,88 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea le parole: «euro 14.701,73 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.801,73 milioni per l'anno 2022» e le parole: «15.018,93 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «15.118,93 milioni di euro»;*

b) *alla lettera d) le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «145 milioni di euro».*

---

## 6.4

PRESUTTO

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «27 dicembre 2017,» sono aggiunte le seguenti: «ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh,»;*

b) *al comma 8 le parole: «3.373,24 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.423,24 milioni di euro» e le parole: «1.036,88 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.086,88 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea le parole: «euro 14.701,73 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.751,73 milioni per l'anno 2022» e le parole: «15.018,93 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «15.068,93 milioni di euro»;*

b) *alla lettera c) le parole: «630 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «680 milioni di euro».*

---

## 6.5

MARINO, EVANGELISTA

*Al comma 1, dopo le parole: «Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017» inserire le seguenti: «e alle imprese ad alta stagionalità operanti nei settori di cui all'Allegato 3 alle Linee guida CE che hanno avuto un consumo di energia elettrica nel terzo trimestre dell'anno pari*

ad almeno il 40 per cento del consumo annuale, calcolato come media dei consumi del triennio precedente.».

*Conseguentemente:*

– *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.388,54 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.074,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 972,7 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43»;

– *all'articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «14.701,73 per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «14.717,03 per l'anno 2022»;

b) *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) quanto a 15,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 6.6

TOFFANIN, DAMIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «pari al 25 per cento» *con le parole:* «pari al 50 per cento»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «pari al 25 per cento» *con le parole:* «pari al 50 per cento»;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* «pari al 15 per cento» *con le parole:* «pari al 30 per cento»;

d) *al comma 4 sostituire le parole:* «pari al 25 per cento» *con le parole:* «pari al 50 per cento»;

e) *al comma 6 sopprimere le parole:* «entro la data del 31 dicembre 2022»;

f) *al comma 7 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.»;

g) *al comma 7 nel secondo periodo, dopo le parole:* «in violazione del primo» *aggiungere le seguenti «e secondo»;*

h) *al comma 7, quinto periodo, sopprimere le parole:* «e comunque entro la data del 31 dicembre 2022»;

i) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui 1.036,88 milioni di euro per l'anno 2022 e 1036,88 milioni di euro per l'anno 2023 relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro per l'anno 2022 e 1070,36 milioni di euro per l'anno 2023 relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro per l'anno 2022 e 995,40 milioni di euro per l'anno 2023 relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro per l'anno 2022 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 3 allegato 1, incrementare di 3.374 milioni di euro per l'anno 2023 gli importi relativi al livello massimo del saldo netto da finanziare e del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, sia in termini di competenza che di cassa.*

---

## 6.7

MISIANI, MANCA, LAUS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e dopo le parole: «effettivamente utilizzata nel terzo» aggiungere le seguenti: «e nel quarto»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e dopo le parole: «consumato nel terzo» aggiungere le seguenti: «e nel quarto»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «utilizzata nel terzo» aggiungere le seguenti: «e nel quarto»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e dopo le parole: «consumato nel terzo» aggiungere le seguenti: «e nel quarto»;*

e) *al comma 5, sostituire le parole: «e terzo» con le seguenti: «, terzo e quarto»;*

f) *sostituire il comma 8, con il seguente:*

«Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 13.489.440 milioni di euro, di cui 4.144.000 milioni di euro relativi al comma 1, 4.281.440 milioni di euro relativi al comma 2, 3.981.600 milioni di euro per il comma 3 e 1.082.400 milioni di euro per il comma 4, si provvede:

1) quanto a 3.373.240 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 43;

2) quanto a 10.116.200 milioni di euro mediante utilizzo, fino a concorrenza dei relativi oneri, di quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 8-bis.»;

g) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

---

## 6.8

TOSATO, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 25 per cento» con le seguenti «pari al 50 per cento»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 25 per cento» con le seguenti «pari al 50 per cento»;

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5.480,48 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 2.073,76 milioni di euro relativi al comma 1, 2.140,72 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, e 270,60 milioni di euro di euro relativi al comma 4, si provvede:

a) quanto a 2.107,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 3.373,24 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43».

---

## 6.9

ARRIGONI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. al comma 1, le parole: «pari al 25 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento»;

2. *al comma 2, le parole: «pari al 25 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento»;*

3. *al comma 3, le parole: «pari al 15 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 25 per cento»;*

4. *al comma 4, le parole: «pari al 25 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento»;*

5. *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.710,564 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.140,568 milioni di euro relativi al comma 1, 1.177,396 milioni di euro relativi al comma 2, 1.094,94 milioni di euro relativi ai commi 3 e 3-bis e 297,66 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:

a) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 162,324 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## 6.10

TOSATO, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, in misura pari al 50 per cento, anche per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nonché per la spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese di cui al medesimo comma 1, nel quarto trimestre 2022»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto, in misura pari al 50 per cento, anche per la spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.»;

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7387,72 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 2.073,76 milioni di euro relativi al comma 1-bis, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 2.140,72 milioni di euro relativi al comma 2-bis, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:

a) quanto a 2.484,48 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 5.103,24 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.».

*Conseguentemente, all'articolo 43, abrogare il comma 1.*

## 6.11

MALLEGNI, TOFFANIN

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 20 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 3.726 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3-ter.

3-ter. articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "15 per cento"».

---

## 6.12

MALLEGNI, TOFFANIN

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 2.329 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "12 per cento"».

---

## 6.13

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 9 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e de-



gli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

#### 6.14

CALIGIURI, TOFFANIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 9 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: «995,40 milioni di euro relativi al comma 3» con le seguenti: «1,990 miliardi di euro relativi al comma 3».*

*In subordine, all'articolo 43, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«h) quanto a 995 milioni di euro relativi al comma 3 dell'articolo 6 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**6.15**

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 3:*

1) *sostituire le parole:* «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse» *con le seguenti:* «Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi»;

2) *dopo le parole:* «15 per cento» *aggiungere le seguenti:* «ovvero pari al 50 per cento»;

3) *sostituire le parole:* «superiore al 30 per cento» *con le seguenti:* «rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento»;

b) *al comma 8:*

1) *sostituire le parole:* «3.373,24 milioni di euro» *con le seguenti:* «13.408,84 milioni di euro» *e le parole:* «995,40 milioni di euro» *con le seguenti:* «11.031 milioni di euro»;

2) *dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

---

**6.16**

CASTALDI, VANIN, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 3:*

1) *sostituire le parole:* «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse» *con le seguenti:* «Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi»;

2) *dopo le parole:* «15 per cento» *inserire le seguenti:* «ovvero pari al 50 per cento»;

3) *sostituire le parole:* «superiore al 30 per cento» *con le seguenti:* «rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento»;

b) *al comma 8:*

1) *sostituire le parole:* «3.373,24 milioni di euro» *con le seguenti:* «13.408,84 milioni di euro» e le parole: «995,40 milioni di euro» *con le seguenti:* «11.031 milioni di euro»;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

---

## 6.17

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 3, le parole:* «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi»;

2. *al comma 3, le parole:* «superiore al 30 per cento», *sono sostituite dalle seguenti:* «compreso tra il 30 e il 100 per cento»;

3. *dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 3 è riconosciuto in misura pari al 50 per cento qualora il soggetto beneficiario abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

4. *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 13.408,84 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 11.031 milioni di euro relativi ai commi 3 e 3-bis e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:

a) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43;

b) quanto a 10.035,6 milioni di euro si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

---

**6.18**

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 3:*1) *dopo le parole: «15 per cento» aggiungere le seguenti: «ovvero pari al 50 per cento»;*2) *sostituire le parole: «superiore al 30 per cento» con le seguenti: «rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento»;*b) *al comma 8:*1) *sostituire le parole: «3.373,24 milioni di euro» con le seguenti: «9.330,84 milioni di euro» e le parole: «995,40 milioni di euro» con le seguenti: «6953 milioni di euro»;*2) *dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».***6.19**

CASTALDI, VANIN, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 3:*1) *dopo le parole: «15 per cento» inserire le seguenti: «ovvero pari al 50 per cento»;*2) *sostituire le parole: «superiore al 30 per cento» con le seguenti: «rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento»;*b) *al comma 8:*1) *sostituire le parole: «3.373,24 milioni di euro» con le seguenti: «9.330,84 milioni di euro» e le parole: «995,40 milioni di euro» con le seguenti: «6.953 milioni di euro»;*2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».*

**6.20**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 3, le parole: «superiore al 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra il 30 e il 100 per cento»;*

2. *dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 3 è riconosciuto in misura pari al 50 per cento qualora il soggetto beneficiario abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3. *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 9.330,84 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 6.953 milioni di euro relativi ai commi 3 e 3-bis e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:

a) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43;

b) quanto a 5.957,6 milioni di euro si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

**6.21**

TOSATO, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica ovvero privata, gestiscano in regime di accreditamento: a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali; b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107; c) scuole dell'infanzia

di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica ovvero privata, gestiscano in regime di accreditamento: a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali; b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107; c) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;

c) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.561,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi al comma 3-bis,

270,60 milioni di euro relativi al comma 4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-*bis*, si provvede:

a) quanto a 1.188 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43».

---

## 6.22

CAUSIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. In deroga al comma 3 è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

2) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In deroga al comma 4, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.561,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi al comma 3-bis, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 43.».

---



**6.23**

SBROLLINI, EVANGELISTA

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Ai soggetti di cui al comma 3-*ter*, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3-*ter*. Al beneficio di cui al comma 3-*bis* possono accedere i soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

*a)* strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

*b)* servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*c)* scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

*b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Ai soggetti di cui al comma 4-*ter*, è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4-ter. Al beneficio di cui al comma 3-bis possono accedere i soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

*Conseguentemente, il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.561,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi al comma 3-bis, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 43».

## 6.24

DE POLI, BINETTI, TOFFANIN

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. In deroga al comma 3 che precede, ai Soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema inte-

grato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*c*) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

*3-ter*. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 835 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi del comma *3-quater*.

*3-quater*. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento"».

---

## 6.25

VANIN, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento: *a*) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali; *b*) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107; *c*) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto, a totale compensazione dei

maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;

b) *sostituire il comma 8 con il seguente:* «8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.208,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi al comma 3-*bis*, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.».

*Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «14.701,73» *con le seguenti:* «15.536,73»;

b) *dopo la lettera g), inserire la seguente:* «g-*bis*) quanto a 835 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 6.26

SBROLLINI, FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semiresidenziali.».

---

## 6.27

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è riconosciuto, alle medesime modalità di cui ai commi da 5 a 7, ai soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;

b) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.427,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro di euro relativi al comma 3, 54 milioni di euro relativi al comma 3-bis, e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:

a) quanto a 54 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.».

---

## 6.28

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 108,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 6.29

CALIGIURI, TOFFANIN

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale

compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.».

*Conseguentemente all'art. 6, comma 8, sostituire le parole: «270,60 milioni di euro relativi al comma 4» con le seguenti: «378,700 milioni di euro relativi al comma 4».*

*In subordine, all'articolo 43, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«h) quanto a 108 milioni di euro relativi al comma 4 dell'articolo 6 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### 6.30

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *dopo la parola:* «consumato» *sono aggiunte le seguenti:* «o rivenduto».

---

### 6.31

FERRERO, BERGESIO, FUSCO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 4, le parole:* «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici» *sono soppresse.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-*

*l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### **6.32**

TOFFANIN

*Al comma 4, sopprimere le parole: «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **6.33**

VANIN, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento: a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali; b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo t, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore*

al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;

b) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.726,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma t, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 43.».

*Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «14.701,73» con le seguenti: «15.054,73»;*

b) *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) quanto a 353 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 6.34

DE POLI, BINETTI, TOFFANIN

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. In deroga al comma 4, ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno



2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 353 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 203 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282,

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

---

### 6.35

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, le parole:* «entro la data del 31 dicembre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro la data del 31 dicembre 2023»;

b) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15.1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023" e al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023";

2) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023";

3) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023"».

c) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «solo per intero».

---

**6.36**

FERRERO, BERGESIO, FUSCO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali le cui strutture resteranno aperte nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 30 aprile 2023, nel limite della differenza tra la spesa per l'acquisto di gas ed energia elettrica sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 1° ottobre 2019 e la stessa spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 1° ottobre 2023, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**6.37**

TOFFANIN

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«10. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali le cui strutture resteranno aperte nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 30 aprile 2023, nel limite della differenza tra la spesa per l'acquisto di gas ed energia elettrica sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 1° ottobre 2019 e la stessa spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 1° ottobre 2023, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282.».

---

**6.0.1**

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese con potenza disponibile fino a 16,5 kW per l'acquisto di energia elettrica)*

1. Alle imprese con utenze in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

2. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

3. I crediti d'imposta di cui al comma 1 utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 3 allegato l, incrementare di 500 milioni di euro per l'anno 2023 gli importi relativi al livello massimo del saldo netto da finanziare e del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, sia in termini di competenza che di cassa.*

---

## 6.0.2

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)*

1. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai sensi del quale si specifica che, per la fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese non gasivore, ove l'impresa si rifornisca di energia dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, detto venditore sia tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e dell'agevolazione spettante, si interpreta nel senso che la condizione di essere con il medesimo venditore dal primo trimestre 2019 è necessaria unicamente per obbligare il venditore a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica ma non è prerogativa per la fruizione dei crediti d'imposta ivi richiamati.».

---

**6.0.3**

BOCCARDI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto misure straordinarie a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come definite dal decreto MISE del 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica del secondo trimestre 2022 abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2021.

2. È riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata fino al 31 luglio 2022.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo sono stanziati 540 milioni di euro derivanti dall'utilizzo di una quota parte dei proventi derivanti delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>.».

**6.0.4**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Ulteriori misure di sostegno alle imprese per ridurre gli effetti degli aumenti del prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale)*

1. In via eccezionale, fino al 31 dicembre 2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale, alle imprese dotate di gruppi elettrogeni di emergenza a gasolio o benzina, è concesso il loro utilizzo in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente.».

**6.0.5**

TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Misure in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)*

1. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2022"».

---

**6.0.6**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese per fronteggiare i costi energetici)*

1. Al comma 55-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;"».

---

**6.0.7**

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese per fronteggiare i costi energetici)*

1. Al comma 55-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;"».

---

### 6.0.8

CONZATTI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese per fronteggiare i costi energetici)*

1. Al comma 55-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;"».

---

### 6.0.9

CASTALDI, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese per fronteggiare i costi energetici)*

1. All'articolo 1, comma 55-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni

di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;"».

---

#### **6.0.10**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Estensione del periodo di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.».

---

#### **6.0.11**

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Estensione del periodo di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022 per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6 del decreto-legge



21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51».

---

### **6.0.12**

CONZATTI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Estensione del periodo di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51».

---

### **6.0.13**

CASTALDI, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Estensione del periodo di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, del decreto-legge

21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.».

---

#### **6.0.14**

ERRANI, DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici PMI)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito nella legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "di maggio 2022 e giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "da maggio 2022 a dicembre 2022"».

---

#### **6.0.15**

FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli enti del Terzo settore che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare)*

1. Alle associazioni e fondazioni, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, rivolti a soggetti anziani, disabili, minori e ad altra utenza fragile, i cui costi per KWh della componente energia elettrica e per metro cubo della componente gas, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo superiore al 20 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'ente, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, fino al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica e per la componente gas nel secondo semestre 2022, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **6.0.16**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli enti del Terzo settore)*

1. Agli enti del Terzo Settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non ancora trasigrate nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, i cui costi per KWh della componente energia elettrica e per metro cubo della componente gas, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo superiore al 20 per

cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'ente, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, fino al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica e per la componente gas nel secondo semestre 2022, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 6.0.17

RIZZOTTI, BINETTI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 6.0.18

FARAONE, SBROLLINI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**6.0.19**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**6.0.20**

FENU, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Fondo di solidarietà a carico dei settori farmaceutico ed assicurativo per il contrasto della povertà energetica)*

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2021 e 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che operano nei settori della vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici ed assicurativi, nel territorio dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 3 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022, 2023 e 2024, per essere ripartito ai Comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. li. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.».

---

### 6.0.21

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Contributo straordinario alle imprese operanti nel settore della fabbricazione e lavorazione del vetro)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro, finalizzati all'erogazione di un contributo straordinario alle imprese riferite al codice ATECO 23.1, per sostenere i maggiori costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

---



**6.0.22**

ROMEO, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Contributo straordinario alle imprese del vetro di Murano per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro, finalizzati all'erogazione di un contributo straordinario alle imprese operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano per sostenere i maggiori costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

**6.0.23**

EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli esercenti attività di impianti di risalita)*

1. Al fine di ridurre gli effetti dell'incremento dei costi dell'energia elettrica per i soggetti esercenti attività di impianti di risalita a fune nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, destinato a finanziare il riconoscimento, in favore dei predetti soggetti, di un con-

tributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto ai costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica nel primo trimestre solare dello stesso anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.11 credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 207».

---

#### 6.0.24

RICHETTI, MASINI, CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni di semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici per le strutture turistiche e termali)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2-*septies* è sostituito dal seguente:

"2-*septies*. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1

dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni."».

---

## Art. 7.

### 7.1

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1 sostituire le parole: «nel terzo trimestre» con le seguenti: «nel terzo e quarto trimestre»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 dalle imprese esercenti attività agricola».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 290 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**7.2**

CALIGIURI, TOFFANIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «terzo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «terzo e quarto trimestre solare dell'anno 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «194,41 milioni di euro» con le seguenti: «388,82 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*«h) quanto a 194,41 milioni di euro relativi al comma 2 dell'articolo 6 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

**7.3 (testo 2)**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «terzo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «terzo e quarto trimestre solare dell'anno 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43», con le seguenti: «388,82 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 194,41 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43, quanto a 194,41 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;*

c) *dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle attività di pesca professionale delle Isole Pelagie e di Pantelleria)*

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, con una dotazione di 750.000 euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel periodo da febbraio 2022 fino a ottobre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione delle navi adibite alla pesca professionale iscritte all'ufficio Circondariale marittimo di Lampedusa e Linosa e all'Ufficio Circondariale di Pantelleria. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la

ripartizione delle risorse è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo e le relative modalità di rendicontazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 750.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 7.3

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, sostituire le parole: «terzo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «terzo e quarto trimestre solare dell'anno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 7.4

LANNUTTI, LEZZI, ANGRISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 febbraio 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "e gli altri intermediari finanziari," inserire le seguenti: "nonché le compagnie petrolifere"».*

---

**7.5**

RICHETTI, MASINI, CANGINI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente all'esercizio dell'attività agricola, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dall'anno 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutati in 117 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera g)».

---

**7.6**

CALIGIURI, TOFFANIN

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

2-ter. Per il quarto trimestre solare dell'anno 2022, il credito di imposta di cui al comma 1, si applica anche ai consumi di gasolio per il riscaldamento di fabbricati produttivi.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

---

**7.7**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:*

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

2-ter. Per il quarto trimestre solare dell'anno 2022, il credito di imposta di cui al comma 1, si applica anche ai consumi di gasolio per il riscaldamento di fabbricati produttivi».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 241 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-*

*mica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## **7.8**

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LEZZI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare ulteriori misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca.»

---

### **7.0.1**

CALIGIURI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Misure per la valorizzazione energetica e agronomica degli scarti alimentari provenienti da Distretti agroalimentari, Distretti del Cibo e Consorzi di tutela)*

1. Dopo l'art. 216-ter del D.Lgs. 152 del 2006 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 216-quater.**

*(Impianti di digestione anaerobica termofila)*

1. Ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di digestione anaerobica termofila, ancorché realizzati senza preventiva autorizzazione integrata ambientale o comunque senza preventiva abilitazione ai sensi della Parte IV del presente decreto, e situati all'interno di un Consorzio di tutela individuato ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 aprile 2000, di un Distretto agro-alimentare di qualità tra quelli individuati dal D.Lgs. n.228/01 o di un Distretto del Cibo ai sensi della legge 205 del 27 dicembre 2017, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sono abilitati al recupero e trattamento dei rifiuti biodegradabili, compresi i fanghi biologici, prodotti dalle imprese associate e appartenenti ai suddetti enti.

2. Le imprese titolari dell'impianto di digestione anaerobica termofila di cui al comma precedente intraprendono l'esercizio delle operazioni di

recupero dei rifiuti sopra menzionati, previa comunicazione di inizio attività resa all'attività provinciale territorialmente competente e senza preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del presente decreto.

3. La comunicazione è accompagnata da una relazione dalla quale risultino:

a) le attività di recupero che si intendono svolgere;

1) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento nel quale i rifiuti conferiti sono destinati ad essere recuperati;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti conferibili presso l'impianto;

3) le quantità massime di rifiuti conferibili;

4) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. L'autorità provinciale competente iscrive dette imprese in un'apposita sezione del registro di cui all'articolo 216, comma 3, entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, dandone notizia all'impresa iscritta, che potrà così intraprendere l'esercizio delle attività di recupero comunicate.

5. In caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui ai commi precedenti, l'autorità competente potrà disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

6. La comunicazione all'autorità provinciale competente deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

7. I prodotti ottenuti al termine del processo di digestione anaerobica termofila di cui ai commi precedenti sono equiparati ai fertilizzanti di origine chimica quando sono ottenuti dalla digestione anaerobica termofila di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, e sono impiegati secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, di cui al terzo periodo del comma 2, art. 21 del decreto-legge 21 marzo, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51."».

---



**7.0.2**

BERGESIO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Misure per la valorizzazione energetica e agronomica degli scarti alimentari provenienti da Distretti agroalimentari, Distretti del Cibo e Consorzi di tutela)*

1. Dopo l'articolo 216-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere il seguente:

**"Art. 216-quater.**

*(Impianti di digestione anaerobica termofila)*

1. Ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di digestione anaerobica termofila, ancorché realizzati senza preventiva autorizzazione integrata ambientale o comunque senza preventiva abilitazione ai sensi della Parte IV del presente decreto, e situati all'interno di un Consorzio di tutela individuato ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 aprile 2000, di un Distretto agro-alimentare di qualità tra quelli individuati dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 o di un Distretto del Cibo ai sensi della legge 205 del 27 dicembre 2017, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sono abilitati al recupero e trattamento dei rifiuti biodegradabili, compresi i fanghi biologici, prodotti dalle imprese associate e appartenenti ai suddetti enti.

2. Le imprese titolari dell'impianto di digestione anaerobica termofila di cui al comma precedente

intraprendono l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti sopra menzionati, previa comunicazione di inizio attività resa all'attività provinciale territorialmente competente e senza preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del presente decreto.

La comunicazione è accompagnata da una relazione dalla quale risulterà:

- a) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- b) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento nel quale i rifiuti conferiti sono destinati ad essere recuperati;
- c) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti conferibili presso l'impianto;
- d) le quantità massime di rifiuti conferibili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

L'autorità provinciale competente iscrive dette imprese in un'apposita sezione del registro di cui all'articolo 216, comma 3, entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, dandone notizia all'impresa iscritta, che potrà così intraprendere l'esercizio delle attività di recupero comunicate.

3. In caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui ai commi precedenti, l'autorità competente potrà disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. La comunicazione all'autorità provinciale competente deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

4. I prodotti ottenuti al termine del processo di digestione anaerobica termofila di cui ai commi precedenti sono equiparati ai fertilizzanti di origine chimica quando sono ottenuti dalla digestione anaerobica termofila di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, e sono impiegati secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, di cui al terzo periodo del comma 2, art. 21 del decreto-legge 21 marzo, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51"».

### 7.0.3

CALIGIURI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Misure per la flessibilità energetica delle imprese del comparto del rendering)*

1. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico e del contesto geopolitico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per gli anni 2022 e 2023 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), del Regolamento CE n. 1069/2009:

a) sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda – Titolo III-bis, Art. 29-nonies (Mo-

difica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

*b)* sono autorizzati ad utilizzare, per usi industriali, un prodotto energetico uguale o diverso da quelli autorizzati nella licenza rilasciata dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise – T.U.A.), nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

i. che il prodotto energetico sia ricompreso nell’elenco di cui all’articolo 21 del T.U.A.;

ii. che il prodotto energetico sia ricevuto ad accisa assolta;

iii. che il prodotto energetico sia consumato per usi propri dell’esercente;

iv. che venga inviata, entro quindici giorni dalla data prevista di utilizzo del prodotto energetico prescelto, una comunicazione (a mezzo PEC) all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli competente. Tale comunicazione deve contenere i dati anagrafici e societari del richiedente nonché le informazioni tecniche atte a descrivere l’intervento effettuato e le relative modalità di gestione.

2. Quanto previsto alla lettera *b)* del comma 1 vale anche per soggetti che non sono titolari di una licenza per l’esercizio di un deposito fiscale, per una capacità massima pari a 200 metri cubi di prodotto energetico. In quest’ultimo caso, a seguito dell’invio della comunicazione di cui alla precedente lettera *b)* punto iv, l’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli rilascia, entro il termine massimo di sette giorni, un codice ditta.

3. Il possesso del codice accisa o del codice ditta, nonché il rispetto delle condizioni previste alla lettera *b)* del comma 1 costituisce deroga ad ogni altro adempimento previsto dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare da quanto previsto agli articoli 23, 25 e 63 del medesimo provvedimento, abilitando i possessori al ritiro e all’utilizzo del prodotto energetico prescelto per un quantitativo massimo pari a 3.000 tonnellate. Tale quantitativo massimo potrà essere ritirato e utilizzato per un massimo di due volte per anno solare. L’utilizzo del prodotto prescelto sarà altresì autorizzato nel caso in cui sia dichiarato dall’Autorità Competente il livello di preallarme, allarme o di emergenza ai sensi dell’Allegato 2 al Decreto Ministeriale 18 dicembre 2019, per tutta la durata di tali periodi.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all’installazione, alla gestione e all’esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 1».

---

**7.0.4**

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

*(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico di persone in mare e in acque interne con navi minori)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in mare e nelle acque interne, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di carburante.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**7.0.5**

SBROLLINI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

*(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, alle imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### 7.0.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi da materiale da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di fornitura aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, con particolare riguardo al settore della cantieristica navale (Codice ATECO 30.11.02.), sono obbligate ad aggiornare i prezzi di aggiudicazione anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi a consumo per le valutazioni monetarie (indice FOI)».

---

#### 7.0.7

TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Credito d'imposta sulla carta e sulla distribuzione)*

1. All'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 aggiungere il seguente comma

"10. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate

le parole da: ‘Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile’ alle parole: ‘al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70’; al comma 3 dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogate le parole da: ‘Il credito d’imposta di cui al comma 1 non è cumulabile’ alle parole: ‘al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70’».

---

### **7.0.8**

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Moratoria finanziamenti PMI agricole e della pesca)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all’aumento dei costi energetici, all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono inserite le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **7.0.9**

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LA MURA, LEZZI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Contributo a fondo perduto in favore delle PMI agricole e della pesca)*

1. Al fine di compensare le esigenze di liquidità derivanti dagli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia e del gas naturale, è concesso un contributo a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **7.0.10**

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LA MURA, LEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Rifinanziamento cambiale agraria)*

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **7.0.11**

MALLEGGNI, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**Art. 8.****8.1**

ARRIGONI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1, le parole: «20 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2022»;*

2. *Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.085,22 milioni di euro per l'anno 2022 e in 93,64 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,82 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 43,

b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,82 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

g) quanto a 752,61 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

---



## 8.2

TOFFANIN

*Al comma 1 dopo le parole: «e fino al 20 settembre 2022» aggiungere le seguenti: «, e per il gas naturale usato per autotrazione a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022:».*

*Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 4° trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 8.3

TOFFANIN

*Al comma 1, dopo le parole: «e fino al 20 settembre 2022» aggiungere le seguenti: «, e per il gas naturale usato per autotrazione a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022:».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 4° trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 8.0.1

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

1. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

---

**8.0.2**

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. È istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico un Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**Art. 9.****9.1**

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LEZZI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, i maggiori oneri di gestione delle imprese di trasporti che operano in regime di libero mercato dovuti all'incremento esponenziale del costo dei carburanti, le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, paragrafo 11-*sexies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a due milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;

b) *al comma 8 sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi precedenti»;*

c) *al comma 9 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi precedenti».*

---

**9.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Inclusione Aziende TPL tra le Imprese energivore e a forte consumo di gas naturale)*

All'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Tra le imprese considerate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 di cui al comma 1 sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale".

All'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Tra le imprese considerate al comma 2, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale"».

**9.0.2**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BERGESIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Misure in materia di materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.";

b) il terzo comma è abrogato.».

---

### 9.0.3

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)*

1. All'articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "20 per cento" sono sostituite con "28 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.000.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 9.0.4

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)*

1. All'articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "20 per cento" sono sostituite con "28 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.000.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**9.0.5**

PERGREFFI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto)*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'incremento del prezzo dei carburanti, ed incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-decies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 77,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**9.0.6**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Promozione del bioidrogeno per i trasporti sostenibili)*

1. Al fine di promuovere nel settore trasporto, accanto al biometano e ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, l'implementazione di progetti di bioidrogeno, combustibile e carburante gassoso originato dalle biomasse, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

– all'articolo 2 comma 1 dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "lettera *dd*-bis) 'bioidrogeno': idrogeno appartenente alla famiglia dei biogas comunque originato dalla biomassa";

– l'articolo 11 comma 2 le parole dopo "possibilità di estensione del predetto incentivo tariffario" sono sostituite dalle seguenti "ad altri biogas, in particolare il bioidrogeno e anche alla produzione di combustibili e carburanti gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica";

– all'articolo 39 comma 1 alle lettere *a*) e *b*) la parola: "biogas" è sostituita con le parole: "i biogas";

– all'articolo 39, comma 3, alla lettera *a*) la parola: "biogas" è sostituita con le parole: "i biogas" e alla lettera *b*) le parole: "del biogas" sono sostituite con le parole: "dei biogas";

- all'articolo 39, comma 5, alla lettera *a*) le parole: "il biogas" sono sostituite con le parole: "i biogas";
  - all'articolo 39, comma 7, le parole: "del biogas" sono sostituite con "dei biogas"».
- 

### 9.0.7

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di sport)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il 2022, pari a 50 milioni di euro, sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

---

### 9.0.8

MARINO, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto merci)*

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitano l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato, e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549, e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui all'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015,

con riferimento ai criteri previsti dall'articolo 39 del Regolamento UE n. 952/2013, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'ap-puramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549, è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "nonché i centri di assistenza doganale"».

---

### 9.0.9

BERNINI, CRAXI, PAPTAEU, SCHIFANI, TOFFANIN, DAMIANI, SCIASCIA, PEROSINO, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GIRO, Alfredo MESSINA, PAGANO, PAROLI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI, VONO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle attività di pesca professionale delle Isole Pelagie e di Pantelleria)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nei porti marittimi dei Comuni di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 750.000 euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel periodo da febbraio 2022 fino a ottobre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione delle navi adibite alla pesca professionale iscritte all'ufficio Circondariale marittimo di Lampedusa e Linosa e all'Ufficio Circondariale di Pantelleria. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo e le relative modalità di rendicontazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 750.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## Art. 10.

### 10.1

STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In coerenza con il quadro delineato dal presente articolo, nei casi di applicazione dell'articolo 211 di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al di fuori dei transiti tra le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito.».

---

## Art. 11.

### 11.1

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La presente disposizione non si applica alle imprese agricole».

### 11.2

CALIGIURI, TOFFANIN

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le imprese agricole sono escluse da tale disposizione».

---



**11.3**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Al comma 1, dopo le parole: «è prorogata al 30 giugno 2023» sono aggiunte in fine le seguenti: «Per il periodo di proroga che va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, il prezzo di riferimento di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato».*

*Conseguentemente, dopo l'allegato 2 aggiungere il seguente:*

ALLEGATO 3

Tabella 1 Prezzi di riferimento in E/MWh per ciascuna zona di mercato

CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
63	62	63	65	78	60

**11.4**

GALLONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti."».

**11.5**

STEGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:*

«7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al

gruppo societario. Le modifiche introdotte dal presente comma si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applicano anche ai produttori appartenenti a un gruppo societario le disposizioni dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, precedentemente vigenti»;

b) dopo il comma 7-*ter*, inserire il seguente:

«7-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma 7-*bis*.».

## 11.6 (testo 2)

MANCA, MISIANI, D'ALFONSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, capoverso 7-*ter*, le parole: «I contratti stipulati prima del 5 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2023»;

b) al comma 2, dopo il capoverso 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

«7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-*bis* non si applicano agli impianti di proprietà di PMI, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il comma 2-*septies* dell'art. 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dai seguenti:

"2-*septies*. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»;

d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Ai fini di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e la crisi energetica a seguito del conflitto Russia-Ucraina sono formalmente riconosciute come eventi eccezio-

nali e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

4-ter. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dagli eventi di cui al comma 4-bis, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2022, dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56. Conseguentemente i termini di cui al citato articolo 56 sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022.

4-quater. La moratoria di cui al presente articolo non rileva ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa.

4-quinquies. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

---

## 11.6

MANCA, MISIANI, D'ALFONSO, LAUS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, capoverso 7-ter, le parole: «I contratti stipulati prima del 5 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «I contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2023»;*

b) *al comma 2, dopo il capoverso 7-ter, è aggiunto il seguente:*

«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di PMI, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.»;

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il comma 2-septies dell'art. 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dai seguenti:

"2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a

falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

*2-octies.* Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni."».

---

### 11.7

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 2, capoverso «7-ter», le parole: «i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2023».*

---

### 11.8

BOCCARDI, TOFFANIN

*Al comma 2, dopo il capoverso «7-ter», aggiungere il seguente:*

*«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di PMI, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.».*

---

### 11.9

EVANGELISTA

*Al comma 2, dopo il capoverso «7-ter», aggiungere il seguente:*

*«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di PMI, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.».*

---

**11.10**

CALIGIURI, TOFFANIN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa onnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

---

**11.11**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa onnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

---

**11.12**

MONTANI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, BERGESIO, FUSCO, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Il comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nelle aree e negli edifici inerenti strutture turistiche e termali nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), ovvero nuovi impianti idroelettrici atti a consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi"».

**11.13**

MONTANI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Il comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti foto-

voltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

---

#### 11.14

EVANGELISTA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

---

### 11.15

TOFFANIN

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«5. Il comma 2-*septies* dell'art. 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dai seguenti:

"2-*septies* Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-*octies* Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma I dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni."».

---

### 11.16

PRESUTTO, VACCARO

*Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:*

«4-*bis*. Il comma 2-*septies* dell'art. 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

"2-*septies*. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma I



dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per gli impianti di cui al presente comma, ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trovano applicazione le modalità previste dal comma I dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni"».

---

### 11.17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:*

«4-*bis*. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 dopo le parole: "di strutture turistico e termali" inserire le seguenti: "e su coperture piane e/o falde delle dette strutture,".

4-*ter*. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 aggiungere, in fine, i seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi"».

---

### 11.18

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-*bis*. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali

dei loro prezzi, è prorogato all'8 ottobre 2023 il termine ultimo, precedentemente fissato all'8 ottobre 2022 a seguito delle disposizioni del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per entrare l'entrata in esercizio e l'accesso alle tariffe di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, per tutti gli impianti che rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto ministeriale, a prescindere dal bando assegnatario».

---

### 11.0.1

STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN\_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

---

#### Art. 12.

### 12.0.1 (testo 2)

COMINCINI, PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 21, ai fini della determinazione del valore della partecipazione da liquidare, non si tiene conto dei beni destinati al servizio pubblico e devolvibili al termine della concessione"».

---

**12.0.1**

PARRINI, COMINCINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Al fine di fronteggiare l'incremento dei costi derivanti dall'acquisto dei carburanti e di garantire la continuità del servizio svolto dalle ambulanze adibite al trasporto di emergenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, agli acquisti di carburante per lo svolgimento del predetto servizio si applicano, nel limite massimo di spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022, le agevolazioni previste dal punto 5 della Tabella A di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'uso autotrazione del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (AREERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative a tutti gli oneri accessori al prezzo della materia prima gas presenti nelle fatture del medesimo gas. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato fondo bombole metano di cui agli articoli 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al comma 55-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;"

5. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi

dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.

6. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

7. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 21, ai fini della determinazione del valore della partecipazione da liquidare, non si tiene conto dei beni destinati al servizio pubblico e devolvibili al termine della concessione".

8. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

All'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

9. In deroga al comma 4 dell'articolo 6, ai oggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

10. Ai maggiori oneri di cui ai commi 8 e 9, valutati in 1.105,6 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 835 milioni di euro relativi al comma 8 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 9, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della cassa per i servizi energetici e ambientali».

---

## 12.0.2

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono ag-

giunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### 12.0.3

ARRIGONI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, *swap* e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico"».

---

### 12.0.4

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

1. Ai centri riabilitativi in regime ambulatoriale accreditati e a contratto presso le Regioni, gestiti da enti del Terzo settore no profit, che utilizzano e gestiscono piscine riscaldate per la fisioterapia e riabilitazione in acqua, che abbiano subito nel primo semestre 2022 un incremento del costo per le spese energetiche superiore al 30 per cento del corrispondente costo riferito al medesimo semestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a par-

ziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energetica, un contributo straordinario complessivo di euro 500.000 per l'anno 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra gli aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contributo è erogato entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 12.0.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

---

### 12.0.6

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)*

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza fino a 20 MW" e le parole: "fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche per le fattispecie a cui risultino applicabili, il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione"».

---

#### 12.0.7

BORGHESI, MONTANI, BAGNAL, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 9, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "solo per intero" sono soppresse».

---

#### 12.0.8

ARRIGONI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento com-



plessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.", sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 12.0.9

DAMIANI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale)*

All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)*, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

*b)* alla lettera *b)*, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto"».

---

### 12.0.10

CONZATTI, MARINO, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)*, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

*b)* alla lettera *b)*, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto"».

---

### 12.0.11

BAGNAI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR,  
TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)*, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

*b)* alla lettera *b)*, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto"».

---

**12.0.12**

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)*

1. All'articolo 121, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi"».

---

**12.0.13**

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***("Remissione in bonis" e comunicazioni di opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali)*

1. Alla comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.».

---

**12.0.14**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2021, di cui all'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 settembre 2022, oppure attraverso rateizzazione del pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2022, della seconda rata entro il 31 ottobre 2022, della terza rata entro il 30 novembre 2022 e della quarta rata entro il 31 dicembre 2022.».

---

### 12.0.15

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-*bis*.**

*(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo la parola: "ferrosi", inserire le seguenti "inclusi i rottami di lega di nickel";

b) Al comma 2, dopo le parole: "una informativa completa dell'operazione" aggiungere le seguenti: "che riporti tutti i dati relativi ai materiali oggetto dell'operazione medesima inclusi gli indirizzi dei siti di deposito, i titoli autorizzativi dei soggetti coinvolti nella operazione, i dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati, la data di uscita dal territorio italiano e la dogana di transito.",

c) Al comma 4, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022"».

---

**12.0.16**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Ulteriori misure di sostegno alle imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva, le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, di cui al c.c. 2135, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° settembre 2022 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2023;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2023, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2023 è sospeso sino al 31 dicembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le Imprese di cui al c.c. 2135 le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

3. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dalla integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.

4. L'articolo 19 della legge 20 maggio 2022, n. 51. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è così modificato:

1) al comma 1, dopo le parole: "possono essere rinegoziate e ristrutturare" inserire le seguenti: ", dietro comunicazione delle stesse imprese," e aggiungere in fine le seguenti parole: "di cui uno di pre-ammortamento";

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 12.0.17

FERRERO, BERGESIO, FUSCO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire, il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese del settore termale)*

1. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° giugno 2022 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2023;

b) per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2023, alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 30 giugno 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna

formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 non sono inoltre dovute dalle imprese termali:

a) la seconda rata per il 2022 dell'imposta municipale sui rifiuti (Ta.Ri) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147;

b) la seconda rata per il 2022 dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

4. L'esenzione di cui al comma precedente, lettera b) e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico – ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile – seppur formalmente differenti – coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

5. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, numero 21 convertito con la legge di conversione 20 maggio 2022, n.51, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8, a condizione che negli stessi si svolgano le attività di cui al codice ATECO 96.04.20".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**12.0.18**

ROMEO, BAGNAI, SIRI, MONTANI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi, per sostenere il potere di acquisto di quelle categorie di cittadini che più hanno subito le ripercussioni dell'attuale crisi economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, l'aliquota di cui alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è azzerata.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.108 milioni di euro per l'anno 2022 e 3.832 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

**12.0.19**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, CORTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al fine di allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai pellet con le aliquote applicate agli altri combustibili, al numero 98) della tabella A, parte III, dell'Allegato al decreto del Presidente della



Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 83 milioni di euro da decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 12.0.20

EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n.190 sopprimere le parole: "esclusi i pellet";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica.».

---

### 12.0.21

TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

---

**12.0.22**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI SOCIALI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 12-bis.

*(Finalità e campo di applicazione)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 12-ter.

*(Definizione)*

1. Per "retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

Art. 12-*quater*.

*(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)*

1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 12-*ter*, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 12-*ter*.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 12-*quinquies*.

*(Contratti collettivi scaduti o disdettati)*

1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

Art. 12-*sexies*.

*(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)*

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 12-*ter*, comma 1, di seguito deno-

minata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

3. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma i dell'articolo 12-ter;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 12-ter;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 12-quater.

4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma i dell'articolo 12-ter è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 12-septies.

*(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)*

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12-*octies*.*(Repressione di condotte elusive)*

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12-*nonies*.*(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità di cui al presente Capo.

Art. 12-*decies*.*(Disposizione transitoria)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza».

---

**Art. 13.****13.1**

PACIFICO

*Al comma 4, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».*

---

**13.2**

PACIFICO

*All'articolo 13, comma 4, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».*

---

**13.0.1**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Ulteriori disposizioni a sostegno delle imprese agricole danneggiate da eventi avversi)*

1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "ad ogni effetto di legge," inserire le seguenti: ", ivi compresi quelli fiscali,"».

---

**13.0.2**

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ROMEO, MIRABELLI, ZAFFINI, MODENA, GRIMANI, BERGESIO, TRENTACOSTE, VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 13-bis.**

*(Nomina del Commissario straordinario per il contrasto e la prevenzione della siccità)*

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio di Ministri del 4 luglio 2022 ed esteso con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022 al fine di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitiga-

zione e alla prevenzione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, nonché per assicurare per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto delle situazioni emergenziali nel settore idrico connesse alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13 ter. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023.

2. Il Commissario può avvalersi di subcommissari nominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i Presidenti delle Regioni interessate;

3. Gli eventuali compensi del Commissario, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Restano ferme, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuite ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I Commissari straordinari di cui al primo periodo provvedono a trasmettere al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, entro 1130 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione in ordine alle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

### **Art. 13-ter.**

#### *(Funzioni del Commissario straordinario)*

1. Il Commissario straordinario di cui al precedente articolo:

a) individua, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali e con le regioni, gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità;

b) coordina e sovrintende le attività di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al

fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

*c)* assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuati per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi, anche assicurando il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative occorrenti;

*d)* predispone ed adotta, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno o più piani straordinari degli interventi di cui alla lettera *b)*, privilegiando quelli di rilevanza interregionale, quelli finalizzati alla sicurezza sismica e idraulica ovvero quelli immediatamente cantierabili, nonché i piani finalizzati alla verifica dello stato manutentivo e di funzionalità delle infrastrutture esistenti; in fase di prima applicazione, il Commissario straordinario individua, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, almeno quindici interventi prioritari da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, compresi quelli riguardanti i laghi in stato di sofferenza idrica con elevato abbassamento delle acque;

*e)* adotta i piani stralcio previsti dall'articolo 1, comma 516-ter, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

*f)* definisce criteri omogenei per l'adozione da parte delle Autorità di bacino delle misure di pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse previste dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

*g)* verifica l'adozione da parte delle regioni delle norme e delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

*h)* verifica lo stato di attuazione dei programmi degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;

*i)* riceve dall'ente di governo d'ambito, con cadenza semestrale, i risultati dei controlli previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e segnala le inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal medesimo articolo 152;

*l)* esercita le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

*m)* adotta, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome interessate, provvedimenti previsti dall'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

*n)* promuove la predisposizione di piani, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per le finalità di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



o) effettua le segnalazioni e propone l'adozione degli interventi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 525, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunicandoli al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

p) svolge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla presente disposizione, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 525, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di perdurante inerzia o inadempimento da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi.

q) in ragione della particolare gravità in cui versano alcuni laghi, in particolare il lago Trasimeno, può disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione.

2. I piani degli interventi adottati dal Commissario straordinario, ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), individuano, per ciascun intervento identificato con il codice unico di progetto (CUP), il costo complessivo a carico delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ivi compresi la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché per lo svolgimento dei compiti e le funzioni di cui alla lettera p) del medesimo comma 1, il Commissario straordinario può provvedere a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché di quelli previsti dalla lettera p) del medesimo comma 1, il Commissario straordinario assume le funzioni di stazione appaltante.

4. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del citato comma 1 ovvero lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera p) del medesimo comma 1, al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedendo all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche mediante specifici protocolli operativi per l'appli-

cazione delle migliori pratiche. Per le medesime finalità, nonché per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare e viene determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi previsti da dette convenzioni e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento della struttura

commissariale, per la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d*) ed *e*) del citato comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera *p*) del medesimo comma 1, nonché delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alla contabilità speciale. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale di una di una struttura commissariale, composta da venti unità di personale, di cui una di livello dirigenziale generale e due di livello dirigenziale non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale di cui al presente comma è individuato tra il personale di molo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, che, viene collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, nonché per il necessario supporto tecnico, Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, non-

ché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite di spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

8. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 dicembre 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una dettagliata relazione in ordine alle attività di cui comma 1, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1, nonché delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

9. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 13.0.3

CALIGIURI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Misure di sostegno per la produzione agricola)*

1. In considerazione della situazione economica determinatasi, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, dal perdurare della crisi idrica e degli eventi climatici estremi, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del Covid.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, calcolati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.».

---

## Art. 14.

### 14.1

MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole:* «di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti

di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.».

*Conseguentemente, al comma 4, eliminare le parole: «a partecipazione interamente pubblica» e al comma 5 sostituire le parole: «Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica» con le seguenti: «L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., nell’ipotesi».*

---

## Art. 15.

### 15.0.1

AIMI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

1. All’articolo 147 del Codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano gestito l’intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affidamento a gestori terzi;

b) le gestioni del servizio idrico in fauna autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti."».

---

**15.0.2**

BERGESIO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione è conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

4. Al numero 22 dell'allegato 3, tabella 2.1 "correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali" del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le parole: "non sono ammessi fanghi di depurazione" sono abrogate.».

---

**15.0.3**

BERGESIO, FERRERO, BRUZZONE, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. In relazione ai maggiori costi operativi per il completamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario alla peste suina africana sul territorio della regione Piemonte, all'articolo 2, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.790.000 euro"».

*Conseguentemente, il comma 2-quinquies, dell'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, per l'importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, per l'importo residuo pari a 1.790.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 II Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

*Conseguentemente, al titolo del Capo II, dopo le parole: «all'emergenza idrica», inserire le seguenti: «e per il contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana».*

**15.0.4**

L'ABBATE, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Misure per potenziare gli investimenti idrici nel Sud Italia)*

1. In considerazione della situazione di criticità che si è determinata nel settore idrico nazionale per effetto del recente fenomeno di siccità, al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché al fine di completare il processo di li-

quidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma n sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

d) al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

e) al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10"».

---



**15.0.5**

AUDDINO, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Obbligo di installazione di riduttori di flusso)*

1. A partire dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio dotare i rubinetti degli edifici di proprietà pubblica e privata di nuova costruzione di riduttori di flusso d'acqua.

2. Entro il 30 giugno 2023 è obbligatorio l'adeguamento degli edifici preesistenti di proprietà pubblica e privata all'obbligo di installazione dei riduttori di flusso d'acqua sui rubinetti».

---

**Art. 16.****16.1**

ROMEIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni», con le seguenti: «di 900 milioni di euro, da destinare per 850 milioni di euro in favore dei comuni».*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari a 400 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 900 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 43, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari a 1.730 milioni» con le seguenti: «1.230 milioni».*

b) *all'Allegato 1, sopprimere le voci riferite alla missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali e programma 23.1 Fondi da assegnare.*

---

**16.2**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, le parole da: «400 milioni di euro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni di euro, da destinare per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 100 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.»;*

b) *al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalle parole: «uno o più decreti» e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 ottobre 2022».*

*Conseguentemente, al comma 2, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «800 milioni di euro» e dopo la lettera f) è inserita la seguente:*

*«f-bis) quanto a 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».*

---

### 16.3

PEROSINO, TOFFANIN

*Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «enti interessati» sono aggiunte le seguenti: «, che limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti deve tenere conto della superficie degli stessi e del numero di abitanti».*

---

### 16.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 136, le parole: "entro otto mesi decorrenti dalla" sono sostituite con le seguenti: "entro il 15 dicembre di ciascun anno di riferimento dello stanziamento delle risorse";*

*b) al comma 136-bis, le parole: "Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte", sono sostituite con le seguenti: "Le regioni possono revocare in tutto o in parte i contributi sulla base dei procedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse"».*

---

**16.5**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire le parole: «28 febbraio 2023» con le seguenti: «31 marzo 2023»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:*

«6-bis. I comuni di cui al precedente comma, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche al rimborso dei debiti finanziari»;

c) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:*

«9-bis. I comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno deliberato sino a tutto il 2021 i bilanci di previsione entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, approvano il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e la disapplicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio».

---

**16.6**

FARAONE, EVANGELISTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;*

b) *dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. I comuni di cui al precedente comma, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 anche al rimborso dei debiti finanziari»;

c) *dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

«9-bis. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni

definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e la disapplicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio"».

---

## 16.7

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione provvedono a ricostituire lo stesso in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-ter. Il fondo anticipazioni di liquidità ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-bis è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6-quater. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 6-bis, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-quinquies. Il comma 6-quater si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-bis che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

6-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione annua di 3 milioni dal 2023 al 2025, in favore dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore

a 100.000 abitanti, in regola con l'approvazione dei documenti contabili alla data del 30 giugno 2022, che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 6-*bis*, determinato sulla base della base dei rendiconti 2021 e 2022 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023. Il fondo di cui al primo periodo è destinato anche agli enti locali di cui al comma 6-*bis* che hanno ricostituito il fondo anticipazione di liquidità in sede di rendiconto 2021, da ripartire in considerazione del maggiore disavanzo determinato sulla base dei rendiconti 2020 e 2021 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023.

6-*septies*. Il fondo di cui al comma 6-*sexies* è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. Sono esclusi dal riparto i comuni che hanno beneficiato del contributo concesso ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

---

## 16.8

EVANGELISTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022».

---

## 16.9

EVANGELISTA

*All'articolo, dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-*bis*. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che ab-

biano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

8-ter. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

8-quater. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico».

---

## 16.10

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente*

«9-bis. Le somme attribuite dallo Stato alla regione Sicilia per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e stimate in 405 milioni di euro, sono destinate nell'esercizio 2022, quale compensazione e anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

a) 95 milioni di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

b) 30 milioni di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

c) 280 milioni di euro per garantire le finzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei comuni di Palesino e Catania, nonché degli altri comuni siciliani, sulla base della popolazione residente».

---

**16.11**

Giuseppe PISANI, VANIN, CROATTI

*Dopo il comma 9, aggiungere, infine, il seguente:*

«9-bis. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021"».

---

**16.12**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:*

«9-bis. Le somme attribuite dallo Stato alla regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022, quale compensazione, quale anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

– 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

– 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

– 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente».

---

**16.13**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per il rinnovo

dei contratti della dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

**16.14**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

---

**16.15**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 21, ai fini della determinazione del valore della partecipazione da liquidare, non si tiene conto dei beni destinati al servizio pubblico e devolvibili al termine della concessione."».

---

**16.16**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis: Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro dei provvedimenti annuali di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.";

b) alla lettera *d*-sexies, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, su proposta della Com-



missione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro dei provvedimenti annuali di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento degli asili nido comunali.";

c) alla lettera *d-octies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;"».

---

#### 16.17

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*: All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" con le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."».

---

#### 16.18

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, LA MURA, NUGNES

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Al fine di supportare economicamente i Comuni, contribuendo alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il contributo giornaliero per ospite, erogato dal Ministero dell'Interno tramite le Prefetture, è stabilito nella misura massima di 60,00 euro, IVA inclusa».

---

**16.19**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

---

**16.20**

GALLONE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«10. Le risorse residue e non utilizzate derivanti dalle misure di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, possono essere impiegate dai Comuni per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas metano a favore di cittadini e imprese in difficoltà.».

---

**16.21**

STEGER

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV".».

---

**16.22**

LANNUTTI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV".».

---

**16.23**

LANNUTTI, ANGRISANI, LEZZI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV".».

**16.0.1**

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Nomina Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Palermo)*

1. Al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo e le connesse esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, il Sindaco di Palermo è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Palermo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Sicilia, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da

quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Sicilia si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Sicilia, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 16.0.2

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

*(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)*

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i Comuni percettori del canone di cui al comma 831 della legge n.160 del 2019, nonché gli altri enti territoriali, comunicano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'Agenzia del Demanio, ai fini della realizzazione della banca dati di cui al comma 2, le informazioni relative al concessionario e alle opere già rea-

lizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di istituzione della banca dati di cui al comma 2, i Comuni e gli altri enti territoriali trasmettono all'Agenzia del Demanio le informazioni relative al concessionario, alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di loro realizzazione.

2. L'Agenzia del Demanio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, realizza e gestisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la banca dati nazionale delle occupazioni permanenti del sottosuolo di cui al comma 1, anche con la collaborazione con la Sogei. L'Agenzia del Demanio, ai fini di cui al presente articolo, sottoscrive un'apposita convenzione con l'Arera e IAG-COM per la verifica della banca dati realizzata con le informazioni trasmesse dai comuni e dagli altri enti territoriali. La banca dati è aggiornata con cadenza periodica sulla base delle comunicazioni effettuate dai Comuni e dagli altri enti territoriali. L'Agenzia del demanio mette a disposizione dei Comuni, delle province, delle Regioni e delle Città metropolitane e degli utenti e dei soggetti che realizzano opere delle stazioni appaltanti nel sottosuolo le informazioni contenute nella banca dati».

---

### 16.0.3

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Nomina Commissario straordinario per il rifacimento della SP 28 in Provincia di Enna)*

1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, gli interventi di rifacimento della strada provinciale 28 (EN), nota come "Panoramica", il Sindaco di Enna è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il rifacimento della strada provinciale 28.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

4. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario provvede agli adempimenti di cui al comma 2 con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

#### 16.0.4

FENU, VANIN, L'ABBATE, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna)*

1. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2022-2024, a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 55.673 per l'anno 2022, e ad euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.050 euro per l'anno 2022 e 100.200 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

---

**16.0.5**

CUCCA, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 8, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)*

1. L'articolo 8, lettera *d*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ai sensi del quale si riconosce, fra le entrate assegnate alla Regione Sardegna nel quadro delle quote dei tributi erariali riferiti alle imposte di fabbricazione, una compartecipazione sull'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati nella misura dei 9/10, si interpreta nel senso che siano ricompresi anche i prodotti petroliferi che siano stati prodotti nel territorio regionale e trasferiti dal produttore in depositi fiscali localizzati fuori dalla Sardegna e la cui imposta, per effetto del differimento, viene applicata e percetta fuori dalla Sardegna».

**16.0.6**

PAGANO, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Ulteriori misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)*

1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è incrementato per l'anno 2022 di 200 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite, entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

*a*) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi euro 100 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

*b*) una quota pari al restante 50 per cento, per complessivi euro 100 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: [https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?search\\_class%5B0%5D-cCOMU-NE8c opendata=yes](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D-cCOMU-NE8c opendata=yes);

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 300. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

---

### **16.0.7 (testo 2)**

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Le risorse residue e non utilizzate derivanti dalle misure di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nonché i relativi avanzi di amministrazione per l'anno 2022 possono essere impiegate dai piccoli Comuni di montagna per far fronte al rincaro dei costi delle utenze per il riscaldamento degli edifici comunali e per i cittadini e le imprese in difficoltà.».

---

### **16.0.7**

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Le risorse residue e non utilizzate derivanti dalle misure di solidarietà alimentare di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché i relativi avanzi di amministrazione per l'anno 2022 possono essere impiegate dai piccoli comuni di montagna per il pagamento delle utenze di gas metano a favore di cittadini e imprese in difficoltà.».

---



**16.0.8**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Norme in materia di Amministrazione difensiva)*

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi

rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni)».

---

## **Art. 17.**

### **17.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, realizzati prima degli eventi sismici"».

---

### **17.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, realizzati prima degli eventi sismici"».

---

### **17.3 (testo 2)**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2009 (USRA- USRC) sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione pri-

vata, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'otto per cento, così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza. Gli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2009 (USRA-USRC) rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

---

### 17.3

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2009 (USRA-USRC) sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'otto per cento, così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza. Gli uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2009 (USRA-USRC) rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata *post* sisma 2009».

---

### 17.4

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009».

---

**17.5**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro";

b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro";

c) al comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "il contributo di 500.000 euro di cui al precedente periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 34,5 milioni di euro per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole: «1.149,9 per l'anno 2023» con le seguenti: «1161,4 per l'anno 2023», le parole: «91,82 per l'anno 2024» con le seguenti: «103,32 per l'anno 2024, 11,5 per l'anno 2025».

b) al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«e) quanto a 34,5 milioni di euro a copertura degli oneri di cui all'articolo 17, comma 7-bis, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**17.6**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «1.149,9 per l'anno 2023» con le seguenti: «1.150,9 per l'anno 2023», le parole: «91,82 per l'anno 2024» con le seguenti: «91,82 per l'anno 2024, 1 per l'anno 2025».*

b) *al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«e) quanto a 3 milioni di euro a copertura degli oneri di cui all'articolo 17, comma 7-bis, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 17.7

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti commi:*

«7-bis. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

7-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025. Per le medesime finalità di cui al presente comma il comune dell'Aquila e gli altri comuni del cratere sismico 2009 sono autorizzati ad utilizzare i residui di spesa relativi alle precedenti annualità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter, valutati in 11,5 milioni di euro per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «1.149,9 per l'anno 2023» con le seguenti: «1.153,67 per l'anno 2023», le parole: «91,82 per l'anno 2024» con le seguenti: «95,59 per l'anno 2024, 3,96 per l'anno 2025».*

b) *al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«e) quanto a 11,5 milioni di euro a copertura degli oneri di cui all'articolo 17, comma 7-bis, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**17.8**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio"».

---

**17.9**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario,".

b) al secondo periodo, in fine, è inserito il seguente: ", nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà"».

---

**17.10**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno, inoltre, diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa"».

---

**17.0.1**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 17 comma 2 del decreto-legge 13 dicembre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (in *Gazzetta Ufficiale* 01/03/2021, n. 51), il termine del "30 settembre 2022" è sostituito con il termine del "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, dopo le parole: "Piani di ricostruzione." è aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente all'indicizzazione dei costi, il presente decreto si applica anche nei territori fuori dai centri storici e agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

3. All'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, dopo le parole: "della qualità abitativa." sono aggiunti i seguenti periodi: "I suddetti provvedimenti relativi all'indicizzazione dei costi, causate dal caro materiale, sono da applicarsi per i contributi concessi solo per le lavorazioni eseguite dal 1° luglio 2021 e fino al termine dei lavori nell'arco temporale concesso per l'esecuzione dei lavori, per variazioni (positive o negative) delle singole voci di elenco prezzi superiori al 10 per cento con riferimento al prezzario vigente al momento dell'esecuzione delle lavorazioni stesse".

4. Per i provvedimenti da emettersi l'indicizzazione dei costi viene conseguita incrementando del 30 per cento il contributo base per ciascuna Unità strutturale, come in precedenza determinato al comma 1 ed al comma 2.

5. Le indicizzazioni sono da applicarsi anche ai territori fuori dai centri storici e agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, coordinato con la legge di conversione n. 125 del 6 agosto 2015, il periodo: "anche in subappalto" è soppresso ed il periodo: "rapporti di parentela" è sostituito con il seguente: "legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio o diretti".

7. All'articolo 11, comma 7-bis del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, coordinato con la legge di conversione n. 125 del 6 agosto 2015, il periodo: "anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere" è sostituito con "anche agli immobili legittimi ricadenti all'interno del cratere sismico"».

---

**Art. 18.****18.1**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI

*Al comma 1, capoverso 9-bis, sopprimere le parole:* «Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare».

---

**18.2**

FERRARI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono".

3-ter. Il comma 402-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'Aifa il possesso del requisito dell'innovatività condizionata".

3-quater. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232," sono sostituite dalle seguenti: "esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400, 401 e 402-bis dell'articolo I della legge 11 dicembre 2016, n. 232,".

3-quinquies. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232," sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici inno-



vativi di cui, rispettivamente, ai commi 400, 401 e 402-*bis* dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232."»

---

## **Art. 19.**

### **19.0.1**

ERRANI, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Finanziamento del fondo regionale di protezione civile)*

1. Il "Fondo regionale di protezione civile" di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano"».

---

### **19.0.2**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo di valorizzare l'esperienza di servizio reso nel periodo di emergenza pandemica, nonché al fine di fronteggiare la persistente carenza di personale sanitario e superare il precariato del personale assunto a tempo determinato per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, possono, fino al 31 dicembre 2024, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non, che posseda i seguenti requisiti:

a) sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-*bis*,

commi 1 e 5, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione;

b) abbia maturato, al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell'azienda o dell'ente del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla lettera a) almeno trentasei mesi di servizio.

11-*quater*. Il Ministro della salute, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, ai fini di cui al comma 11-*ter*, adeguano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Linee di indirizzo di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Ai fini di cui al comma 11-*ter*, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano determinano il piano di fabbisogno del personale delle Aziende Sanitarie del proprio territorio, indicando la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione ottimale suddivisa per tipologia di personale sanitario, amministrativo e tecnico, anche con riferimento a nuove figure e competenze professionali, sulla base delle Linee di indirizzo di cui all'articolo 6-*ter*, come rideterminate ai sensi del comma 2 e nell'ambito del limite finanziario massimo autorizzato. Le Regioni assicurano l'ottimale distribuzione delle risorse umane sul territorio regionale, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale».

---

### 19.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262)*

1. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della crisi energetica, l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così modificato:

a) al comma 14-*quinqies* il secondo periodo è così sostituito: "In assenza e in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma.

Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità".

b) al comma 14-*septies*, il secondo periodo è così sostituito: "In assenza ed in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma. Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità".

2. Dall'esercizio 2022 le regioni a statuto ordinario, in alternativa alle modalità stabilite al comma 1, possono assolvere alla regolazione finanziaria con la rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto annualmente dell'importo previsto per ciascuna regione secondo gli ultimi dati previsti dai decreti di cui al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, per l'anno 2022 entro il 30 ottobre. Le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2022 al 2030, ciascuna secondo gli importi previsti dai decreti sopracitati. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In caso di incapienza del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 rispetto all'importo annuale dovuto dalla compensazione la Regione è tenuta a versare la differenza all'entrata del bilancio dello Stato (capo X-cap. 2368 - art. 06 con la causale "Compensazione tasse automobilistiche anno XXXX") entro il 31 marzo di ciascun anno, decorso il termine il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti».

**19.0.4**

DONNO, PRESUTTO, VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)*

1. Per garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), quale soggetto attuatore per i progetti di investimento previsti dalla Missione 6, Component 1, del PNRR, e dei compiti in materia di sanità digitale, attribuiti alla stessa Agenzia dall'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al Direttore generale dell'AGENAS non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sino alla conclusione delle menzionate attività del PNRR e comunque sino al 31 dicembre 2026».

---

**Art. 20.****20.1**

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai soggetti collocati a riposo precedentemente iscritti nelle gestioni IPOST, INPDAP, ENPALS è applicato il comma 15 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di contribuzione ridotta della metà a richiesta dell'interessato. Ai relativi oneri valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

**20.0.1**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Modifiche all'articolo 10 della legge 19 maggio 2022, n. 52)*

1. In considerazione della grave recrudescenza nel Paese del tasso di positività da Covid e delle sue varianti all'articolo 10, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, apportati le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1-*bis*, sostituire le parole: "è prorogata fino al 30 giugno 2022" con le seguenti: "è prorogata dal 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022";

*b)* al comma 1-*ter*, primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

*c)* al comma 2, sostituire le parole: "31 luglio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.

3. Al fine di assicurare anche per l'anno 2023, una adeguata tutela della salute dei lavoratori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 2 del presente articolo, il Ministro della salute, sentito il parere dei Ministri della pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali e della difesa, nonché sentite le associazioni sindacali e di tutela dei lavoratori fragili, maggiormente rappresentative a livello nazionale, con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, stabilisce, sulla base della valutazione del rischio sanitario relativo alla diffusione del Covid o delle sue varianti sul territorio nazionale, modifiche al proprio decreto in materia di individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto 4 febbraio 2022, nonché criteri di proroga delle date come sostituite dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, per ulteriori periodi successivi al 31 dicembre 2022, almeno di durata trimestrale, che possono protrarsi non oltre il 31 dicembre 2023.

4. Al fine di assicurare anche per l'anno 2023, una adeguata tutela della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori del settore privato che siano genitori di figli con età inferiore ad anni 14, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentite le associazioni sindacali e di tutela dei minori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce criteri di proroga della data come sostituita dalla lettera *c)* del comma 1, per ulteriori periodi successivi al 31 dicembre 2022, almeno di durata trimestrale che

possono protrarsi non oltre il 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

5 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere *a*) e *b*) e del comma 2, valutati complessivamente nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2022, e del comma 3 valutato complessivamente nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 20.0.2

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Norme in materia di previdenza integrativa)*

All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "ed integrativa";

*b*) al comma 13, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995."».

---

### 20.0.3

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 20-bis.**

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208/2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

**Art. 20-ter.**

*(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)*

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208/2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

**Art. 20-quater.**

*(Riscatto periodi non coperti da contribuzione)*

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2025".

**Art. 20-quinquies.**

*(Norme in materia di professioni sanitarie)*

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

2. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale».

---

**20.0.4 (testo 2)**

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Misure urgenti per il settore della cultura)*

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997", sono inserite le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario."

2. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "e il traduttore" sono soppresse.

3. Per il riconoscimento della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a coloro che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2021, è autorizzato l'utilizzo di quota parte, pari a 3 milioni di euro, delle somme di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 impegnate e non più dovute, per l'anno 2020.».

**20.0.4**

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di assegno ordinario di invalidità per i lavoratori dello spettacolo e di misure urgenti per il settore della cultura)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, gli anni 2020 e 2021 possono essere parzialmente o totalmente esclusi dal computo del quinquennio precedente la domanda, allorché la relativa contribuzione risulti versata o accreditata negli anni



immediatamente antecedenti per il tempo corrispondente al periodo escluso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 79.200 per l'anno 2022, euro 222.700 per l'anno 2023, euro 318.700 per l'anno 2024, euro 416.700 per l'anno 2025, euro 518.000 per l'anno 2026, euro 576.800 per l'anno 2027, euro 588.300 per l'anno 2028, euro 599.800 per l'anno 2029, euro 601.700 per l'anno 2030 e euro 613.800 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997", sono inserite le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario.".

4. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "e il traduttore" sono soppresse.

5. Per il riconoscimento della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a coloro che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2021, è autorizzato l'utilizzo di quota parte, pari a 3 milioni di euro, delle somme di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 impegnate e non più dovute, per l'anno 2020».

---

### 20.0.5

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributi del Fus, già assegnati per le associazioni residenti nei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contributi a saldo relativi agli anni 2011 e 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero della cultura – Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo, Servizio II Attività Teatrali – e non ancora liquidati in favore dell'Associazione Teatrale Abruzzese Molisana, riconosciuta quale ente morale, che esercita attività di distribuzione spettacoli di prosa, im-

possibilitata alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque concessi».

---

## Art. 21.

### 21.0.1

GARAVINI, FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

*(Rivalutazione dell'importo dell'Assegno Unico Universale per l'ultimo trimestre 2022)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in via eccezionale, con riferimento al riconoscimento del beneficio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, è riconosciuto un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che ai fini della rivalutazione degli importi dell'assegno per l'anno 2023, il beneficio è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 71 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43».

*Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17,20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17,20, 21, 21-bis, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.772,73 per l'anno 2022,»;

b) *sostituire le parole:* «a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «15.089,93 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 21.0.2

GALLICCHIO, VANIN, CROATTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 21-bis.

*(Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni)*

1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge."».

---

### 21.0.3

ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, CROATTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 21-bis.

1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**Art. 22.****22.1 (testo 2)**

MANCA, FERRARI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 9, le parole: "per il mese di giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per i mesi di giugno e luglio 2022".»;

*b) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 12, le parole: "la prestazione per almeno 50 giornate," sono sostituite dalle seguenti: "prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,"»;

*c) dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) al comma 14, le parole: "almeno 50 contributi giornalieri versati," sono sostituite dalle seguenti: "almeno un contributo giornaliero versato,";

*c-ter) al comma 15, le parole: "l'accredito di almeno un contributo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "la percezione di un reddito pari almeno ad un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233"».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «59,2 milioni» con le seguenti: «73,2 milioni», le parole: «61,2 milioni» con le seguenti: «85,2 milioni» e le parole: «30,3 milioni» con le seguenti: «54,3 milioni».*

---

**22.1**

MANCA, FERRARI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 12, le parole: "la prestazione per almeno 50 giornate," sono sostituite dalle seguenti: "prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,"»;

*b) dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) al comma 14, le parole: "almeno 50 contributi giornalieri versati," sono sostituite dalle seguenti: "almeno un contributo giornaliero versato,";

*c-ter) al comma 15, le parole: "l'accredito di almeno un contributo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "la percezione di un reddito pari almeno ad un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233"».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «59,2 milioni» con le seguenti: «79,2 milioni», le parole: «61,2 milioni» con le seguenti: «61,2 milioni» e le parole: «30,3 milioni» con le seguenti: «50,3 milioni».*

---

## 22.2

DE PETRIS, ERRANI

*Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

«d) al comma 9, le parole: "per il mese di giugno", sono sostituite dalle seguenti: "per i mesi di giugno e luglio". Agli oneri del presente comma, quantificati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199 L. 190/2014.».

---

## 22.3

DE PETRIS, ERRANI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«4. All'articolo 32, comma 12 del decreto-legge 50/2022 le parole: "la prestazione per almeno 50 giornate," sono sostituite da "prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,".

5. All'articolo 32, comma 14 del decreto-legge 50/2022 le parole: "almeno 50 contributi giornalieri versati," sono sostituite da "almeno un contributo giornaliero versato,".

6. All'articolo 32, comma 15 del decreto-legge 50/2022 le parole: "l'accredito di almeno un contributo mensile" sono sostituite da "la percezione di un reddito pari almeno ad un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233".

7. All'articolo 32, comma 18 del decreto-legge 50/2022 è abrogata la frase "L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da I a 16 del presente articolo"».

*Agli oneri del presente articolo, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199 L. 190/2014.*

---

**22.4**

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, a 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, primo periodo, le parole: "la prestazione per almeno 50 giornate," sono sostituite dalle seguenti: "prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,";

b) al comma 14, primo periodo, le parole: "almeno 50 contributi giornalieri versati," sono sostituite dalle seguenti: "almeno un contributo giornaliero versato,".

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**22.5**

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, CROATTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 32, comma 15, del decreto-legge 17 maggio 2022, 11. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "l'accredito di almeno un contributo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "la percezione di un reddito pari almeno ad un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.".».

---

**22.6**

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 32, comma 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, a 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo periodo è soppresso.».

---

**22.0.1**

CAUSIN, PACIFICO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 22-bis.**

*(Estensione in materia di tutele sociali a garanzia del diritto al lavoro in modalità "agile" per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)*

1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

**Art. 22-ter.**

*(Estensione in materia di tutele in favore dei lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)*

Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 01 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**Art. 22-quater.**

*(Estensione in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)*

Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2022.

**Art. 22-quinquies.**

*(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)*

Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute 04 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati idonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**Art. 22-sexties.**

*(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici)*

All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) al quarto periodo, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

**Art. 22-septies.**

*(Estensione delle tutele in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale)*

Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77 sono prorogate fino al 30 giugno 2023. Il lavoratore che ne faccia richiesta al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, deve essere sottoposto a visita



da parte del medico competente aziendale o del medico INAIL entro al massimo dieci giorni dalla richiesta medesima».

---

## 22.0.2

DE PETRIS, ERRANI, BINETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Tutele in favore dei lavoratori in condizione di fragilità)*

1. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 dicembre 2022.

2. Sono prorogate fino al 30 dicembre 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Fino al 31 dicembre 2022 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

4. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

5. Agli oneri del presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199 L. 190/2014».

---

**22.0.3**

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. La tabella C di cui all'allegato A al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 27 settembre 2020, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, il quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 'Triennio economico e normativo 2019-2021'" e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 'Triennio economico e normativo 2019-2021'», nonché, per l'indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate per effetto del presente decreto.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.».

**Tabella C**  
(prevista dall'articolo comma ...)

Allegato A

**Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio  
e mensile e dell'assegno di specificità del personale del  
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco  
a decorrere dal 01.01.2022**

**Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative**

**Ruolo dei vigili del fuoco**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>allievo vigile del fuoco</b>	19.616,05	5.607,00	-	-	-
<b>vigile del fuoco</b>	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
<b>vigile del fuoco esperto</b>	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
<b>vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale</b>	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
<b>vigile del fuoco coordinatore</b>	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
<b>vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale</b>	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

**Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>capo squadra</b>	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
<b>capo squadra esperto</b>	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
<b>capo reparto</b>	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
<b>capo reparto esperto con scatto convenzionale</b>	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

**Ruolo degli ispettori antincendi**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>ispettore antincendi</b>	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
<b>ispettore antincendi esperto</b>	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale</b>	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
<b>ispettore antincendi coordinatore</b>	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
<b>ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale</b>	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

**Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche**

**Ruoli delle specialità aeronaviganti**

**Ruolo dei piloti di aeromobile**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>pilota di aeromobile vigile del fuoco</b>	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
<b>pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto</b>	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
<b>pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale</b>	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
<b>pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore</b>	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
<b>pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale</b>	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
<b>pilota di aeromobile capo squadra</b>	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
<b>pilota di aeromobile capo squadra esperto</b>	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
<b>pilota di aeromobile capo reparto</b>	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
<b>pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale</b>	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
<b>pilota di aeromobile ispettore</b>	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
<b>pilota di aeromobile ispettore esperto</b>	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
<b>pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale</b>	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
<b>pilota di aeromobile ispettore coordinatore</b>	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
<b>pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale</b>	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

**Ruolo degli specialisti di aeromobile**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

**Ruolo degli elisoccorritori**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

### Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

#### Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale</b>	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

### Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>nautico di macchina vigile del fuoco</b>	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
<b>nautico di macchina vigile del fuoco esperto</b>	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
<b>nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale</b>	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
<b>nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore</b>	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
<b>nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale</b>	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
<b>nautico di macchina capo squadra</b>	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
<b>nautico di macchina capo squadra esperto</b>	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
<b>nautico di macchina capo reparto</b>	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
<b>nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale</b>	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
<b>nautico di macchina ispettore</b>	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
<b>nautico di macchina ispettore esperto</b>	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
<b>nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale</b>	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
<b>nautico di macchina ispettore coordinatore</b>	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
<b>nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale</b>	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

### Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>sommozzatore vigile del fuoco</b>	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
<b>sommozzatore vigile del fuoco esperto</b>	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

### Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

#### Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.825,15	3.564,60	51,99	79,23	98,79
operatore esperto	19.616,05	3.777,48	51,99	79,23	98,79
operatore esperto con scatto convenzionale	20.329,15	4.066,56	52,00	79,23	98,79
assistente	22.069,11	4.905,96	53,59	81,66	101,82
assistente capo con scatto convenzionale	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82

#### Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54



QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale</b>	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore logistico-gestionale coordinatore</b>	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale</b>	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

### Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>ispettore informatico</b>	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore informatico esperto</b>	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore informatico esperto con scatto convenzionale</b>	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore informatico coordinatore</b>	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale</b>	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

### Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>ispettore tecnico-scientifico</b>	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore tecnico-scientifico esperto</b>	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale</b>	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore tecnico-scientifico coordinatore</b>	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale</b>	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

### Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>ispettore sanitario</b>	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore sanitario esperto</b>	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale</b>	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>ispettore sanitario coordinatore</b>	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale</b>	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

### Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

#### Ruoli della banda musicale

##### Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>orchestrale</b>	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
<b>orchestrale esperto</b>	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
<b>orchestrale esperto con scatto con- venzionale</b>	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
<b>orchestrale superiore</b>	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>orchestrale superiore con scatto convenzionale</b>	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54

##### Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>Maestro direttore</b>	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
<b>Maestro direttore con primo scatto convenzionale</b>	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
<b>Maestro direttore con secondo scatto convenzionale</b>	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>Maestro direttore con terzo scatto convenzionale</b>	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>Maestro direttore con quarto scatto convenzionale</b>	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

##### Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>atleta</b>	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
<b>atleta con primo scatto convenzio- nale</b>	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
<b>atleta con secondo scatto conven- zionale</b>	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>atleta con terzo scatto convenzionale</b>	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
<b>atleta con quarto scatto convenzionale</b>	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54

### Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

#### Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>direttore</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>direttore vicedirigente</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

#### Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>primo dirigente</b>	43.847,80	20.525,30	-	-	-
<b>primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni</b>	47.220,74	20.525,30	-	-	-
<b>dirigente superiore</b>	47.220,74	26.282,24	-	-	-
<b>dirigente generale</b>	56.071,38	36.106,53	-	-	-

### Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

#### Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore logistico-gestionale</b>	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
<b>direttore logistico-gestionale</b>	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
<b>direttore vicedirigente logistico-gestionale</b>	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
<b>direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

**Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>primo dirigente logistico-gestionale</b>	43.847,80	20.525,30	-	-	-
<b>primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni</b>	47.220,74	20.525,30	-	-	-

**Ruolo dei direttivi informatici**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore informatico</b>	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
<b>direttore informatico</b>	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
<b>direttore vicedirigente informatico</b>	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
<b>direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
<b>direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

**Ruolo dei dirigenti informatici**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>primo dirigente informatico</b>	43.847,80	20.525,30	-	-	-
<b>primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni</b>	47.220,74	20.525,30	-	-	-

**Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore tecnico-scientifico</b>	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
<b>direttore tecnico-scientifico</b>	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
<b>direttore vicedirigente tecnico-scientifico</b>	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
<b>direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
<b>direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

**Ruolo dei direttivi sanitari**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore sanitario</b>	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
<b>direttore sanitario</b>	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
<b>direttore vicedirigente sanitario</b>	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
<b>direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
<b>direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

**Ruolo dei dirigenti sanitari**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>primo dirigente sanitario</b>	43.847,80	20.525,30	-	-	-
<b>primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni</b>	47.220,74	20.525,30	-	-	-
<b>dirigente superiore sanitario</b>	47.220,74	26.282,24	-	-	-

**Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore ginnico-sportivo</b>	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
<b>direttore ginnico-sportivo</b>	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>direttore vicedirigente ginnico-sportivo</b>	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
<b>direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
<b>direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

### Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>primo dirigente ginnico-sportivo</b>	43.847,80	20.525,30	-	-	-
<b>primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni</b>	47.220,74	20.525,30	-	-	-
<b>dirigente superiore ginnico-sportivo</b>	47.220,74	26.282,24	-	-	-

### Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore aggiunto</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>direttore aggiunto</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>direttore coordinatore</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

### Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

#### Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vigile del fuoco AIB</b>	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
<b>vigile del fuoco esperto AIB</b>	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
<b>vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale</b>	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
<b>vigile del fuoco coordinatore AIB</b>	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale</b>	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

**Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>capo squadra AIB</b>	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
<b>capo squadra esperto AIB</b>	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
<b>capo reparto AIB</b>	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
<b>capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale</b>	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

**Ruolo degli ispettori antincendi AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>ispettore antincendi AIB</b>	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
<b>ispettore antincendi esperto AIB</b>	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
<b>ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale</b>	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
<b>ispettore antincendi coordinatore AIB</b>	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
<b>ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale</b>	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

**Ruolo dei direttivi AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore AIB</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>direttore AIB</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>direttore vicedirigente AIB</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruolo dei dirigenti AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>primo dirigente AIB</b>	43.847,80	20.525,30	-	-	-
<b>primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni</b>	47.220,74	20.525,30	-	-	-
<b>dirigente superiore AIB</b>	47.220,74	26.282,24	-	-	-

**Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore speciale antincendi AIB</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>direttore speciale antincendi AIB</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>direttore coordinatore speciale an- tincendi AIB</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>direttore coordinatore speciale an- tincendi AIB con scatto convenzio- nale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>direttore coordinatore speciale an- tincendi AIB con scatto convenzio- nale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore speciale</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>direttore speciale</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>direttore coordinatore speciale</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19



**Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante****Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>pilota di aeromobile vice direttore speciale</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>pilota di aeromobile direttore speciale</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>specialista di aeromobile vice direttore speciale</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>specialista di aeromobile direttore speciale</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore****Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>elisoccorritore vice direttore speciale</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>elisoccorritore direttore speciale</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>elisoccorritore direttore coordinatore speciale</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

### Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

#### Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>nautico di coperta vice direttore speciale</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>nautico di coperta direttore speciale</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>nautico di coperta direttore coordinatore speciale</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

#### Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>nautico di macchina vice direttore speciale</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>nautico di macchina direttore speciale</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>nautico di macchina direttore coordinatore speciale</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche****Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale logistico-gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

**Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
<b>direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

### Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

#### Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore medico</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>direttore medico</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>direttore medico vicedirigente</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
<b>direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

#### Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>primo dirigente medico</b>	43.847,80	20.525,30	-	-	-
<b>primo dirigente medico con scatto 26 anni</b>	47.220,74	20.525,30	-	-	-
<b>dirigente superiore medico</b>	47.220,74	26.282,24	-	-	-

### Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

#### Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>vice direttore ginnico-sportivo</b>	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
<b>direttore ginnico-sportivo</b>	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
<b>direttore ginnico-sportivo vicedirigente</b>	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni</b>	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
<b>direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni</b>	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
<b>primo dirigente ginnico-sportivo</b>	43.847,80	20.525,30	-	-	-
<b>primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni</b>	47.220,74	20.525,30	-	-	-
<b>dirigente superiore ginnico-sportivo</b>	47.220,74	26.282,24	-	-	-

**Tabella C**  
(prevista dall'articolo comma ...)

Allegato B  
(articolo 22-bis, comma 3)

*Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.*

Anno	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2022	453.145,87
2023	264.541,40
2024	210.385,89
2025	311.863,18
2026	378.476,04
2027	402.386,75
2028	418.457,22
2029	414.950,43
2030	402.164,61
2031	374.661,32

#### **22.0.4**

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
- b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica

del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sette unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sette unità nella qualifica di primo dirigente;

4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di due unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di due unità nella qualifica di primo dirigente;

c) alla tabella B, nella declaratoria degli incarichi di funzione dei primi dirigenti logistico-gestionali, le parole: "nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile", sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".

2. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è soppresso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3.822.054 euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

---

## Art. 23.

### 23.0.1

#### RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)*

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma I sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 23.0.2

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)*

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vi-gore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati ne-gli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vi-gore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati ne-gli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.



3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 23.0.3

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, VANIN, L'ABBATE, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)*

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma i, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**23.0.4**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,  
SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino al 31 dicembre 2022, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti privati, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalle addizionali regionali e comunali e dal versamento dei contributi previdenziali, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi annui, le somme erogate a livello aziendale per la parte di aumento dovuta a rinnovi contrattuali siglati successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2021, a 25.000 euro.».

*Conseguentemente, all'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «contributo di 100 milioni di euro» con le seguenti: «contributo di 50 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «dono di 100 milioni di euro» con le seguenti: «dono di 50 milioni di euro».*

---

**23.0.5**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, in materia di DURC)*

1. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva – DURC, attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte del medesimo Istituto.

2. Al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 514, al secondo periodo, dopo le parole: "di riesame o di annullamento", sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per le ipotesi di irregolarità e difformità causate da impedimenti connessi al Covid-19"».

**23.0.6**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

*(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";

c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

f) dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-*bis*. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva – DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto";

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: "mandato professionale" inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. Al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 514, al secondo periodo, dopo le parole: "di riesame o di annullamento", sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per le ipotesi di irregolarità e difformità causate da impedimenti connessi al Covid-19"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

**23.0.7**

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 31 dicembre 2022. Le tutele di cui al precedente periodo si applicano in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori che pur non rientranti nelle medesime categorie sono destinatari delle tutele di cui al decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel periodo dal 1° luglio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

**23.0.8**

NANNICINI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di anni 14)*

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2009 n. 185».

**23.0.9**

NANNICINI

*Dopo l'articolo, Inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Emersione del lavoro sommerso mediante un programma di protezione, assistenza e tutela)*

1. In attuazione della missione 5 (inclusione e coesione), componente M5C1 – Politiche per il lavoro – riforma 1.2 – Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del PNR, le vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale, che intendano denunciare gli autori di tali reati, o che intendano attivare un percorso sociale che incentivi la rilevazione dei casi di reato, possono aderire a un programma di protezione personale, assistenza e tutela, volto all'emersione del lavoro irregolare, sotto qualsiasi forma sia prestato, di superamento delle condizioni di soggezione e di sfruttamento e di inserimento sociale e lavorativo.

2. Il programma di cui al comma 1 si estende a congiunti e parenti conviventi, fino al secondo grado, e a coloro che si trovano presso lo stesso luogo di lavoro o presso lo stesso datore di lavoro, nelle medesime condizioni di sfruttamento lavorativo delle persone denuncianti o dichiaranti di cui al comma 1, che aderiscono al programma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, della legge di conversione del presente decreto, è disciplinato il programma di cui al comma 1, al fine di prevedere:

a) l'istituzione di un ufficio per la protezione, assistenza e tutela delle persone di cui ai commi 1 e 2, che predisponga programmi e coordini gli interventi di organi pubblici, enti locali, enti privati, associazioni o consorzi tra enti, associazioni sindacali e di volontariato in una rete integrata di assistenza sanitaria, abitativa e lavorativa, per l'esecuzione del programma di protezione individuale o collettiva volto all'emersione della condizione di irregolarità lavorativa anche mediante apposite intese, convenzioni, collaborazioni con l'autorità giudiziaria, organi di polizia, associazioni private, organizzazioni sindacali e del Terzo settore, enti locali eventualmente associati o consorziati;

b) il coordinamento operativo finalizzato a garantire in via immediata assistenza sanitaria e legale, ospitalità abitativa transitoria e tutela sindacale presso strutture riservate o altre strutture idonee allo scopo, coinvolgendo associazioni private, organizzazioni sindacali e del Terzo settore, enti locali eventualmente associati o consorziati;

c) le modalità, i tempi e gli obiettivi per l'emersione del lavoro irregolare, nonché l'inserimento sociale e lavorativo delle persone di cui al comma 2;

d) il sostegno economico mensile, pari all'importo mensile massimo della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per il periodo necessario agli adempimenti di cui alla lettera d) del presente comma e comunque per non oltre ventiquattro mesi dall'adesione al programma di cui all'articolo 2;

e) un percorso di regolarizzazione e di formazione lavorativa attraverso la collaborazione di associazioni sindacali, enti privati o del Terzo settore, anche con l'attivazione di percorsi di integrazione lavorativa o l'avviamento verso iniziative imprenditoriali.

4. È fatta salva l'applicazione degli articoli 18 e 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle altre disposizioni di legge che prevedono benefici o speciali forme di tutela per le vittime di reati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**23.0.10**

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia di imprese dello spettacolo)*

"E stanziata la somma di 120.000.000 di euro a titolo di aiuto a favore delle imprese dello spettacolo attraverso la pubblicazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di un bando a cura del Ministero della Cultura. Tale bando prevede l'esenzione, in via del tutto straordinaria e *una tantum*, data la situazione di emergenza, dalle verifiche di regolarità durc per imprese dello spettacolo aventi avuto fatturati nel 2019 non superiori a 250.000 euro". Tale bando è semplificato in ordine alle clausole necessarie per accedervi e prevede i seguenti obblighi:

1. Trasmissione del frontespizio della dichiarazione iva del 2019.
2. Iscrizione alla CCIAA antecedente al 2019.
3. Documento anagrafico fiscale del titolare o legale rappresentante (in caso di società) dell'impresa.
4. Conto corrente sul quale effettuare gli accrediti.
5. Assegnazione e liquidazione delle somme entro il 31 ottobre 2022».

*Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza».*

**23.0.11**

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia di cartelle esattoriali)*

1. Le cartelle esattoriali di verifica e controllo dei redditi 2020 (dichiarazioni dei redditi 2021) delle imprese con fatturati precedenti la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, entro la somma di euro 2.000.000 sono stralciate e quelle già inviate sono invalidate».



*Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza».*

---

### **23.0.12**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Modificazioni alla legge 27 luglio 1962, n. 1114)*

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È collocato fuori ruolo anche il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 al quale un gruppo parlamentare presso il Parlamento europeo, la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica abbia conferito un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore ai sei mesi"».

---

### **23.0.13**

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Finanziamenti a carico del Fondo Garanzia)*

1. L'inizio, o il proseguo, dei rimborsi dei prestiti garantiti fino a 30.000 euro riguardanti i finanziamenti con garanzia Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, può essere prorogato o sospeso sino al 30 giugno 2023 qualora il soggetto debitore ne faccia richiesta presso il proprio istituto di credito da cui ha ricevuto tale prestito».

*Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza».*

---

**23.0.14**

CONZATTI, FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)*

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

*b)* al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

*a)* quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

*b)* quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**Art. 24.****24.1**

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**24.2**

ANGRISANI, ABATE, BOTTO, CORRADO, GIANNUZZI, MORRA, SBRANA, LANNUTTI, LEZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 24. – 1. Al fine di supportare il personale docente del Ministero dell'istruzione, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini di un aumento proporzionale degli stipendi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Iniziativa in materia di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)».*

---

**24.2a**

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 24. – 1. Al fine di supportare i lavoratori maggiormente colpiti dalle conseguenze sanzionatorie degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della parziale reintegrazione della retribuzione non corrisposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Iniziativa in materia di sostegno ai lavoratori sospesi per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale)».*

---

### 24.3

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

c) *dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:*

«c) alla costituzione della Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), dipartimento esterno e funzionalmente indipendente dal Ministero della salute, che può collaborare con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ISTAT, enti similari, fondazioni scientifiche, università, medici e tecnici terzi, per la ricerca e l'individuazione delle popolazioni che hanno subito inquinamenti ambientali, per la realizzazione di studi epidemiologici su aree microgeografiche della popolazione, per effettuare indagini specifiche volte a studiare la correlazione "causa-effetto" sulla salute di gruppi di popolazione aggregati e parziali di tali inquinanti, con un contributo di 80 milioni di euro da erogarsi nel 2022.

Inoltre, la Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE) ha il compito di comunicare le risultanze con nota urgente di trasmissione alla Ministero della Salute; attribuire ai singoli cittadini delle popolazioni a rischio una card gratuita con delle analisi mediche specifiche. La DISE opera per mezzo di un Direttore Generale nominato dal Ministero della salute fra coloro che si sono distinti negli anni per meriti nello svolgimento di operazioni sanitarie a favore della ricerca epidemiologica di gruppi di popolazione o in mancanza fra coloro che risultano fortemente motivati su tematiche ambientali e sanitarie. Il Direttore Generale inoltre deve ottenere il parere favorevole congiunto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e deve rispondere a logiche di comprovata professionalità in ambito epidemiologico. La carica del Direttore Generale è di anni cinque e può essere riconfermato per complessivi anni cinque. Per le ulteriori necessità di spesa il DISE è finanziato dal Ministero della salute».

---

**24.0.1**

RIZZOTTI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

---

**24.0.2**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

---

**24.0.3**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla dirigenza delle professioni sanitarie, istituita ai sensi della legge 251 del 2000 e legge 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale».

---

#### **24.0.4**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Indennità economiche nei confronti del personale civile e militare dello Stato operativo nel contrasto al Covid-19)*

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466 del 1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563, della legge 266 del 2005».

---

#### **24.0.5**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466 del 1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563 della legge 266 del 2005».

---

**24.0.6**

GALLICCHIO, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)*

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

*b)* al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

*a)* quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

*b)* quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**24.0.7**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 145 del 2018 il comma 687 è sostituito dal seguente:

"687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

---

**24.0.8**

RIZZOTTI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2025"».

---

**24.0.9**

CAUSIN, PACIFICO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 24-bis.**

*(Iniziativa in materia di salute a garanzia dei diritti dei lavoratori fragili)*

Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 ed i la-



voratori giudicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

#### **Art. 24-ter.**

*(Iniziative straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio per i militari "fragili")*

1. Fino al 31 marzo 2023 il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo, ritenuto dai competenti servizi sanitari ad elevato rischio di gravi complicanze, in relazione a patologie e condizioni pre-esistenti, in caso di contagio da Sars-Cov-2 connesso allo svolgimento dei compiti lavorativi, qualora impossibilitato allo svolgimento della mansione in modalità agile, ha diritto ad essere dispensato temporaneamente dal servizio in presenza, anche ai soli fini precauzionali, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza.

2. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 1 costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il periodo di esenzione dal servizio di cui al comma 1 si applica con effetto retroattivo a partire dal 1° aprile 2022 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Il lavoratore appartenente al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo che ritenga di trovarsi in una condizione di maggiore vulnerabilità a Sars-Cov-2 richiede al Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza di essere sottoposto ad accertamento sanitario eccezionale da parte dei competenti servizi sanitari, che accertano l'eventuale sussistenza della condizione di maggiore vulnerabilità del lavoratore a Sars-Cov-2. Il Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza provvede all'espletamento di tale accertamento sanitario eccezionale entro al massimo sette giorni dall'istanza del lavoratore.

**Art. 24-quater.**

*(Abrogazione della lista "super-fragili")*

All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. Il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato».

**24.0.10 (testo 2)**

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Lavoratori fragili)*

1. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 dicembre 2022.

2. Le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 30 dicembre 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Fino al 30 dicembre 2022 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora essi non siano forniti dal datore di lavoro.

4. All'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 27 luglio 2022, n. 104 dopo la parola: "obbligatori," inserire le seguenti: "nonché in riferimento a congedi e permessi concessi sia al lavoratore con handicap ai

sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 sia a coloro che usufruiscono dei predetti permessi e congedi al fine di prestare assistenza a persone in situazione di handicap,"».

---

#### **24.0.10**

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Lavoratori fragili)*

1. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 dicembre 2022.

2. Le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 30 dicembre 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Fino al 30 dicembre 2022 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora essi non siano forniti dal datore di lavoro».

---

**24.0.11**

ERRANI, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Modifiche all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)*

1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro", sono sostituite dalle seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro".

2. Per la copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

**24.0.12**

ERRANI, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, terzo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "16.900.000 di euro";

b) il comma 2-quinquies, è sostituito dal seguente:

"Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, per l'importo pari a 16.900.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25"».

**24.0.13**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi

rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni)».

---

## Art. 25.

### 25.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;*

2) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Considerato l'alto numero delle persone che in Italia soffrono di problemi di salute mentale e la necessità di incrementare lo stanziamento dei fondi per la cura delle malattie mentali, sono stanziati 5 milioni di euro volti a garantire percorsi di cura efficaci, appropriati e sicuri in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti quali le patologie psichiatriche e le dipendenze patologiche, al fine di potenziare l'offerta di presa in carico ospedaliera di persone affette da disturbi mentali severi o complessi di comorbidità con stati di dipendenze patologiche e l'istituzione di nuovi modelli residenziali per la presa in carico dei soggetti affetti da malattie mentali»;

3) *Al comma 2 sostituire le parole: «del comma 1» con le seguenti: «della presente disposizione».*

---

### 25.2

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è riservata agli specialisti privati, titolari di partita IVA in forma individuale o come STP, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa».

**25.3**

ERRANI, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. La tabella C di cui al comma 3 dell'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto».

Tabella C  
(Articolo 1-*quater*, comma 3)

**Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi  
per sessioni di psicoterapia**

		<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
<b>Regione o provincia autonoma</b>	<b>Quota d'accesso anno 2021</b>	<b>Importi art. 1-<i>quater</i></b>	<b>Importi DL 115 - aiuti bis</b>	<b>Importi complessivi</b>
PIEMONTE	7,37%	737.257	1.105.885	1.843.142
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.148	31.722	52.870
LOMBARDIA	16,78%	1.677.987	2.516.980	4.194.967
BOLZANO	0,87%	87.026	130.539	217.565
TRENTO	0,91%	90.779	136.168	226.947
VENETO	8,20%	819.625	1.229.437	2.049.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	207.362	311.043	518.405
LIGURIA	2,67%	266.531	399.797	666.328
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	754.674	1.132.011	1.886.685
TOSCANA	6,31%	630.840	946.260	1.577.100
UMBRIA	1,49%	148.734	223.101	371.835
MARCHE	2,57%	257.233	385.850	643.083
LAZIO	9,59%	959.410	1.439.115	2.398.525
ABRUZZO	2,19%	218.681	328.022	546.703
MOLISE	0,51%	51.144	76.716	127.860
CAMPANIA	9,27%	927.130	1.390.695	2.317.825
PUGLIA	6,58%	657.974	986.961	1.644.935
BASILICATA	0,93%	92.988	139.482	232.470
CALABRIA	3,14%	314.378	471.567	785.945
STOLTA	8,06%	805.641	1.208.462	2.014.103
SARDEGNA	2,73%	273.458	410.187	683.645
	<b>100,00%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>25.000.000</b>

**25.0.1**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 25-bis.***(Integrazione di indennità di esclusività dei Dirigenti Sanitari Minsal)*

1. Il comma 2, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge, n. 4, del 2022 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute".

**Art. 25-ter.***(Ruolo sanitario AIFA)*

1. All'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, apportare le seguenti modifiche:

a) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del molo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5".

2. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3", sono soppresse.

3. Al comma 2, articolo 21-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".



4. Al comma 3, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: le parole da: "e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera *b*), e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono abrogate.

5. Il comma 4, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato».

## 25.0.2

STABILE, PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 25-*bis*.

*(Ruolo sanitario AIFA)*

1. All'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5".

2. All'articolo 21-*bis*, comma 1, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3", sono soppresse;

3. Al comma 2, articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di

cui all'articolo 9-*duodecies*, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125";

4. Al comma 3, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: le parole da: "e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera *b*), e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono abrogate;

5. Il comma 4, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato».

---

### 25.0.3

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNALI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia sanitaria)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, così come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, cessano i loro effetti a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

### 25.0.4

STABILE, PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022 è così sostituito:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27

a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute"».

### 25.0.5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)*

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 25.0.6

PARENTE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Defiscalizzazione delle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica veterinaria e sanitaria)*

1. Ai compensi della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attesa, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 14.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 25.0.7

DURNWALDER, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Iva agevolata sugli accessi a piscine e saune)*

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il numero 120), inserire il seguente:

"120-bis) biglietti d'ingresso a piscine, coperte e non, con sauna annessa, aperte al pubblico e al servizio della collettività";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**25.0.8**

DURNWALDER, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Iva agevolata sugli accessi a piscine e saune)*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il numero 39), inserire il seguente:

"39-bis) biglietti d'ingresso a piscine, coperte e non, con sauna annessa, aperte al pubblico e al servizio della collettività";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**25.0.9**

NOCERINO, VACCARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 24.03.2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "31 luglio 2022", con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2-bis sostituire le parole: "31 agosto 2022", con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

**25.0.10**

GARAVINI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Assegni per situazioni di famiglia a favore dei lavoratori frontalieri non residenti in Italia)*

1. Ai lavoratori frontalieri non residenti in Italia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

---

**Art. 27.****27.1**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 27. – *(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico).* – 1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto lacuale, marittimo e ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 37, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "dei soggetti rivenditori di energia elettrica" sono inserite le seguenti parole: "e dei soggetti produttori di armi da guerra,"».

---

**27.0.1**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)*

Il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.

5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.

6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca"».

---

**27.0.2**

MATRISCIANO, PIRRO, AIROLA, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento")*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica delle attività produttive e dei territori coinvolti dalla realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, nonché di favorire il potenziamento del traffico merci dei porti di Savona e Genova e di promuovere l'intermodalità nei medesimi retroporti, la progettazione del predetto centro merci, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, comma 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è integrata con la realizzazione di un Master plan che interessa tutta l'area di "Alessandria smistamento", volto ad individuare e definire le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle Regioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

---

**Art. 28.****28.0.1**

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Istituzione di un tavolo tecnico per l'attuazione della Missione 5 del Pnrr – Inclusione e Coesione – composto dai Ministeri competenti e dai Consigli regionali di Aris e Uneba)*

1. Al fine di garantire un adeguato coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nell'utilizzo delle risorse previste per la



missione 5 del Pnrr – Inclusione e Coesione – con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del Lavoro, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere alla relativa concertazione finalizzata alla pianificazione e all'adozione dei possibili interventi in materia di riconversione di strutture in presidi.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro del Lavoro ed è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, dell'Agenas, nonché dei Consigli regionali di Aris e Uneba.

3. All'attuazione delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del Tavolo tecnico di cui al comma 1 non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.».

---

## 28.0.2

SBROLLINI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 28-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di sport)*

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° settembre 2022 al 31 novembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa.

2. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi del settore elettrico, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del comma 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 40 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **28.0.3**

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Detrazioni fiscali per i nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno unico e universale)*

1. All'articolo 12, comma t, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

"c-bis) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta."

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del credito di cui all'ultimo periodo della lettera c-ter)

del comma 1 dell'articolo 12, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, introdotta dal comma 1 del presente articolo».

#### 28.0.4

DE PETRIS, ERRANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 28 -bis.

*(Modifiche alla normativa in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)*

1. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto seguente comma:

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

'c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".

Agli oneri del presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, legge 190/2014».

---

## Art. 29.

### 29.0.1

BOCCARDI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

1. Alle piccole e medie imprese, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato ai 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022 i termini previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), comma 13, comma 14-bis e 14-septies.

3. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'applicazione delle misure previste dal medesimo articolo, è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), g) e comma 12-bis.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il termine di cui al comma precedente, previa approvazione della Commissione europea, per ulteriori 12 mesi a decorrere dalla scadenza della prima proroga"».

---

**29.0.2**

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 29-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo per gli indennizzi per gli immobili danneggiati dall'esposizione prolungata all'inquinamento proveniente dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA)*

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

"Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.";

b) al comma 2-quater, le parole: "massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "stabilita con sentenza di cui al comma 2-ter ovvero con provvedimento di insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non inferiore a 15.000 euro e";

c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

"Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto;

b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

*Conseguentemente, all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «non superiore a 992.500.000 euro per l'anno 2022»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «1.000.100.000 euro» con le seguenti: «992.600.000 euro» e le parole: «900.000.000 euro» con le seguenti: «892.500.000 euro».

---

### **29.0.3**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti in tema di operazioni soggette a notifica di cui all'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, a 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)*

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "qualora la quantità di rottami sia superiore a 2.500 tonnellate; il medesimo obbligo si applica qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 5.000 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 5.000 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni. Le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento che non raggiungono i limiti quantitativi per singola operazione o per quantità di rottami esportati nell'arco di ciascun mese solare, non sono soggette all'applicazione di sanzioni"».

---

#### **Art. 30.**

### **30.1**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, LA MURA, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge del 16 dicembre 2019, n. 142 e successive modificazioni.*

---

**30.2**

TURCO, L'ABBATE, ROMANO, VANIN, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso «1-quinquies», dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* «Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico *ex* ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto, e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che preveda:

1) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e ad idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

2) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

3) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

Il predetto piano degli investimenti è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori *ex* ILVA in A.S. e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

"*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);".

*2-ter*. All'articolo *29-ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS".

*2-quater*. All'articolo *29-duodecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».*

---

### 30.3

PEROSINO

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«*1-bis*. All'articolo 1, comma *1-quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, disciplinato dal Regolamento (Ue) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* nell'ambito della Missione 2 – Componente 2 e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto – *direct reduced iron*, aggiudicati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre vigenti disposizioni



di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al precedente periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione del pre-ridotto – *direct reduced iron*, sono assegnate al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del pre-ridotto di cui al precedente periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore"».

---

### 30.4

FLORIS

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 si applica anche alla Sideralloys s.p.a. Italia, relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico Polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale».

---

### 30.0.1

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### «Art. 30-bis.

*(Misure urgenti per la ristorazione collettiva)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate».

---

**30.0.2**

PRESUTTO, TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Misure urgenti per la ristorazione collettiva)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) dopo la parola: «27» aggiungere la parola: «30-bis»;
- b) alla lettera d), sostituire le parole: «45 milioni» con le parole: «145 milioni».

**30.0.3**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Misure urgenti per la ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo – Siracusa)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

"13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, la garanzia di cui al presente articolo è concessa, in deroga ai limiti di cui al comma 5 e ove la suddetta impresa lo richieda, fino a un massimo di 1.200 milioni di euro e per il 90 per cento dei finanziamenti concessi. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni e in relazione al premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie si applicano le disposizioni previste per le piccole e medie imprese. Resta salva la verifica di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia di cui al presente comma"».

**Art. 31.****31.1**

DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di tutelare e preservare la funzione e i compiti istituzionali dell'Istat, in particolare per il coordinamento e la gestione delle banche dati e dello sviluppo informatico funzionale alla raccolta, al mantenimento e alla diffusione dei dati statistici, e di garantire la protezione dei dati personali, la società 3-I non potrà in ogni caso svolgere funzioni di gestione e controllo dell'infrastruttura informatica dell'Istat, funzionale all'acquisizione, elaborazione, trattamento, protezione, conservazione e diffusione dei dati"».

**31.0.1 (testo 2)**

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni in materia di contratti pubblici e di interventi di ricostruzione)*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, a decorrere dal 10 ottobre 2022, la società Ales S.p.A. è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto del Ministero della cultura e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori operanti nel settore della cultura e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice".

2. Fino al 31 dicembre 2026, entro le soglie previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche gli uffici periferici del Ministero della cultura, di cui all'articolo 39, comma 1, lettere *b)*, *f)*, *g)* e *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, possono, sentito il Segretariato regionale competente, svolgere le funzioni di stazione appaltante per l'acquisto di forniture, servizi e lavori.

3. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere, in fine, le parole seguenti: ", nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre

2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e 14 gennaio 2015".

4. Al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: "dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"».

### 31.0.1

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 31-*bis*.

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, a decorrere dal 10 ottobre 2022, la società Ales S.p.A. è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto del Ministero della cultura e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori operanti nel settore della cultura e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice".

2. Fino al 31 dicembre 2026, entro le soglie previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche gli uffici periferici del Ministero della cultura, di cui all'articolo 39, comma 1, lettere *b)*, *f)*, *g)* e *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, possono, sentito il Segretariato regionale competente, svolgere le funzioni di stazione appaltante per l'acquisto di forniture, servizi e lavori.

3. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere, in fine, le parole seguenti: ", nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e 14 gennaio 2015".

7-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: "dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

4. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8, a condizione che negli stessi si svolgano le attività di cui al codice ATECO 96.04.20"».

---

### 31.0.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)*

1. Per i cessionari di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 non si applica la responsabilità in solido di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

---

### Art. 32.

#### 32.1

CAUSIN

*Al comma 1, dopo la parola: «batterie» inserire le seguenti: «e sostanze e materiali finalizzati alla produzione di batterie», dopo le parole: «manifattura a bassa emissione di CO<sub>2</sub>» inserire le seguenti: «e produzioni da recupero di rifiuti e da scarti di produzione, nonché di sostanze chimiche di base per la manifattura».*

---

**32.0.1**

CALIGIURI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Disposizioni in materia di conduzione di terreni agricoli)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di conduzione di terreni agricoli, al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

c) all'articolo 6, comma 4-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, in ogni caso, fatto salvo il diritto di prelazione a favore del conduttore uscente ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203.";

d) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "i diritti" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa la prelazione agraria,";

e) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: "entro il secondo grado," sono inserite le seguenti: "nonché di società di persone costituite da due o più dei predetti soggette".

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 le parole: "almeno novanta giorni prima della scadenza" sono soppresse. Di conseguenza al successivo comma 4 del medesimo articolo 4-*bis* sono soppresse le seguenti parole: "e i termini".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**32.0.2 (testo 2)**

SALVINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria e disposizioni urgenti per l'approvvigionamento energetico delle isole minori)*

1. I territori del Comune di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria sono destinati a Zona Franca Doganale (ZFD) ai sensi dell'art. 243 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima in relazione ai viaggi nazionali di durata su-

periore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.».

---

### 32.0.2

SALVINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria)*

1. I territori del Comune di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria sono destinati a Zona Franca Doganale (ZFD) ai sensi dell'articolo 243 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'unione».

---

### 32.0.3

DE PETRIS, ERRANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Credito di imposta per l'acquisto della carta dei giornali)*

1. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate le parole da: "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole: "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".

2. Al comma 3 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogate le parole da: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile" alle parole: "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### Art. 33.

#### 33.1

TURCO, L'ABBATE, VANIN, CROATTI, FEDE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

"*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*1-bis*. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS.".

*1-ter*. All'articolo 29-*duodecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,".».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».

---



**33.0.1**

DELL'OLIO, ANASTASI, GIROTTA, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Adempimenti delle banche in materia di superbonus)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma i del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."».

**33.0.2**

ANASTASI, GIROTTA, FENU, RICCIARDI, VANIN, CROATTI, FEDE, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti relativi al superbonus)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente articolo, si presume, in ogni caso, la buona fede dei cessionari, tenuti, come tali, solo all'ordinaria diligenza nella valutazione del credito oggetto di acquisto o di cessione.";

b) all'articolo 122-bis, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la necessità di tutelare i cessionari in buona fede e di rispettare il principio di non inutile aggravamento dei procedimenti amministrativi"».

**33.0.3 (testo 2)**

FENU, ANASTASI, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)*

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**33.0.3 (testo 2 corretto)**

FENU, ANASTASI, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)*

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 135,5 milioni di euro per l'anno 2023, 131 milioni di euro per l'anno 2024, 123,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**33.0.3**

FENU, ANASTASI, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)*

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**33.0.4**

Marco PELLEGRINI, RICCIARDI, VANIN, CROATTI, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Credibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera a), le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) al comma 1, alla lettera b), le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-

zia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.";

4) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis*.";

5) al comma 2, le seguenti parole: "di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero" sono soppresse.».

---

### 33.0.5

ERRANI, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-*bis*.**

*(Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)*

1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi di Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

---

### **33.0.6 (testo 2)**

FENU, GIROTTI, DELL'OLIO, MARCO PELLEGRINI, RICCIARDI, DE PETRIS, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, NATURALE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "numeri 1) e 2)," inserire le seguenti: "e al comma 1-*bis*.1";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*bis*.1. Per i cessionari di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente articolo, in relazione agli interventi di cui all'articolo 119, non si applica la responsabilità in solido di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In relazione agli interventi di cui al comma 2, del medesimo articolo 121, la responsabilità in solido è esclusa per le cessioni effettuate a decorrere dalla data del 11 novembre 2021."».

---

**33.0.6**

FENU, GIROTTI, DELL'OLIO, MARCO PELLEGRINI, RICCIARDI, DE PETRIS, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, NATURALE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "numeri 1) e 2)," inserire le seguenti: "e al comma 1-*bis*.1";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*bis*.1. Per i cessionari di cui all'articolo 121, comma i, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente articolo, non si applica la responsabilità in solido di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

**33.0.6a**

LANNUTTI, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, GRANATO, DI NICOLA, LA MURA, NUGNES, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)*

1. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *b*, è inserita la seguente:

"*b-bis*) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile an-

che da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche"».

---

## Art. 34.

### 34.0.1

CONZATTI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica)*

1. All'articolo 121, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono sostituite dalle seguenti: ", di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, a 209, di società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici,";

b) alla lettera b), le parole: "ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono sostituite dalle seguenti: ", di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici,".».

---

**34.0.2**

MARINO, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Modifiche all'art.14, comma 1, lettera a) del D-L 17.05.2022 n. 50 convertito nella legge 15.07.2022 n. 91)*

1. All'art. 14, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2022, n. 91, al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo" sono soppresse.».

**34.0.3**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. Dopo l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. è aggiunto il seguente:

**"Art. 26-bis.***(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedibili ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti pubblici di servizi o forniture in corso di esecuzione.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore,



secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'art. 58, comma 4."

2. All'articolo 58 comma 4 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo la parola: "26" è aggiunta la parola: "26-bis,"».

---

#### **34.0.4**

DAMIANI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini

previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili".

2. All'articolo 26, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo"».

---

### 34.0.5

BAGNAI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

*b*) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili."».

---

**34.0.6**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5"».

---

**34.0.7**

DAMIANI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5"».

---

**34.0.8**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori

importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione"».

---

### **34.0.9**

DAMIANI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione"».

---

### **34.0.10**

MANCA, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. All'articolo 27 della legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: "concessioni" sono aggiunte le parole: "e di affidamenti";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici ed in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), per i

contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto Nazionale di Statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

2. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)*, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

*b)* alla lettera *b)*, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto"».

### **34.0.11**

STEGE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Revisione dei prezzi nel settore energia)*

1. All'articolo 27 della legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: "concessioni", sono aggiunte le seguenti: "e di affidamenti";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici ed in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto Nazionale di Statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

---

## Art. 35.

### 35.1

FERRARI, MANCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-ter. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che

definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione MIC2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

*2-quater.* L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

*2-quinquies.* A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del PNRR e per accrescere l'efficace del sostegno alle imprese che accedono agli strumenti di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 del medesimo articolo è sostituito dal testo seguente:

"2. Il Fondo è finalizzato a sostenere le seguenti operazioni:

a) salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

b) acquisizione di imprese in difficoltà economico-finanziaria da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, 7 purché le imprese acquirenti possano utilizzare a titolo gratuito e senza alcuna limitazione il medesimo marchio storico individuato ai fini dell'accesso al Fondo".

*3-ter.* Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e industriale del paese attraverso lo sviluppo del *Made in Italy*, condizione questa essen-

ziale all'equilibrio economico necessario al PNRR, nonché tutelare lo stesso dalle acquisizioni finalizzate al solo sfruttamento reputazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la tutela e valorizzazione dei Marchi Storici di interesse nazionale e del *Made in Italy*, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa istituito dall'articolo 43 decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*3-quater.* Il Fondo di cui al comma *3-ter* è dedicato alle imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale, iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per cui non ricorrono le necessità di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 43, lettera *a*) del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che propongono un piano di sviluppo industriale sul territorio italiano, in linea con gli obiettivi de PNRR, per rafforzare la competitività d'impresa sul mercato interno e internazionale, sviluppare l'occupazione, accelerare la transizione ecologica e digitale e promuovere la parità di genere, in linea con i principi del "non arrecare un danno significativo" (*Do Not Significant Harm – DNSH*) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01).

*3-quinquies.* Il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma *3-ter*, attraverso interventi nel capitale di rischio effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04 recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

*3-sexies.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dai commi da *3-ter* a *3-quinquies*».

---

### 35.0.1

LANNUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-*bis*.

*(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiu-



dicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che abbiano prestato servizio senza demerito fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».*

---

### **35.0.2**

DE FALCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».*

---

### **35.0.2-bis**

DE FALCO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali all’esito della procedura di reclutamento di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro o, comunque, per almeno 36 mesi, acquisiscono il diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza del rapporto, ovvero alla maturazione del predetto periodo di servizio, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2. .Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall’anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»*

---

**35.0.2-ter**

DE FALCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 35-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che abbiano prestato servizio senza demerito fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».*

**35.0.3**

MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 i contratti dei dirigenti generali, in scadenza entro il 31 dicembre 2022, in servizio presso le sedi territoriali delle Amministrazioni attuatrici preposte alla gestione e attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

**35.0.4**

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6"».

---

**35.0.5**

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. All'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e co-garanzie ai Confidi", sono inserite le seguenti: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi".

2. L'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

---

**Art. 36.****36.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che al 31 agosto 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa comunicazione al Ministero del turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna regione e provincia autonoma invia una relazione sugli utilizzi e l'elenco dei beneficiari».

---

**36.0.1**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.***(Suppressione di norma)*

1. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022 n. 91, è soppresso».

---

**Art. 37.****37.0.1**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)*

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) nel primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "entro cento";

2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "con la notifica della cartella di pagamento";

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.";

b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

"539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.";

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: "duecentoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cento giorni".».

---

**37.0.2**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Modifica delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)*

1. All'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "5 per cento" con le parole: "15 per cento";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "21 marzo 2021" con le seguenti: "31 luglio 2022";

c) alla lettera c) sostituire le parole: "250.000" con le seguenti: "300.000";

d) alla lettera e), sostituire le parole: "dieci anni" con le seguenti: "quindici anni"».

**37.0.3**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Modifica delle disposizioni in materia di impugnazione del ruolo)*

1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, sopprimere l'articolo 3-bis.».

**37.0.4**

PRESUTTO, RAMPI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Misure urgenti per il settore audiovisivo)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano agli accordi relativi alla program-

mazione in sala cinematografica sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 91.».

---

### **37.0.5**

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)*

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in nove quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2031. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1,25 per cento annuo.».

---

### **37.0.6**

VATTUONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dopo l'articolo 131, è inserito il seguente:

#### **"Art. 131-bis.**

*(Ente circoli della Marina militare)*

1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei Circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.

2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

---

**37.0.7**

URSO, CALANDRINI

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

**«Art. 37-bis.**

*(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)*

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalla seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

**"Art. 30-bis.**

*(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)*

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo."».

---



**37.0.8**

PARRINI, URSO, ARRIGONI, BRESSA, CASTIELLO, FAZZONE, MAGORNO, MALAN, VALENTE, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni urgenti per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)*

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

**"Art. 30-bis.**

*(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)*

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo."».

---

**37.0.9**

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso dell'anno 2021 e 2022, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture in corso di esecuzione.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede ad una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Per i costi relativi ai vettori energetici si fa riferimento ai seguenti indici:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito *internet*, per le variazioni del gas metano, opportunamente rettificato tenendo conto della differenza di trattamento ai fini IVA del gas metano ceduto per uso diverso da quello domestico;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Per gli ulteriori costi relativi alle materie prime o prodotti di consumo impiegati nell'appalto si fa riferimento all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria escluse le costruzioni o altri indici più specifici.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla

base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 200 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'art. 43, comma 4.».

*Conseguentemente all'art. 43, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *dopo la parola: «35» aggiungere la seguente: «37-bis»;*
- b) *alla lettera d), sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «245 milioni».*

---

### **37.0.1000**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Modifica all'articolo 1 del d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b). I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche dal direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica.".».

---

**Art. 38.****38.1**

DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**38.2**

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, BOTTO, CORRADO, DESSÌ, GIANNUZZI, LA MURA, MORRA, SBRANA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**38.3 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, MONTEVECCHI, DE LUCIA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a. Al comma 1, la lettera a) è soppressa;

b. Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi «4-bis » e «4-ter» con il seguente:

4 bis) I docenti di ruolo maturano il diritto ad un assegno ad personam a seguito di valutazione positiva delle attività di formazione svolte coerenti con l'attività svolta, al riconoscimento delle competenze maturate nell'ambito degli sviluppi di valorizzazione professionale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL 2006-2009. Gli importi e i criteri relativi all'assegnazione dell'assegno sono rimessi alla contrattazione collettiva.

---

**38.3**

DE PETRIS, ERRANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**38.4**

ANGRISANI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 38. -- (Norme in materia di istruzione) – 1. Al fine di provvedere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,

n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis, dell'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.».

---

### 38.5

ANGRISANI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 38. – (Norme in materia di istruzione) – 1. Al fine di provvedere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022».

---

### 38.6

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I commi da 14 a 17 dell'articolo 47 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati.

2. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato a supportare il personale docente sospeso dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di sostegno al personale docente sospeso dall'esercizio della professione)».*

---

### **38.7**

ANGRISANI, ABATE, BOTTO, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, MORRA, SBRANA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I commi da 14 a 17 dell'articolo 47 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati.

2. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato a supportare il personale docente del Ministero dell'Istruzione di ogni ordine e grado».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)».*

---

### **38.8**

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è abrogato.».

---

### **38.9**

MALPEZZI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 5, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al

superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 9, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità»;

b) *sopprimere la lettera b);*

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale di cui al comma 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 340 milioni di euro nell'anno 2026, 385 milioni di euro nell'anno 2027, 460 milioni di euro nell'anno 2028, 536 milioni di euro nell'anno 2029, 611 milioni di euro nell'anno 2030 e 687 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 340 milioni di euro nell'anno 2026, 385 milioni di euro nell'anno 2027, 460 milioni di euro nell'anno 2028, 536 milioni di euro nell'anno 2029, 611 milioni di euro nell'anno 2030 e 687 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»;

d) *dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa

alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B, annesso al presente decreto.";

c-ter) sostituire l'Allegato B con il seguente:

"Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-ter, comma 9, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;



4. *leadership* educativa;
  5. *staff* e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
  6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
  7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
  8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
  9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
  10. tecniche della didattica digitale."».
- 

**38.10**

VANIN, CROATTI

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

---

**38.11**

CAUSIN, PACIFICO

*Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).*

---

**38.12**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**38.13 (testo 2)**

RAMPI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi «4-bis» e «4-ter» con il seguente:*

«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di due percorsi formativi non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* che si somma al trattamento stipendiale in godimento. L'importo e i criteri relativi all'attribuzione dell'assegno, di cui al periodo precedente, sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui al comma 5 è incrementato di 300 mi-

lioni di euro annui a decorrere dal 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 38.13

RAMPI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi «4-bis» e «4-ter» con il seguente:*

«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di due percorsi formativi non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. I criteri relativi all'attribuzione dell'assegno di cui al periodo precedente sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui al comma 5 è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 38.14

SBROLLINI, EVANGELISTA

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo:*

1) *sostituire le parole: «tre percorsi» con le seguenti: «due percorsi»:*

2) *sopprimere le parole: «possono accedere alla qualifica di docente esperto e»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Può accedere al godimento dell'assegno di cui al periodo precedente un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5. Il docente cui spetta l'assegno di cui al primo periodo è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo aver maturato il diritto al godimento di detto assegno.»;*

c) *al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, al quinto periodo, sostituire le parole: «la qualifica di docente esperto» con le seguenti: «il diritto al godimento dell’assegno di cui al primo periodo»;*

d) *al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, al settimo periodo, sostituire le parole: «tre cicli» con le seguenti: «due cicli»;*

e) *al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter sostituire le parole: «l’accesso alla qualifica di docente esperto» con le seguenti: «il conseguimento del diritto all’assegno di cui al comma precedente»;*

f) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 83 è sostituito, dal seguente: "83. Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell’organizzazione amministrativa, della didattica e della valutazione, della formazione in servizio, delle politiche per gli alunni, dei rapporti col territorio e con le associazioni, dell’inclusione scolastica, dell’innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa. Fermo restando quanto previsto dal comma 83-*quater*, dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

2) dopo il comma 83-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"83-*ter*. Con decreto del Ministro dell’istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all’individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell’ambito delle attività formative previste dall’articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.

83-*quater*. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-*ter*, dà diritto all’attribuzione di specifici punteggi nell’ambito delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico. Lo svolgimento e la positiva valutazione, secondo i criteri e le modalità individuati dal decreto di cui al comma 83-*ter*, dei predetti incarichi per almeno un triennio, anche non continuativo e anche qualora afferente ad aree diverse, con i correlati percorsi formativi, vale altresì quale assolvimento di eventuali fasi preselettive nell’ambito delle medesime procedure concorsuali.

83-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022 e 45 milioni di euro a de-

correre dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.

83-*sexies*. I docenti individuati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 83-*quater*, secondo periodo, dall'anno scolastico 2025/2026 maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai fini dell'attribuzione dell'assegno annuale di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni per l'anno 2025 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni per l'anno 2025 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

83-*septies*. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-*quinquies* e 83-*sexies* e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative"».

*Consequentemente all'articolo 14, comma 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso l'ultimo periodo.*

---

### 38.15

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *all'alinea 4-bis, al primo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5,»;*
- b) *all'alinea 4-bis, sopprimere il secondo periodo;*
- c) *all'alinea 4-bis, al terzo periodo, dopo le parole: «Il docente qualificato esperto», aggiungere le seguenti parole: «, che, non svolge nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento,»;*

d) *all'alinea 4-ter, sopprimere le parole:* «da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità»;

e) *all'alinea 5, sostituire le parole:* «e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.», *con le seguenti parole:* «, 387 milioni di euro nell'anno 2031 e 1287 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.».

*Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### **38.16**

TOFFANIN, DAMIANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole:* «che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento».

---

### **38.17**

TOFFANIN, DAMIANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis), secondo periodo, sostituire le parole:* «che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento» *con le seguenti:* «che comporta anche lo svolgimento di funzioni di tutoraggio, di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica oltre a quelle dell'insegnamento».

---

### **38.18**

TOFFANIN, DAMIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis), secondo periodo, sostituire le parole:* «con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore alle 8mila unità» *con le seguenti:* «in sede di contrattazione collettiva nei limiti del fabbisogno della finanza pubblica e comunque non inferiore almeno al 5 per cento dell'organico di diritto complessivo considerato per ciascun ordine e grado di scuola»;

*Conseguentemente, al comma 4-ter) sostituire le parole: «nella misura massima di 32 mila unità» con le seguenti: «nella misura definita in sede di contrattazione collettiva tenendo conto dei limiti derivanti dal rispetto degli obiettivi di finanza pubblica»;*

*b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis), secondo periodo, sostituire le parole: «che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento» con le seguenti: «che comporta funzioni di responsabilità in relazione ad attività di progettazione, tutoraggio, formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica oltre a quelle dell'insegnamento.»;*

*c) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis), al terzo periodo, sostituire le parole: «per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica» con le seguenti: «per almeno la durata di due cicli per la scuola secondaria di primo grado e di almeno cinque anni per gli altri ordini e gradi di scuola in cui presta servizio a decorrere dall'anno in cui ha conseguito la suddetta qualifica»;*

*d) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis), al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la valutazione finale è comunque affidata al dirigente della istituzione scolastica in cui presta servizio il docente»;*

*e) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, in sede di adeguamento del contratto collettivo, è prevista la selezione straordinaria di un primo contingente di docenti esperti tra i docenti di ruolo in possesso di qualifiche e avanzata preparazione corrispondente al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis acquisite in almeno 5 anni di servizio»;*

*f) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-ter), sostituire le parole: «nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto» con le seguenti «definite in sede di contrattazione collettiva tenendo conto delle cessazioni riferite al personale docente della scuola e comunque in misura non inferiore almeno al 5 per cento della consistenza dell'organico di diritto considerato per ogni ordine e grado di scuola».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**38.19**

RUSSO, VACCARO

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

«4-quater. I docenti di ruolo individuati dal dirigente scolastico ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 comma 5 e ai sensi dell'art. 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura del 5 per cento dell'organico di diritto, per un triennio a partire dall'anno scolastico 2022-2023, previo conseguimento al termine del triennio di una positiva valutazione da parte del comitato di valutazione secondo i criteri definiti nella contrattazione collettiva, riceveranno una riduzione del 25 per cento degli anni previsti nella fascia stipendiale di appartenenza. Gli stessi docenti sono annualmente retribuiti con il 30 per cento delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa assegnate all'istituzione scolastica e sono tenuti a rimanere nell'istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al superamento della valutazione. È definito in sede di contrattazione di istituto l'importo da assegnare ai docenti che hanno conseguito la valutazione positiva.».

---

**38.20**

Russo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022" con le seguenti: "è prorogato fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2022/2023";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023";

c) al secondo periodo, sostituire le parole: "570 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "950 milioni per l'anno 2022 e 570 milioni per l'anno 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 380 milioni per l'anno 2022 e a 570 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**38.21 (testo 2)**

RAMPI, MALPEZZI, PARRINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), sostituire i capoversi «4-bis» e «4-ter» con il seguente:*

«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di due percorsi formativi non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* che si somma al trattamento stipendiale in godimento. L'importo e i criteri relativi all'attribuzione dell'assegno, di cui al periodo precedente, sono rimessi alla contrattazione collettiva. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, nei limiti della riserva dei posti di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo. Le assunzioni a tempo determinato di cui al quinto periodo sono effettuate entro il 31 ottobre 2022 dalle graduatorie regionali di merito pubblicate entro il 15 ottobre 2022. Dalle graduatorie di merito pubblicate successivamente al 15 ottobre 2022 le assunzioni a tempo determinato sono disposte nell'anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell'anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui di cui al presente comma e che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024."».

**38.21**

RAMPI, PARRINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posi-



zione utile in numero pari alle rinunce stesse. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017, nei limiti della riserva dei posti di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo. Le assunzioni a tempo determinato di cui al quinto periodo sono effettuate entro il 31 ottobre 2022 dalle graduatorie regionali di merito pubblicate entro il 15 ottobre 2022. Dalle graduatorie di merito pubblicate successivamente al 15 ottobre 2022 le assunzioni a tempo determinato sono disposte nell'anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell'anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui di cui al presente comma e che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024."».

---

### 38.22

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-*bis*, sostituire l'ultimo periodo col seguente: "Le graduatorie di merito sono integrate nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con gli aspiranti che hanno superato la prova disciplinare.

Alle predette graduatorie fino al loro esaurimento è destinato annualmente il 50 per cento dei posti disponibili."».

---

### 38.23

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-*bis* inserire, in fine, il seguente periodo: "In caso di rinuncia, le graduatorie sono integrate con gli aspiranti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse"».

---

**38.24**

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, a 73, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le assunzioni a tempo determinato di cui quinto periodo sono effettuate entro il 31 ottobre 2022 dalle graduatorie regionali di merito pubblicate entro il 15 ottobre 2022. Dalle graduatorie regionali di merito pubblicate successivamente al 15 ottobre 2022 le assunzioni a tempo determinato sono effettuate nell'anno scolastico 2023/2024. Conseguentemente, ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024"».

---

**38.25**

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017 al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "La presente disposizione si applica ai docenti destinatari di assunzione da procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 36/2022."».

---

**38.26**

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai decreti dipartimentali n. 498 del 28 aprile 2020, n. 499 del 21 aprile 2022 e n. 252 del 31 gennaio 2022, se pubblicate successivamente al 31 agosto 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica 1° settembre 2023 sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di reclutamento effettuate entro il 31 agosto 2022.».

---

**38.27**

RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai decreti dipartimentali 498 del 28 aprile 2020, 499 del 21 aprile 2022 e 252 del

31 gennaio 2022, se pubblicate successivamente al 31 agosto 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono utilizzate per le assunzioni in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica 1° settembre 2023 sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di reclutamento effettuate entro il 31 agosto 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 10 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **38.28**

BERARDI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento».

---

### **38.29**

VANIN, CROATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44 sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**38.30**

DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022," sono sostituite dalle seguenti: "fino à 31 dicembre 2024";

b) al terzo periodo, le parole: "gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 2021, 2022, e a 19,55 milioni annui per gli anni 2023 e 2024".».

---

**38.31**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno 2022, all'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "può essere prorogato fino al 31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "570 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "970 milioni".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**38.32**

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 44, ultimo comma, lettera "1", numero 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79, sostituire le parole: "delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159", con

le seguenti: "delle graduatorie provinciali per le supplenze 'GPS' di prima fascia costituite ed aggiornate ai sensi del decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159"».

---

### 38.33

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", all'alinea "Art. 18-bis. (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)", al comma 2, sostituire le parole: "in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento" con le seguenti: "in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di studio valido per l'insegnamento congiunto al possesso dei 24 CFU previsti dalla norma."».

---

### 38.34

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis.1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza per l'anno scolastico 2022/2023, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole: "e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo", sono sostituite con le seguenti: "può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023"».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**38.35**

BERARDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.

Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.».

---

**38.0.1**

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'orga-

nico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.».

---

### **38.0.2**

CAUSIN, PACIFICO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente)*

1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, verrà computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.

2. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.

3. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, sono applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025.».

---

### **38.0.3**

RAMPI, MALPEZZI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **Art. 39.**

### **39.1**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.

Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

---

### **39.2**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. I candidati in possesso del titolo di studio per la classe di concorso per cui hanno fatto domanda o titolo equipollente con periodo di servizio 180X3 nella scuola statale di cui uno su specifica classe concorsuale, dopo aver sostenuto la prova orale hanno accesso diretto al percorso di formazione abilitante.

In caso di rinunce nell'anno scolastico 2022-2023 i candidati andranno a ricoprire i posti stabiliti senza ulteriore impegno di spesa. La graduatoria con gli abilitati sarà disponibile per le immissioni in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023-2024 con datazione retroattiva al precedente anno.».

---



**39.3**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.».

**39.0.1**

RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)*

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'orga-

nico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.».

---

### **39.0.2**

RUSSO, TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica)*

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valersi sul PNRR, Missione 4, da destinarsi alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto e/o riparazione di strumenti musicali necessari all'attività didattica. Con decreto del Ministro, i fondi saranno ripartiti tra le Istituzioni in considerazione della consistenza della pianta organica.

2. A decorrere dall'a.a. 2022/23, i docenti delle Istituzioni di cui al comma 1 possono usufruire di permessi artistici previa semplice comunicazione all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi dell'espletamento del monte ore annuale da destinare agli studenti.».

*Conseguentemente, all'art. 43, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *dopo la parola: «35» aggiungere la seguente: «39-bis»;*
  - b) *alla lettera d), sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «55 milioni».*
- 

### **39.0.3**

RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica)*

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valersi sul PNRR, Missione 4, da destinarsi alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto e/o riparazione di strumenti musicali necessari all'attività didattica. Con decreto del Ministro, i fondi saranno ripartiti tra le Istituzioni in considerazione della consistenza della pianta organica.

2. A decorrere dall'a.a. 2022/23, i docenti delle Istituzioni di cui al comma 1 possono usufruire di permessi artistici previa semplice comuni-

cazione all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi dell'espletamento del monte ore annuale da destinare agli studenti.».

---

#### **39.0.4**

GIRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valersi sul PNRR, Missione 4, da destinarsi alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto e/o riparazione di strumenti musicali necessari all'attività didattica. Con decreto nel Ministro, i fondi saranno ripartiti tra le Istituzioni in considerazione della consistenza della pianta organica.

2. A decorrere dall'a.a. 2022/23, i docenti delle Istituzioni di cui al comma 1 possono usufruire di permessi artistici previa semplice comunicazione all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi dell'espletamento del monte ore annuale da destinare agli studenti.».

---

#### **Art. 41.**

#### **41.0.1**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze di polizia)*

1. Al personale che ricopre gli incarichi di vertice delle Forze di polizia è attribuito, anche in deroga al limite di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, un trattamento economico accessorio di importo pari a quello:

a) del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, per il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dei direttori delle Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

2. Il trattamento economico accessorio di cui al comma 1 è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse definite in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

---

#### **41.0.2**

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Modifica delle disposizioni in materia di misure cautelare)*

5. All'articolo 275-bis del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo;

*Conseguentemente:*

2) sopprimere i commi 2 e 3;».

---

#### **41.0.3**

PARRINI, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di patrocinio a spese dello Stato)*

1. All'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le azioni giudiziarie disciplinate del presente articolo l'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115."».

---

**Art. 42.****42.1**

FENU, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021";

b) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento";

c) le parole: "inferiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 15 per cento"».

**42.2**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SIRI

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**42.3**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo il comma 4, aggiunge i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive", inserire le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario".

4-ter All'onere derivante dal comma 4-bis, valutati in 130 milioni per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 30.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

---

#### 42.4

EVANGELISTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive", inserire le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario".».

---

#### 42.5

GALLONE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive", inserire le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario".».

---

**42.0.1**

MANCA, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 42-bis.***(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

"4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il servizio di *contact center* multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di venti milioni di euro."».

**42.0.2**

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, SCIASCIA, PEROSINO, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GIRO, Alfredo MESSINA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI, VONO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 42-bis.***(Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi)*

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.";

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione

autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.";

*c*) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.".

2. In considerazione della specificità dei *bonus* fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l'efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell'economia e finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, il criterio dell'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare.

3. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell'affidabilità dei cedenti.».

---



**42.0.3**

LONARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi)*

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.";

*b)* al, comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.";

*c)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.".

2. In considerazione della specificità dei *bonus* fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l'efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell'economia e finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, il criterio dell'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare.

3. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell'affidabilità dei cedenti.».

#### 42.0.4

CAUSIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi)*

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.";

*b*) al, comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.";

*c*) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale

della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.".

2. In considerazione della specificità dei *bonus* fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l'efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell'economia e finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, il criterio dell'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare.

3. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell'affidabilità dei cedenti.».

---

#### 42.0.5

BERNINI, PAGANO, TOFFANIN, DAMIANI, SCIASCIA, PEROSINO, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GIRO, Alfredo MESSINA, PAPTAEU, PAROLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI, VONO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il

pagamento dell'unica o della prima rata entro il 30 settembre 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre 2022.".

2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono nulle.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.;

b) quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 42.0.6

ERRANI, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-*bis*.**

*(Misure urgenti finalizzate al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali)*

1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "di cui al comma 51" sono inserite le seguenti: "ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448."».

---

**42.0.7**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n 234)*

1. All'articolo 1, comma 976, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sviluppo economico sostenibile locale, istituito" sono inserite le seguenti: "dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta alla Povertà Nel Mediterraneo Mar Nero fondata nella città di Venezia, con la partecipazione della Regione Veneto con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 57,";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui al capoverso precedente."».

**42.0.8**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa, le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1, le attività espletate nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, non già espletate nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.

L'Agenzia delle Entrate provvede entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a emanare un elenco esaustivo ed esclusivo

dei codici ATECO corrispondenti alle imprese che esercitano le attività di cui al comma 1."».

---

#### **42.0.9**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e al fine di favorire la riduzione del contenzioso tributario, le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate possono avvalersi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, assunto da queste società alla data del 31 dicembre 2010 in attuazione della completa attuazione della riforma prevista dal medesimo decreto».

---

#### **42.0.10**

STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Progetto Guaranties Loans Active Management – GLAM)*

1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito il "Fondo"), anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, AMCO – Asset Management Company S.p.A. (di seguito "AMCO") è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione Europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno

parte, secondo la definizione di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.

2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo di AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di AMCO. Si applica il comma 1 dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al comma 1 e si applicano i commi 2 e 3, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-*quinquies* e i commi 2 e 3 dell'articolo 2447-*septies* del codice civile. Non si applicano ad AMCO con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento di AMCO a una procedura di cui al Titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgersi in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, comma 3, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, dopo la sua entrata in vigore, dall'articolo 2, comma 1, lettera *o*) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 236-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dalla sua entrata in vigore, l'articolo 342 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi da

AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.

4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi, di qualunque natura, di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 (limitatamente alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*)), 4, 4-*bis*) e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 e all'articolo 7.1, commi 3 (limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti), 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 5 dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al comma 2-*bis*, ultimo periodo dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito e/o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del 20 maggio 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti da AMCO sui quali vengono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-



nanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte di AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze [, sentito il Ministro dello sviluppo economico,] possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili ad AMCO per le attività di cui al presente articolo.

7. L'entrata in vigore delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.».

---

#### 42.0.11

Marco PELLEGRINI, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 novembre 2022 e il 28 febbraio 2023; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 ottobre 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 ottobre 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 15 novembre 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

- a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive prece-

dentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

#### **42.0.12**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 2° gennaio 2023 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce remissione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi precedentemente sospesi e non versati per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n.

149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato degli anni 2020 e 2021, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del D.lgs. 74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo».

---

**42.0.13**

GUIDOLIN, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Fondo Indennizzo Risparmiatori)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cui domanda di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori sia stata rigetta a causa di forza maggiore o a cui sia stato riconosciuto un indennizzo parziale, possono presentare entro il 30 ottobre 2022 la richiesta per il riesame della domanda.

2. I soggetti interessati presentano la richiesta di riesame di cui al comma 1, esclusivamente in via telematica, utilizzando il sito istituzionale del Fondo Indennizzo Risparmiatori.

3. Gli importi di cui all'articolo 1, comma 493, della citata legge 145 del 2018, stanziati e non utilizzati, sono ripartiti in misura proporzionale tra i soggetti di cui al comma 494 della medesima legge già destinatari della misura.».

**42.0.14**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Concorso nella violazione)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 121, comma 6 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, il concorso nella violazione si verifica esclusivamente allorquando siano contestualmente presenti i seguenti elementi: una pluralità di soggetti agenti; la realizzazione di una fattispecie di reato; il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; la piena consapevolezza di contribuire, con la propria partecipazione, alla realizzazione di un reato. Il cessionario e il fornitore che ha concesso lo sconto non concorrono in ogni caso alla violazione qualora nell'espletamento dell'attività di controllo finalizzata all'acquisizione del credito non siano consapevoli, in relazione al livello di diligenza utilizzato nell'effettuare tale attività, di partecipare alla realizzazione di un reato. In tale ipotesi il cessionario e il fornitore che ha concesso lo sconto non sono responsabili in solido con il soggetto cedente.».

**42.0.15**

STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione MIC2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione MIC2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.».



**42.0.16**

MANCA, ERRANI, PARRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione all'impiego, del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, nonché le relative modalità, condizioni e procedure, anche con riferimento alla specialità dei profili economici attinenti all'impiego del personale, rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.».

---

**42.0.17**

SANTANGELO, DI GIROLAMO, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Pantelleria Lampedusa e Linosa)*

1. I territori del Comune di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria sono destinati a Zona Franca Doganale (ZFD) ai sensi dell'articolo 243 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

---

**42.0.18**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

---

**42.0.19**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 42-bis.**

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione all'impiego, del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, nonché le relative modalità, condizioni e procedure, anche con riferimento alla specialità dei profili economici attinenti all'impiego del personale, rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale».

---

**Art. 43.****43.0.1**

DE PETRIS, ERRANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 43-bis.***(Delega in materia di riordino della tassazione degli extra profitti)*

Il Governo è delegato ad emanare un provvedimento d'emergenza in materia di riordino della tassazione straordinaria degli extra profitti come

definiti dall'articolo 37 del DL 21 del 2022, al fine di elevare il gettito complessivo del provvedimento fino a concorrenza con il livello degli extra profitti individuati. Il provvedimento sarà informato secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

1) estensione dei soggetti passivi dell'imposta a tutte le imprese operanti in settori che possono aver fruito di opportunità di mercato derivanti dall'incremento dei prezzi al consumo;

2) definizione di:

a) un nuovo periodo in cui verificare e definire la presenza di un incremento del saldo tra operazioni attive e passive;

b) l'ammontare di adeguate franchigie in termini assoluti e percentuali;

c) aliquote che assicurino la destinazione degli extra profitti così individuati al "Fondo emergenziale per i costi energetici";

3) definizione delle modalità di riscossione e di procedure di accertamento rafforzate, anche attraverso un incremento delle unità di lavoro della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate a questo fine destinate.

Il maggiore gettito derivante dal presente articolo, dovrà essere assegnato al "Fondo emergenziale per i costi energetici" finalizzato ad incrementare, per il 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati.».

---

#### **43.0.2**

CONZATTI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative nonne di attuazione.».

---

**43.0.3**

TESTOR, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

**Coord. 1**

I RELATORI

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: «valore ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia dell'ISEE», dopo le parole: «decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente (ARERA)»;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso 2-bis.1, dopo le parole: «al comma 2-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.*

*All'articolo 4:*

*alla rubrica, dopo la parola: «Azzeramento» è inserita la seguente: «degli».*

*All'articolo 5:*

*al comma 4, dopo le parole: «di euro» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo»;*

*al comma 2, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»;*

*al comma 5, le parole: «dell'anno 2022 si rifornisca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022, si rifornisca» e le parole: «è riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;*

*al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati».*

*All'articolo 8:*

*al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».*

*All'articolo 9:*

*al comma 3, al primo periodo, le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili» e, al secondo periodo, dopo la parola: «redatta» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;*

*al comma 9, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, lettera a), le parole: «comma 198 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 198 e seguenti»;*

*al comma 2, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».*

*All'articolo 11:*

*al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «e 7» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.*

*All'articolo 12:*

*al comma 2, alla parola: «86,3» sono premesse le seguenti: «valutati in».*

*All'articolo 13:*

*al comma 2, dopo le parole: «Le regioni e» è inserita la seguente: «le»;*

*al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

*al comma 4, dopo la parola: «2004» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.*

*All'articolo 14:*

*al comma 2, le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente»;*

*al comma 6, le parole: «per durata» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata».*

*All'articolo 15:*

*al comma 1, le parole da: «decreto legislativo» fino a: «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 2,»;*

*All'articolo 16:*

*al comma 3, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;*

*al comma 4, le parole: «a SOSE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa»;*

*al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 243-bis del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;*

*al comma 9, la parola: «CONI» è sostituita dalla seguente: «Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».*

*All'articolo 17:*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: «regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «regione Emilia-Romagna», le parole: «di euro di» sono sostituite dalla seguente: «di», le parole: «1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024, dopo le parole: «8 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro» e la parola: «allestimenti» è sostituita dalle seguenti: «agli allestimenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «corrispondente riduzione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;*

*al comma 6, al primo periodo, le parole: «di euro 600.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 600.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «All' onere pari a» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere, pari a».*

*All'articolo 18:*

*al comma 1, capoverso 9-bis, primo periodo, le parole: «2017, 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».*

*al comma 1, capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: «Conferenza delle Regioni e delle Province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

*al comma 3, le parole: «ad AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)».*

*All'articolo 19:*

*alla rubrica, dopo la parola: «riparto» è inserita la seguente: «delle».*

*All'articolo 20:*

*al comma 1, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «compresi».*

*al comma 2, alle parole: «a 1.654 milioni» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «indebitamento netto a 1.166 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a 1.166 milioni»,*

*All'articolo 21:*

*al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 22:*

*al comma 2, lettera c), al primo periodo, le parole: «9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19 maggio 2020» e le parole: «dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis» e, al secondo periodo, le parole: «incompatibilità espresse» sono sostituite dalle seguenti: «incompatibilità disposte»;*

*al comma 3, le parole: «comma 1e» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e», le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede,» e dopo le parole: «38 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,».*

*All'articolo 23:*

*alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».*

*All'articolo 24:*

*al comma 3, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».*

*All'articolo 25:*

*al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*alla rubrica, la parola: «psicologi» è sostituita dalle seguenti: «per l'assistenza psicologica».*

*All'articolo 26:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «accoglienza profughi» sono sostituite dalle seguenti: «accoglienza dei profughi».*

*All'articolo 27:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti».*

All'articolo 28:

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: «comma 9» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 30:

al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo la parola: «1.000.000.000» è inserita la seguente: «di»;

al comma 2, dopo la parola: «2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «900.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «900.000.000 di euro,» e le parole: «100.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000.000 di euro,».

All'articolo 32:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «CO<sub>2</sub>» è sostituita dalla seguente: «CO<sub>2</sub>»;

al comma 2, lettera a), le parole: «pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 400.000.000 di euro»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «può essere istituito» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere istituiti» e, al secondo periodo, le parole: «può essere individuato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere individuati»;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «o proponente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n.152»;

al comma 6, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario di cui al comma 5».

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «n. 152 del 2006,» sono inserite le seguenti: «come introdotto dal presente decreto,» e, al secondo periodo, le parole «o provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «o i provvedimenti» e dopo le parole «articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 8, dopo le parole: «, comma 4,» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 33:

al comma 1, capoverso art. 27-ter:

al comma 5, le parole: «di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi,»;



al comma 6, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti»;

al comma 7, le parole: «Nel termine di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro»;

al comma 8, dopo le parole: «articolo 8 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 9, dopo le parole: «provvedimento di VIA» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «143 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e, al quarto periodo, le parole: «n. 400 del 1988» sono sostituite dalle seguenti: «23 agosto 1988, n. 400»;

al comma 12, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «rimborsi» è inserita la seguente: «di»;

alla rubrica, dopo la parola: «autorizzatorio» è inserita la seguente: «unico».

#### All'articolo 34:

al comma 1, capoverso 7-quater, al secondo periodo, dopo le parole: «900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «400 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e, al terzo periodo, dopo la parola: «secondo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 2, lettera c):

all'alinea, le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"»;

al numero 9), dopo la parola: «Ministero» è inserita la seguente: «della»;

alla rubrica, le parole: «Revisione prezzi Fondo complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Revisione dei prezzi per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

#### All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».

#### All'articolo 37:

al comma 1, capoverso Art. 7-ter:

al comma 3, dopo le parole: «articolo 88 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

al comma 4, dopo la parola: «Repubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «misure» è inserita la seguente: «di»;

al comma 5, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

*All'articolo 38:*

*al comma 1, lettera b):*

*al capoverso 4-bis, al secondo periodo, le parole: «8 mila» sono sostituite dalla seguente: «8.000», al terzo periodo, le parole: «Il docente qualificato esperto» sono sostituite dalle seguenti: «Il docente che ha conseguito la qualifica di docente esperto» e, al settimo periodo, la parola: «cicli» è sostituita dalla seguente: «percorsi» e le parole: «diventa prevalente» sono sostituite dalle seguenti: «diventano prevalenti»;*

*al capoverso 4-ter, le parole: «32 mila» sono sostituite dalla seguente: «32.000».*

*All'articolo 40:*

*al comma 2, alinea, dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,».*

*All'articolo 41:*

*al comma 1, le parole: «il superamento» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento» e dopo le parole: «articolazioni ministeriali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.*

*All'articolo 43:*

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: «euro 14.701,73» sono sostituite dalle seguenti: «14.701,73 milioni di euro», le parole: «1.149,9 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.149,9 milioni di euro» e le parole: «91,82 euro» sono sostituite dalle seguenti: «91,82 milioni di euro»;*

*alla lettera d), le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"» e le parole: «accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»;*

*alla lettera e), le parole: «45 milioni nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2024».*

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 7 settembre 2022

**Sottocommissione per i pareri****193<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione*  
**PARRINI***La seduta inizia alle ore 10.*

**(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo con la seguente condizione:

– all'articolo 18, comma 1, capoverso «9-*bis*», in coerenza con il vigente quadro ordinamentale, occorre sostituire il riferimento all'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome con quello all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sulla proposta 12.0.4 parere non ostativo a condizione che sia introdotto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente condizione:

– all'articolo 18, comma 1, capoverso «9-bis», occorre sostituire le parole «decreto del Ministero della salute» con le seguenti: «decreto del Ministro della salute» e, in coerenza con il vigente quadro ordinamentale, il riferimento all'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome con quello all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sulle proposte 7.8 e 43.0.1 parere contrario, in quanto recanti disposizioni di delega;
- sulla proposta 12.0.4 parere non ostativo a condizione che sia introdotto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**Plenaria**

**361<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse**

**iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 413)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2022 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Si tratta del piano gestionale 1 del capitolo di previsione del bilancio del Ministero dell'interno n. 2309 con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 2.156.197 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche.

Le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.681.833,66, 258.743,64 e 215.619,70 euro.

Sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2022 presentate, si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.

Precisa che, unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2021 dalle associazioni destinatarie dei contributi.

Rileva, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2022 risulta incrementato di 200.000 euro rispetto a quanto previsto per il 2020 e il 2021 e che le risorse disponibili sono state assegnate in identica percentuale rispetto agli anni scorsi. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'assenza del rappresentante del Governo, a cui avrebbe voluto chiedere un chiarimento sui criteri di ripartizione dei contributi.

Il PRESIDENTE ricorda che formalmente la presenza del Governo non è necessaria, in questa sede. In ogni caso, in qualità di relatore, potrà fornire i chiarimenti richiesti, eventualmente previa interlocuzione con il rappresentante del Governo, se necessaria.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, se i contributi sono ripartiti in ragione del numero dei soci, bisognerebbe sapere anche se vi sono state variazioni del numero degli associati, visto che la percen-

tuale di risorse attribuite a ciascuna delle tre associazioni beneficiarie è costante negli anni.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che i dati possano rinvenirsi nella documentazione presentata ogni anno dalle associazioni combattentistiche.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta per consentire di reperire le informazioni richieste.

*La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 11,10.*

Il PRESIDENTE ricorda che le percentuali di ripartizione dei contributi sono state inizialmente stabilite con la legge n. 93 del 1994. Tuttavia, nel corso dell'*iter* di approvazione della legge n. 92 del 2006, il Governo accolse l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 presentato dall'onorevole Giuseppe Cossiga, con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso atto di indirizzo, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui tale proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.

Sottolinea che, fino ad oggi, il Ministero dell'interno ha sempre ritenuto soddisfatti tali criteri e ha quindi mantenuto inalterate le proporzioni di riparto fissate.

In ogni caso, seppure si prendesse in esame il solo dato del numero degli iscritti, tali percentuali sarebbero sostanzialmente allineate: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (che comunque riceve anche altre sovvenzioni pubbliche) ha l'82,5 per cento degli iscritti totali a fronte del 78 per cento dei contributi; l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti ha il 9,5 per cento degli iscritti e il 12 per cento dei contributi; l'Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti riceve il 10 per cento dei fondi con il 7,8 per cento di iscritti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 7 settembre 2022

**Plenaria****309<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 414)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, finora, non è pervenuto né il parere del Garante né quello della Conferenza unificata; peraltro, da informazioni acquisite presso il Governo, il primo risulterebbe in via di trasmissione, mentre il secondo sarebbe all'ordine del giorno domani. Ne consegue un elevato tasso di incertezza circa il possibile calendario dei lavori, anche alla luce delle determinazioni che potrebbe assumere la Conferenza dei rappresentanti dei Gruppi per la settimana prossima: invita pertanto i Gruppi a considerare l'eventualità di una seduta anche a ridosso della scadenza del termine per l'espressione del parere.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), considerato che gli intendimenti preannunciati dal Relatore erano in direzione del parere favorevole senza

ulteriori osservazioni, giudica pericoloso per la credibilità del Parlamento procrastinare troppo la conclusione della sede consultiva. Laddove, come ipotizzato, i pareri obbligatori fossero resi entro questa settimana, invita la Presidenza a considerare la convocazione di una seduta conclusiva nel corso della settimana prossima.

Dopo che la senatrice CIRINNÀ (*PD*) ha evidenziato che in quella settimana saranno votate le relazioni conclusive della Commissione antimafia, la senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ed il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ipotizzano una convocazione antimeridiana che consenta agli interessati, anche prescindendo da eventuali sedute di Assemblea, di ritornare in sede a svolgere attività elettorale.

Il PRESIDENTE conclude la consultazione tra i Gruppi riconfermando la convinzione che gli elementi a disposizione sono ancora troppo precari per una calendarizzazione definita: alla luce delle determinazioni della Conferenza dei rappresentanti dei Gruppi e ricevute notizie definitive in ordine all'espressione dei pareri predetti, si potrà a contemplare una seduta, sin da settimana prossima, per la conclusione del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 407)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, a margine della seduta di ieri, si raggiunse un'informale intesa tra i Gruppi per non votare nella seduta odierna, limitandosi ad esaminare il documento fatto pervenire dal Relatore.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) richiede perché procrastinare ulteriormente la votazione del parere sul provvedimento in titolo, che potrebbe essere formulato sulla falsariga del documento fatto pervenire ieri, arricchito con le considerazioni che i Gruppi intendessero esprimere in discussione generale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) dichiara che il suo Gruppo ha molte e radicate perplessità sulle proposte affacciate dal Relatore, impre-



giudicato il rispetto per la mole del lavoro da lui svolto: l'intesa tra i Gruppi di ieri pertanto va decisamente riconfermata.

Il PRESIDENTE conclude che le intese tra i Gruppi erano state condivise dalla sottosegretaria Macina, che aveva richiesto tempo per valutare il documento del Relatore. Pertanto, anche a tale provvedimento si applica il mandato, testé ricevuto, a contemplare – in unica seduta con il precedente Atto Governo n. 414 – una calendarizzazione possibile della conclusione dei lavori, a partire dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 7 settembre 2022

**Plenaria****597<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 agosto.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi formulati dalla Commissione sul testo del decreto-legge.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, si sofferma incidentalmente sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 38, in materia di istruzione, sottolineandone i profili connessi al raggiungimento dei *milestone* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche ai fini dell'erogazione della rata semestrale.

La sottosegretaria SARTORE ricorda peraltro che la previsione normativa di cui all'articolo 38 è rilevante ai fini del raggiungimento dei traguardi del PNRR, con riguardo all'erogazione della rata semestrale dello scorso giugno.

Il presidente PESCO (*M5S*) illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, si conferma l'onere stimato in relazione tecnica, dato anche dalle stime dell'andamento dei prezzi dell'energia elettrica per i prossimi mesi; in relazione all'articolo 5, sul comma 1 si sottolinea che in generale per i periodi interessati dalla riduzione dell'aliquota IVA il dato relativo alle spese 2019 è risultato superiore rispetto a quello del 2020 e pertanto in un'ottica prudentiale, trattandosi della valutazione di un onere in termini di gettito, si è preferito utilizzare tale dato. Per quanto riguarda la seconda osservazione, relativa alla perdita indotta dalla riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, sui consumi di gas naturale per usi industriali, avendo riscontrato che tali consumi risultano meno influenzati dall'andamento stagionale rispetto ai consumi delle famiglie, sempre in un'ottica di prudenzialità, si è scelto di mantenere costanti gli effetti rispetto ai periodi precedenti. In relazione al comma 2, si rappresenta che, al momento della redazione della Relazione tecnica (RT), la Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale nel 2021 del Ministero della transizione ecologica (MITE) non era stata ancora pubblicata. Inoltre si evidenzia che il prezzo unitario del gas naturale considerato è quello relativo al secondo semestre 2022, l'ultimo a disposizione al momento della redazione della predetta RT; in relazione all'articolo 6, in merito al comma 1, si rappresenta innanzitutto che i consumi di energia elettrica di cui si tratta sono quelli relativi alle industrie energivore, le quali utilizzano l'energia elettrica quasi interamente nelle loro produzioni; pertanto, i consumi di tali aziende non sono soggetti a particolari fluttuazioni legate alla stagionalità. Tali considerazioni sono state condivise dall'ARERA e le informazioni utilizzate per determinare la stima sono state fornite dalla stessa ARERA. In particolare, nell'evidenziare che la componente energetica del prezzo dell'energia elettrica dipende direttamente dal Prezzo unico nazionale (PUN) e che si può considerare, nella sostanza, uguale ad esso, si rappresenta che il PUN utilizzato nella relazione tecnica è stato stimato dall'ARERA, sulla base degli elementi in suo possesso, in occasione della redazione, nel mese di maggio 2022, della RT di cui trattasi. Si evidenzia che l'ARERA, in base alle sue attribuzioni di legge, consistenti nella tutela degli interessi dei consumatori e nella promozione della concorrenza, dell'efficienza e della diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo, ha contezza dell'andamento del mercato dell'energia elettrica ed è in grado di effettuare delle previsioni in merito, alla luce degli scenari al momento prevedibili. Infine, si rappresenta che, al momento, non si ritiene opportuna una modifica delle stime contenute nella relazione tecnica, tenuto conto che le stime sono state effettuate ipotizzando che tutte le imprese abbiano maturato i requisiti per poter richiedere il contributo e che dal monitoraggio relativo alle analoghe disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 4, 17 e 21 del 2022 non si riscontrano sforamenti rispetto alle previsioni.

In merito al comma 2 del medesimo articolo 6, si rappresenta innanzitutto che i consumi di gas naturale di cui trattasi sono quelli relativi alle industrie gasivore, le quali utilizzano il gas quasi interamente nelle loro produzioni; pertanto, i consumi di tali aziende non sono soggetti a particolari fluttuazioni legate alla stagionalità. Inoltre, si pone in evidenza che, nonostante nell'ultima relazione annuale – Stato dei servizi, relativa all'anno 2020, pubblicata dall'ARERA, si evinca un calo di consumi di gas naturale in Italia tra il 2019 e il 2020 pari al 3,4 per cento, si è ritenuto di considerare il dato relativo 2020, attesa la crisi energetica in corso, legata all'incremento del prezzo del gas naturale. Tali considerazioni sono state condivise dall'ARERA. Inoltre, si rappresenta che il prezzo utilizzato nella relazione tecnica è stato stimato dall'ARERA, sulla base degli elementi in suo possesso, in occasione della redazione, nel momento in cui è stata predisposta la RT di cui trattasi. Infine, si rappresenta che, al momento, non si ritiene opportuna una modifica delle stime contenute nella relazione tecnica, tenuto conto che le stime sono state effettuate ipotizzando che tutte le imprese abbiano maturato i requisiti per poter richiedere il contributo e che dal monitoraggio relativo alle analoghe disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 4, 17 e 50 del 2022 non si riscontrano sforamenti rispetto alle previsioni.

In merito ai commi 3 e 4, si rappresenta, *mutatis mutandis*, quanto già espresso a commento delle osservazioni formulate, rispettivamente, in relazioni ai commi 1 e 2; in relazione all'articolo 8, si conferma che i dati utilizzati sui consumi dei carburanti sono quelli relativi allo stesso periodo dell'anno 2021, in quanto si è rilevato che i consumi dei carburati interessati alla diminuzione dell'aliquota di accisa e dell'IVA sono stati molto simili nel corso degli ultimi anni, ad eccezione del 2020. Inoltre, dai dati provvisori mensili 2022 del MITE, a fronte di un incremento di consumi nei primi 5 mesi del 2022, si è registrato nel mese di giugno 2022 un decremento dei consumi di gasolio e GPL e nel mese di luglio 2022 un decremento dei consumi di benzina, gasolio e GPL. Pertanto, se si confermasse anche ad agosto e settembre il dato di luglio, avremmo degli effetti di gettito più favorevoli per l'erario rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica. Per quanto riguarda il gas naturale si possono utilizzare esclusivamente i dati del 2021, a causa dello specifico meccanismo di trasmissione dei dati basato sulle dichiarazioni di consumo annuali da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui viene effettuata la fatturazione dei consumi. In proposito, si rappresenta che la RT considera i prezzi medi praticati dai distributori di gas naturale relativi al mese di giugno 2022, disponibili nel momento in cui è stata redatta tale RT. Inoltre si rappresenta che nel modello previsionale utilizzato per l'elaborazione delle stime, sono inseriti i valori di consumo pubblicati dal MITE e che le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette ed IRAP sono pari rispettivamente al 17,50 per cento e al 4 per cento; in relazione all'articolo 12, relativamente alla segnalazione formulata circa il dato contenuto nel Rapporto annuale sulle spese fiscali per l'anno 2021 che censisce l'agevolazione a regime associandovi un minor gettito IRPEF

di 124,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio (2022-2024), si evidenzia che tale ammontare si riferisce all'onere fiscale dell'intera agevolazione dell'esclusione dal reddito del valore dei beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente fino ad un importo di 258,23 euro, limite alla base della stima per detto triennio. Tale stima e quella relativa al raddoppio del limite agevolato per gli anni 2020 e 2021 fa riferimento ad un incremento differenziale rispetto a 258,23 euro. Si evidenzia che, in base ai dati dichiarativi, risulta una forte concentrazione di soggetti nella fascia fino a 258,23 euro, pari al 65 per cento dell'intera platea dei lavoratori che fruisce dei benefit in esame. La stima ha utilizzato il dato contenuto nelle certificazioni uniche dell'anno di imposta 2020, primo anno di raddoppio del limite suindicato. Gli archivi di detta annualità risultano, ai fini della stima, allineati alle pubblicazioni delle dichiarazioni dei redditi di tale anno di imposta, e pertanto oggetto di controlli e verifiche statistiche al momento non disponibili per l'anno di imposta 2021; in relazione all'articolo 17, per i commi 4 a 6, si conferma che le risorse da finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione sono disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Per il comma 7, si conferma che la rimodulazione ivi prevista non determina effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente e che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a completare gli interventi previsti pur dovendo fare fronte ai citati aumenti dei prezzi; in relazione all'articolo 21, si prende atto della valutazione di correttezza e plausibilità delle quantificazioni; in relazione all'articolo 24, si segnala che la dotazione del fondo utilizzato a copertura presenta sufficienti disponibilità, tenuto conto dei rifinanziamenti operati con il decreto-legge n. 73 del 2021 (articolo 77, comma 6) e con la legge di bilancio 2022 (sezione II); in relazione all'articolo 28, rispetto al *plafond* iniziale di 251 milioni di euro stanziati dall'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a cui si sono aggiunti i 68 milioni previsti per l'anno 2022 dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) risultano ancora disponibili circa 21 milioni di euro considerando anche le risorse relative all'impegno assunto per la fornitura dei *decoder* ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che gravano sui medesimi fondi. Laddove gli oneri per tale nuova misura non fossero quantificati tutte le misure in essere saranno soddisfatte fino ad esaurimento fondi. Vengono quindi forniti dati sulla disponibilità dei fondi aggiornata al 1° agosto scorso; in relazione all'articolo 29, si segnala che la norma è pensata per adempiere ad un obbligo preso con la Commissione europea. Tali impegni statali sono contenuti nell'annesso rubricato "*The Common Understanding*" alla decisione della Commissione europea in data 10 settembre 2021 e specificamente considerati nel parere dell'Avvocatura dello Stato C.S. 41365/21 del 7 dicembre 2021. Inoltre, si conferma quanto riportato in Relazione tecnica in ordine alla circostanza che gli effetti della

restituzione dei prestiti non risultano scontati nei saldi di finanzia pubblica; in relazione all'articolo 30, essendo ancora in corso le procedure di selezione degli esperti, si conferma che le risorse residue sono da considerarsi sufficienti per i futuri impegni dell'Amministrazione; in relazione all'articolo 34, si conferma la disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione. Si conferma inoltre che, in relazione alla realizzazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval", non è previsto alcun compenso, emolumento o rimborso spese aggiuntivo in favore del Commissario straordinario. Infatti, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, novellato dall'articolo 34, comma 4, del decreto-legge in oggetto, già prevede, all'ultimo periodo, che "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese."; in relazione all'articolo 36, si confermano gli effetti riportati in termini di fabbisogno e indebitamento nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, tenuto conto delle informazioni disponibili sulla natura e sugli interventi previsti nell'ambito del fondo medesimo. In particolare, si osserva che il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) rappresenta l'unico fondo mediante il quale il Ministero del Turismo persegue i propri obiettivi, specificati all'articolo 1, commi 366, 367 e 368, della legge di bilancio 2022-2024. Ciò premesso, con riferimento al comma 1 dell'articolo 36, il quale incrementa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la dotazione del FUNT di conto capitale, si rappresenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate. Per l'anno 2022 è stata prevista una dotazione del Fondo di parte capitale di soli 50 milioni di euro, assolutamente insufficiente per perseguire le descritte finalità del Fondo. Tali risorse sono state in parte già destinate a soddisfare specifiche esigenze ed in parte sono in corso di riparto e assegnazione, con la collaborazione delle Regioni. I molteplici e diversificati obiettivi da raggiungere rendono ovviamente insufficienti anche le risorse stanziare per le annualità successive (100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025). Quindi, l'incremento di 10 milioni per ciascuna di tali annualità risulta in linea con i fabbisogni di spesa, anche se le risorse complessive necessiteranno di ulteriori incrementi al fine di garantire la congruità delle risorse stanziare in relazione ai descritti obiettivi del Fondo. Pertanto, per le ragioni sopra evidenziate, si assicura l'effettiva spendibilità di ciascun incremento entro il rispettivo anno; in relazione all'articolo 38, si evidenzia che la stabilità del riconoscimento della qualifica di docente esperto e il correlato onere si evince dalla lettura coordinata dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017, laddove è previsto che a decorrere dal-

l'anno scolastico 2036/2037 le procedure di accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997 al fine di attribuire la suddetta qualifica ad un contingente massimo di 32.000 unità.

L'applicazione del regime autorizzatorio è volta a garantire che il riconoscimento della predetta qualifica sia ricompresa nell'ambito del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo n. 59 del 2017. Inoltre, la disposizione in commento è strettamente funzionale al conseguimento della M4C1-3 (Riforma del reclutamento dei docenti) la quale prevede, tra le condizionalità, una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo. Sul punto, si rappresenta che, ai fini del soddisfacente conseguimento della *Milestone* sopracitata, il beneficio economico in parola ha carattere strutturale. Con riferimento alla circostanza che l'attribuzione della qualifica di docente esperto presenti il carattere della irreversibilità, si conferma, pertanto, che la misura presenta tale caratteristica. Ciò in linea con gli obiettivi del PNRR il quale prevede l'inserimento di misure che incidano strutturalmente sulla carriera del docente sia a livello giuridico che economico.

In ordine poi alla rimodulabilità dell'incentivo, si rappresenta che la sostenibilità finanziaria dell'intervento in esame potrà essere garantita dalla rimodulabilità della platea di docenti beneficiari dell'incentivo *una tantum* che verrà individuata sulla base della disponibilità delle risorse accertate annualmente con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge n. 234 del 2021. Per quanto attiene la riduzione del personale docente beneficiario dell'incentivo *una tantum*, occorre tener conto che la nuova formulazione del decreto legislativo n. 59 del 2017 consentirà a regime di assicurare un assegno stabile nel tempo ad un contingente massimo di 32.000 unità di personale docente.

Inoltre, si osserva che il sistema delineato con i meccanismi previsti dal combinato disposto dei commi 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 5 e 9 del decreto legislativo n. 59 del 2017 consentono di assicurare l'equilibrio finanziario delle iniziative correlate al riconoscimento dell'incentivo *una tantum* e dell'assegno annuale *ad personam* nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5 onde consentire che non si determinino nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si segnala, altresì, che il completamento del percorso formativo con successiva valutazione positiva non rappresenta condizione sufficiente per il conseguimento del beneficio economico che potrà essere riconosciuto solo ai docenti che, completato il percorso formativo con valutazione positiva, rientrano, secondo una graduazione mirata a rendere il riconoscimento di tale elemento retributivo selettivo e non generalizzato, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5.

Per ciò che riguarda la copertura finanziaria della misura, come già ampiamente rappresentato nella Relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 36 del 2022, la copertura finanziaria per la costituzione del Fondo dall'A.S. 2025/2026 è rinvenuta nella riduzione dei posti di organico, consi-

derando un decremento costante dell'organico del personale docente per ogni anno, conseguente all'andamento demografico, tenuto anche conto dei flussi migratori. In particolare, la sostenibilità finanziaria della misura aggiuntiva del docente esperto è tanto più suffragata dalla circostanza che il fondo in questione, sul quale trovano copertura entrambe le misure (premierialità *una tantum* e assegno *ad personam* a carattere permanente), registra un incremento della sua consistenza con il passare degli anni. Di conseguenza, nell'anno 2026, durante il quale verranno erogate le premierialità *una tantum* per la prima volta, il fondo avrà una consistenza pari a circa 40 milioni di euro corrispondente ad una platea di circa 6.500 docenti. Nel 2032, invece, anno a partire dal quale cominceranno ad essere corrisposti gli assegni *ad personam* relativi all'acquisizione della qualifica di docente esperto, il medesimo fondo avrà una dotazione pari a 387 milioni di euro che appare ampiamente capiente per il raggiungimento congiunto di entrambe le finalità indicate dal Legislatore; in relazione all'articolo 41, le risorse del Fondo unico giustizia per l'anno 2022 riassegnate al Ministero della giustizia saranno destinate ad integrare le ordinarie risorse di bilancio del medesimo Ministero per il finanziamento di categorie di interventi che rientrano comunque tra le finalità previste dalla norma originaria che disciplina la quota destinata al suddetto dicastero del Fondo unico giustizia (articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143). La disposizione conferisce una maggiore specificità agli interventi da realizzare in considerazione della attuale crisi energetica e delle esigenze di superamento dell'emergenza epidemiologica. Quanto sopra lascia del tutto impregiudicata l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso (ora unificati per effetto dell'art. 2, comma 6-*sexies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225); in relazione all'articolo 43, con riferimento alla copertura prevista al comma 2, lettera *c*), individuata a valere sui risparmi emersi per il cd. "assegno unico per figli", si conferma la correttezza delle economie attribuite alla misura c.d. "Assegno unico e universale" e la prudenzialità dell'attribuzione degli oneri relativi alle domande per il periodo successivo al 2022 anche alla luce dei più aggiornati elementi di monitoraggio. Per quanto riguarda la copertura di cui al comma 2, lettera *f*), inerente il programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria", si richiama la sussistenza di ampi margini di intervento finanziario anche in presenza di una politica monetaria più restrittiva, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della congruità dello stanziamento di cui all'articolo 1 per le finalità previste dalla disposizione.».

La rappresentante de GOVERNO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.



L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

**(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione esame testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo con presupposto precedentemente reso alle Commissioni di merito.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il relatore PESCO (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti all'articolo 1, è necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6. In relazione all'articolo 2, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.1. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, è necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.14. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.3, 3.4, 3.13 e 3.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Risulta necessario, in relazione all'articolo 4, acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6. In relazione agli emendamenti all'articolo 6, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.3, 6.6, 6.10, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.29, 6.30, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3. Appare inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.27, 6.28, 6.31, 6.32, 6.0.4, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.20 e 6.0.23. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.0.5 e 6.0.24. In merito agli emendamenti 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.21 e 6.0.22, occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse richiamate, sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014. Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 7, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.8, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.3 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.11. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emen-

damenti 7.0.1 e 7.0.2. In merito all'emendamento 7.0.10, occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse richiamate, sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014. Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 8.1, mentre appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.0.1 e 8.0.2. In relazione agli emendamenti all'articolo 9, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.7. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 9.1, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.8. In merito all'emendamento 9.0.9, occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse richiamate, sul fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014. Non vi sono osservazioni sulla proposta 9.0.2.

Risulta necessario, in relazione all'articolo 10, acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 10.1. Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 11, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 11.10 e 11.11. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.18 e 11.0.1. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 e 11.17. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 12, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.0.2, 12.0.7, 12.0.12 e 12.0.20. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.3, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.21 e 12.0.22. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6. In merito all'emendamento 12.0.4, occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse richiamate, sul fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014. Non vi sono osservazioni sulla proposta 12.0.15. Con riferimento all'articolo 13, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.0.1. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 13.0.2 e 13.0.3. In relazione agli emendamenti all'articolo 15, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 15.0.3 e 15.0.5. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 15.0.4 e valutare altresì gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 15.0.2. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 15.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 16, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 16.7, 16.8, 16.16, 16.17 e 16.0.5. Appare necessario inoltre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 16.2, 16.4, 16.5, 16.6, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.0.1, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.7, 16.0.7 (testo 2) e 16.0.8. In merito all'emendamento 16.0.6, occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse richiamate, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica. In riferimento all'articolo 17, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza nell'emendamento 17.3. Occorre valutare la sussistenza delle risorse per le proposte 17.5 e 17.6. Riguardo agli emendamenti 17.7 e 17.0.1, occorre

acquisire la relazione tecnica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti l'articolo 18, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.1. Relativamente alle proposte riferite all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse per l'emendamento 19.0.1 mentre occorre la relazione tecnica per la proposta 19.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19. Sulle proposte riferite all'articolo 20, occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 20.1 e 20.0.1. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 20.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 20.0.5. Nulla da osservare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. In riferimento alle proposte relative all'articolo 21 occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21. Sugli emendamenti riferiti all'articolo 22, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 22.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.3 e 22.4, in quanto la copertura è configurata a tetto di spesa a fronte di oneri determinabili solo come una previsione di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 22.5. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 22.6. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3 e 22.0.4. Nulla da osservare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 23, si richiede la relazione tecnica per le proposte 23.0.1 e 23.0.4. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 23.0.3, 23.0.5 e 23.0.6. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 23.0.7. Sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 23.0.10, 23.0.11 e 23.0.13. Rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 23.0.14. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23. In riferimento all'articolo 24, occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 24.2. Determinano maggiori oneri le proposte 24.2, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 24.0.6 e 24.0.8. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 24.0.7 e 24.0.9. Comportano maggiori oneri le proposte 24.0.10 (testo 2), 24.0.10 e 24.0.13. Occorre valutare la sussistenza delle risorse per l'emendamento 24.0.12. Nulla da osservare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 24. Relativamente all'articolo 25, comportano maggiori oneri le proposte 25.1, 25.3, 25.0.1, 25.0.4 e 25.0.5. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.0.2, 25.0.6, 25.0.7 e 25.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 25.0.10. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25. Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 26. Riguardo alle proposte riferite all'articolo 27, comportano maggiori oneri gli emendamenti 27.1 e 27.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27. Sugli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per la proposta 28.0.2. Determina maggiori oneri l'emendamento 28.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 28.0.4. Nulla da osservare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28. Con riferimento alle proposte relative all'articolo 29, com-

porta maggiori oneri l'emendamento 29.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29. Per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 30, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 30.3 e 30.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 30.0.1 e 30.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30. Relativamente alle proposte riferite all'articolo 31, comporta maggiori oneri la proposta 31.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31. Sulle proposte riferite all'articolo 32, occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 32.0.2 e 32.0.3. Nulla da osservare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 33, richiede la relazione tecnica per le proposte 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3 (testo 2), 33.0.3 e 33.0.4. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 33.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33. Con riferimento alle proposte relative all'articolo 34, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 34.0.1, 34.0.3 e 34.0.4. Comportano maggiori oneri le proposte 34.0.2 e 34.0.5. Occorre valutare le proposte 34.0.6 e 34.0.7 per i possibili effetti finanziari negativi. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 34.0.8 e 34.0.9. Comporta maggiori oneri la proposta 34.0.10. Nulla da osservare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34. Sulle proposte riferite all'articolo 35, comportano maggiori oneri le proposte 35.0.1, 35.0.2, 35.0.2-*bis* e 35.0.2-*ter*. Nulla da osservare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35. Riguardo alle proposte riferite all'articolo 36, occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 36.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 37, richiede la relazione tecnica per la proposta 37.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.2, 37.0.3, 37.0.5 e 37.0.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 38, sulla proposta 38.3 (testo 2) occorre valutare le risorse con cui verrà finanziato l'assegno *ad personam*, considerato che gli importi saranno determinati dalla contrattazione collettiva. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 38.4, 38.5, 38.6, 38.7 e 38.14. Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 38.15, 38.17 e 38.18. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 38.16. Devono valutarsi, analogamente all'emendamento 38.3 (testo 2), le risorse oggetto di copertura della proposta 38.19. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 38.20. Comportano maggiori oneri le proposte 38.24 e 38.25. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 38.26 e 38.29. Comportano maggiori oneri le proposte 38.28, 38.30 e 38.31. Occorre la relazione tecnica per l'emendamento 38.34. Derivano maggiori oneri dalle proposte 38.35 e 38.0.1. Nulla da osservare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 38. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 39, occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 39.1. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 39.2, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3 e 39.0.4. Nulla da osservare sui restanti emendamenti riferiti all'arti-

colo 39. Sugli emendamenti riferiti all'articolo 41, comporta maggiori oneri la proposta 41.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 41. Relativamente alle proposte riferite all'articolo 42, occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 42.3. Comportano maggiori oneri le proposte 42.4, 42.5, 42.0.1, 42.0.2, 42.0.3 e 42.0.4. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 42.0.5. Determina maggiori oneri la proposta 42.0.8. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 42.0.10, 42.0.11 e 42.0.12. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura di cui alla proposta 42.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 42.0.14. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 42.0.15 e 42.0.17. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 42. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 43, comporta maggiori oneri la proposta 43.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 43.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (n. 406)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere *h*) e *i*) della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto delle rassicurazioni contenute negli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione: all'articolo 1, dopo il comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."».

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) annuncia il proprio voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 407)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il provvedimento, adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 206 del 2022 (cd. delega per la riforma del processo civile), è corredato di relazione tecnica e presenta, all'articolo 51, un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dello stesso, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima disposizione prevede, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In relazione alle previsioni di spesa relative all'articolo 7 e all'articolo 9, al Ministero della giustizia è affidato un monitoraggio del rispetto delle previsioni medesime: eventuali scostamenti saranno compensati con il corrispondente aumento del contributo unificato (articolo 43). Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dalla quale si deduce che il provvedimento conferma i profili finanziari anticipati dalla legge di delega. Per quanto riguarda, in particolare, l'istituzione del tribunale per le persone, le famiglie e i minorenni, al di là delle considerazioni svolte e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, evidenzia che per quanto riguarda specificamente le risorse umane, ai sensi dell'articolo 45, la determinazione delle piante organiche dei nuovi tribunali, affidata a un decreto ministeriale, avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, inoltre la nuova assegnazione non è configurabile quale trasferimento o nuova assegnazione; per quanto riguarda le restanti risorse, alle norme istitutive risulta comunque applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51. In proposito non si formulano dunque osservazioni. In merito, inoltre, al monitoraggio sulle spese valutate affidato al Ministero della giustizia, di cui all'articolo 43, si evidenzia che esso è testualmente riferito dalla norma alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*). Esso dunque non risulta riferito anche all'ulteriore disposizione onerosa recata dall'articolo 3, comma 57. Circa le ragioni di tale esclusione sarebbe opportuno fornire chiarimenti; ciò anche tenuto conto che la norma di monitoraggio abilita specificamente il Ministero della giustizia a compensare eventuali scostamenti mediante corrispondenti incrementi del contributo unificato: ciò po-

sto, andrebbe dunque altresì chiarito se agli eventuali scostamenti derivanti dall'articolo 3, comma 57, risulti applicabile la disciplina generale di compensazione degli sforamenti delle spese valutate recata dai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica ovvero la disciplina specifica prevista dall'articolo 43 del presente decreto. Andrebbe altresì confermata l'idoneità del meccanismo di compensazione indicato a fornire adeguata copertura anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra eventuali maggiori oneri e risorse provenienti dall'incremento del contributo unificato. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che alcune disposizioni presenti nello schema di decreto prevedono la copertura degli oneri da esse derivanti a valere sulle risorse di cui ai commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Al riguardo, ricorda che il citato comma 39 autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*) della medesima legge, in materia di riordino e semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, mentre il predetto comma 40 reca una previsione di spesa stimata in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera *e*), numero 3) della medesima legge, in materia di procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Ricorda altresì che le risorse da iscrivere in bilancio ai sensi dei commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021 sono confluite, per effetto di variazioni amministrative, nel Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile istituito sul capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, come risulta dal disegno di legge di assestamento di bilancio 2022. Ciò posto, rammenta che le disposizioni del presente schema di decreto che fanno riferimento alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 206 del 2021 sono le seguenti: l'articolo 7, comma 1, lettera *t*), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale, cui corrisponde un onere valutato in euro 2.082.780 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera *aa*), in materia di disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, cui corrisponde un onere valutato in 6,08 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera *bb*), in materia di spese di avvio della procedura di mediazione e indennità spettanti agli organismi di mediazione, cui corrisponde un onere valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 9, comma 1, lettera *l*), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita, cui corrisponde un onere valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023. Fa riferimento invece alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021, n. 206 il solo articolo 3, comma 57, del presente schema di decreto, in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o mani-

festamente infondati, cui corrisponde un onere valutato in euro 1.173.788 annui a decorrere dall'anno 2023. Tutto ciò considerato, poiché le risorse del predetto Fondo risultano congrue e la loro destinazione appare coerente con le finalità cui esse sono preordinate dalla legge delega, non si hanno osservazioni da formulare. Infine, in relazione alla clausola di invarianza finanziaria, prevista dall'articolo 51 dello schema in esame e riferita a tutte le disposizioni del provvedimento, ad esclusione di quelle dianzi citate, da un punto di vista formale non si hanno osservazioni da formulare. Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier dei Servizi del bilancio del Senato (n. 328) e della Camera dei deputati (n. 469).

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria sui rilievi avanzati dal relatore.

Il presidente PESCO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: quanto alla mancata inclusione tra le disposizioni inserite nel monitoraggio di cui all'articolo 43 dello schema di decreto, di quella di cui all'articolo 3, comma 57, riferita agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, lettera g), in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi – presentati dinanzi alla Corte di cassazione – inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, si sottolinea che tali disposizioni e di conseguenza le relative spese, in termini di minor gettito per l'erario, non risultano inserite tra quelle oggetto di monitoraggio in ottemperanza ai principi e criteri direttivi previsti per l'adozione dei decreti attuativi della delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Al riguardo, si fornisce assicurazione in ordine all'estrema prudenzialità della stima degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, lettera g), effettuata in sede di relazione tecnica, pari a euro 1.173.788 annui a decorrere dall'anno 2023, valutata anche tenendo conto della progressiva riduzione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, dalla quale derivano gli effetti di minor gettito per l'erario. In tal senso risulta comunque applicabile la disciplina generale degli scostamenti dalle previsioni di spesa recate dall'attuazione dei provvedimenti legislativi, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica; si assicura che il meccanismo di compensazione indicato all'articolo 43 del provvedimento in esame risulta idoneo, anche sotto il profilo temporale, ad assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri rilevabili in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l) dello schema di decreto, con le risorse provenienti dall'incremento del contributo unificato, scongiurando possibili ricadute negative sulla finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».



Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2022 (n. 411)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 agosto.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi formulati dalla Commissione.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: quanto alle anticipazioni di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 145 del 2016, si rappresenta che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ne ha fatto richiesta l'8 agosto scorso per la quota del 75 per cento prevista dalla norma, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: nella prospettiva di un'ordinata programmazione economica e per assicurare l'efficacia e la tempestività del controllo parlamentare, si richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti schemi di decreto di riparto del relativo Fondo nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016; si segnala altresì l'utilità, per il Parlamento, di acquisire dati ed elementi informativi sull'applicazione dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 4 della legge suddetta, con riferimento all'autorizzazione, nel corso dell'esercizio finanziario interessato, di anticipazioni di tesoreria e di anticipazioni a valere sul fondo missioni internazionali, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni in corso.».

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 414)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento è stato assegnato con riserva, essendo al momento privo del parere della Conferenza unificata, nonché del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), circa i profili di quantificazione, rappresenta che tale previsione potrebbe determinare le condizioni per il sostenimento di nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione giudiziaria, dal momento che viene riconosciuto il diritto soggettivo perfetto alla vittima del reato – con, di converso, l'obbligo da parte dell'autorità procedente – a ricevere informazioni sul procedimento in una lingua comprensibile, con conseguente insorgenza di oneri di interpretariato di cui andrebbero valutati gli effetti d'impatto sui fabbisogni di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e sulla possibilità che i relativi adempimenti trovino adeguata copertura a valere delle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente, all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), rappresenta che il comma 1 del nuovo articolo 111-*bis* del codice di procedura penale prevede che d'ora innanzi, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dovrà aver luogo principalmente con modalità telematiche, ad eccezione degli atti che le parti compiono «personalmente,». Pertanto, andrebbe confermato che l'attuale dotazione su apparecchiature e le infrastrutture informatiche degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguati a corrispondere all'obbligo fissato espressamente dalla nuova norma.

Altresì, andrebbero richieste rassicurazioni in ordine all'adeguatezza del quantitativo e qualitativo del personale amministrativo di professionalità informatica, indispensabile al mantenimento e allo sviluppo della dotazione strumentale necessaria alla transizione in sicurezza verso la digitalizzazione del processo penale.

In merito poi all'articolo 111-*ter* del nuovo codice di procedura penale, va evidenziato che il comma 3 di quest'ultimo articolo stabilisce che anche gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento «analogico» nel fascicolo debbano essere convertiti, senza ritardo, in documento informatico ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico. Di conseguenza, chiede rassicurazioni in merito alle ricadute sugli oneri di funzionamento ipotizzabili, in termini di risorse sia umane che strumentali, per gli uffici di cancelleria degli organi della giustizia penale, ai fini della pronta adesione a tale prescrizione.

Con riferimento alle risorse finanziarie indicate dalla Relazione tecnica, chiede rassicurazioni in merito all'adeguatezza della dotazione dei fondi per la digitalizzazione dei sistemi della giustizia rispetto alla gamma degli interventi che si dovranno realizzare ai fini del completamento della dotazione informatica delle cancellerie.

Con riguardo all'articolo 63 sull'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e sulla Conferenza per la giustizia riparativa, premesso che la Relazione tecnica prevede che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le attività connesse – incluse quelle riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali – potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, va richiamato l'articolo 19 della legge di contabilità, in cui è stabilito che, a fronte di nuovi oneri che ricadano sugli enti del settore pubblico, le norme debbano prevedere le risorse per farvi fronte. Ad ogni modo, andrebbero richieste indicazioni in merito agli stanziamenti di spesa già iscritti nello stato di previsione del Dicastero della giustizia su cui risultino essere iscritte le risorse indicate dal comma 19 della legge delega.

Sulla congruità dello stanziamento disposto dall'articolo 67, segnala che la Relazione tecnica annessa alla legge delega affermava che «risulta difficile individuare "a priori" le strutture tenute ad erogare i servizi, la loro distribuzione sul territorio nazionale, nonché individuare le risorse umane da impiegare per realizzare i programmi di giustizia riparativa»; tuttavia, la Relazione tecnica in esame non fornisce alcun ulteriore elemento, limitandosi a riprendere le ipotesi formulate in sede di delega. Considerato che l'onere è stato calcolato in via prudenziale sulla base di un numero medio di strutture pari a due all'interno di ciascun distretto di Corte d'appello, andrebbe fornita conferma dell'adeguatezza di tale quantificazione che, per l'appunto, in sede di delega risultava «difficile».

Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti sull'ipotesi di un numero medio di mediatori esperti per ogni Corte d'appello pari a dieci. A tale proposito, la Relazione tecnica alla legge delega affermava che il calcolo del fabbisogno delle risorse umane da impiegare nasceva dal raffronto con le esigenze di utilizzo dei mediatori culturali, introdotti nel 2017 e che sono impiegati in progetti assimilabili a quelli di cui si discute. Tuttavia, la Relazione tecnica affermava che «in proporzione ai svariati programmi e compiti che gli esperti in giustizia riparativa sono chiamati a svolgere, si è ritenuto di determinare un numero più cospicuo rispetto a quello dei mediatori culturali (pari a 200) e, precisamente, è stata stimata prudenzialmente, una media di 10 unità di mediatori esperti in giustizia riparativa per ciascun ufficio di corte di appello, per un totale complessivo di 290 professionisti». Andrebbe quindi acquisita conferma di tale stima, congiuntamente a più puntuali delucidazioni circa i fattori di incremento del numero di mediatori rispetto al parametro considerato. Andrebbero poi chiarite le fonti delle ipotesi per cui i mediatori avranno incarichi di soli dieci mesi all'anno, nonché dell'impiego per venti ore settimanali,

evidenziandosi che la Relazione tecnica alla legge delega non forniva spiegazioni al riguardo.

Rinvia, infine, alle osservazioni e ai rilievi contenuti nella Nota n. 330 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati, richiedendo sul punto i relativi elementi di risposta.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposte ai rilievi formulati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 7 settembre 2022

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 87**

*Presidenza del Presidente*  
MORRA

*Orario: dalle ore 13,22 alle ore 13,33*

**Plenaria**

**192<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MORRA

*indi del Presidente f.f.*  
Marco PELLEGRINI

*indi del Presidente*  
MORRA

*La seduta inizia alle ore 19,17.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

**Esame della Relazione finale**

Il PRESIDENTE introduce l'esame della proposta di Relazione finale. Precisa che la prima parte del documento ha natura meramente ricognitiva dell'attività svolta dalla Commissione nel corso dell'attuale Legislatura e che l'esame e la votazione di ciascuna delle sezioni che compongono la seconda parte della Relazione avrà luogo nella seduta odierna e in quella programmata per martedì 13 settembre. Chiarisce, quindi, che la bozza di indice generale è già stata distribuita. Invita quindi i Commissari a presentare eventuali proposte di modifica e integrazione all'indice generale entro il termine delle ore 20 di venerdì 9 settembre.

La relatrice Piera AIELLO (*Misto*) chiede di rinviare alla prossima seduta l'esame delle sezioni I e I-bis della proposta di Relazione finale. Non essendovi obiezioni, la proposta di rinvio risulta accolta.

*La seduta, sospesa alle ore 19,42, è ripresa alle ore 19,44.*

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra la sezione II della proposta di Relazione finale, avanzata sulla base dei lavori del IV Comitato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*) della legge istitutiva. Intervengono il senatore MIRABELLI (*PD*), per formulare alcuni rilievi, e, in replica, il senatore ENDRIZZI (*M5S*), che propone una parziale riformulazione del testo.

Intervengono, per dichiarare il proprio voto favorevole, i deputati ASCARI (*M5S*), PAOLINI (*Lega*), Piera AIELLO (*Misto*), FERRO (*FDI*) e MIRABELLI (*PD*).

*La seduta, sospesa alle ore 20,02, è ripresa alle ore 20,03.*

Posta ai voti, la sezione II della Relazione finale, con la modifica apposta dal relatore, risulta approvata.

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra la sezione II-bis della proposta di Relazione finale, «Relazione sulle risultanze relative alla morte dello sportivo Marco Pantani ed eventuali elementi connessi alla criminalità organizzata che ne determinarono la squalifica nel 1999». Intervengono, per dichiarare il proprio voto favorevole, le deputate ASCARI (*M5S*), Piera AIELLO (*Misto*), PAOLINI (*Lega*) e FERRO (*FDI*) nonché i senatori MIRABELLI (*PD*) e CORRADO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*).

Posta ai voti, la sezione II-bis della proposta di Relazione finale risulta approvata all'unanimità.

La relatrice ASCARI (*M5S*) illustra la sezione VIII della proposta di Relazione finale, «Risultanze sull'attività di indagine ed acquisizione documentale circa il delitto di via Poma del 7 agosto 1990 e delle possibili interferenze con il corso delle indagini». Intervengono, per dichiarare il proprio voto favorevole, le deputate Piera AIELLO (*Misto*), SARTI (*M5S*) e FERRO (*FDI*) nonché il senatore MIRABELLI (*PD*).

Posta ai voti, la sezione VIII della proposta di Relazione finale risulta approvata all'unanimità.

La relatrice ASCARI (*M5S*) illustra la sezione IX della Relazione finale, «Risultanze concernenti lo studio di acquisizioni documentali circa l'operato di logge massoniche o comunque gruppi criminali attivi nel centro-Italia implicati nella scomparsa di Rossella Corazzin e nei duplici delitti in danno di coppie nella provincia fiorentina tra il 1968 e il 1985». Intervengono, per dichiarare il proprio voto favorevole, le deputate Piera AIELLO (*Misto*) e FERRO (*FDI*) nonché i senatori Marco PELLEGRINI (*M5S*) e CORRADO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*).

Posta ai voti, la sezione IX della proposta di Relazione finale risulta approvata all'unanimità.

Il PRESIDENTE rinvia alla prossima seduta l'esame della sezione XII della Relazione finale, «Risultanze sull'attività svolta in materia di protezione degli operatori della carta stampata sottoposti a minacce ed attività intimidatorie da parte della criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p) della legge istitutiva».

La relatrice ASCARI (*M5S*) illustra la sezione XIV della proposta di Relazione finale, «Relazione su nuovi elementi emersi circa la morte del dottor Attilio Manca». Intervengono, per dichiarare il proprio voto favorevole, le deputate Piera AIELLO (*Misto*), SARTI (*M5S*) e FERRO (*FDI*), i senatori Marco PELLEGRINI (*M5S*) e MIRABELLI (*PD*).

Posta ai voti, la sezione XIV della proposta di Relazione finale risulta approvata all'unanimità.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame della proposta di Relazione finale alla prossima seduta.

**Trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria da effettuare in favore della Procura di Rimini e del giudice Guido Salvini**

Il PRESIDENTE comunica che, in base a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza, previa comunicazione all'onorevole Presidente del Senato, il Consigliere capo dell'Ufficio di segreteria della Commissione, dovrà recarsi presso la Procura di Rimini e il Tribunale di Milano rispettiva-

mente per consegnare l'insieme degli atti relativi alle indagini sulla morte dello sportivo Marco Pantani, con i relativi atti classificati, e per la redazione finale dell'indice dell'archivio Imposimato, di cui è stato chiamato a curare la conservazione il giudice Salvini.

*La seduta termina alle ore 20,56.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 7 settembre 2022

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Stefano VIGNAROLI

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Seguito esame della proposta di relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella Regione Sicilia (relatori: on. Vignaroli, sen. Briziarelli)**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 luglio ha presentato, insieme al senatore Briziarelli, una proposta di relazione finale in ordine alla quale sono state trasmesse proposte di modifica, talune delle quali sono state recepite nel testo che è stato poi trasmesso ai componenti della Commissione.

Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato.

Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto, i senatori Luca BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e Pietro LOREFICE (*M5S*), la deputata Caterina LICATINI (*IPV*) e il senatore Vincenzo D'ARIENZO (*PD*), preannunciando il loro voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc. XXIII*, n. 25.

**Seguito esame della proposta di relazione finale sul fenomeno dei flussi paralleli illeciti di rifiuti (relatori: on. Vignaroli, on. Berardini, sen. Briziarelli, on. Licatini, on. Zolezzi)**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 3 agosto ha presentato, insieme all'on. Berardini, sen. Briziarelli, on. Licatini, on. Zolezzi, una proposta di relazione finale in ordine alla quale sono state trasmesse proposte di modifica, talune delle quali sono state recepite nel testo che è stato poi trasmesso ai componenti della Commissione.

Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato. Interviene, quindi, il senatore Luca BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), che preannuncia il suo voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc. XXIII*, n. 26.

**Seguito esame della proposta di relazione finale su rifiuti tessili e indumenti usati (relatori: on. Vignaroli, sen. Berutti, on. Del Monaco)**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 3 agosto ha presentato, insieme al sen. Berutti e all'on. Del Monaco, una proposta di relazione, poi inviata ai componenti della Commissione, in ordine alla quale non sono state trasmesse osservazioni e proposte di modifica.

Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc. XXIII*, n. 27.

**Seguito esame della proposta di relazione finale sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche. Analisi dei dati (relatori: on. Vignaroli, sen. D'Arienzo, on. Potenti)**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° settembre ha presentato, insieme al sen. D'Arienzo e al-

l'on. Potenti, una proposta di relazione finale in ordine alla quale sono state trasmesse proposte di modifica, talune delle quali sono state recepite nel testo che è stato poi trasmesso ai componenti della Commissione.

Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato.

Interviene, quindi, il senatore Vincenzo D'ARIENZO (*PD*), che preannuncia il suo voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc. XXIII*, n. 28.

**Seguito esame della proposta di relazione finale sul mercato illegale delle buste di plastica-shopper (relatori: on. Vignaroli, on. Licatini)**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° settembre ha presentato, insieme all'on. Licatini, una proposta di relazione, poi inviata ai componenti della Commissione, in ordine alla quale non sono state trasmesse osservazioni e proposte di modifica.

Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc. XXIII*, n. 29.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Mercoledì 7 settembre 2022

**Plenaria**

**87<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**PIARULLI**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito dell'esame della proposta di relazione conclusiva dell'attività svolta dalla Commissione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame della proposta di relazione conclusiva.

La PRESIDENTE ricorda che, ad esito del dibattito svolto e delle osservazioni pervenute, è stata integrata la proposta di relazione conclusiva, in particolare la parte quarta del documento, inerente il quadro della responsabilità, con il tema del ruolo della politica e dei diversi livelli istituzionali coinvolti. È stato altresì specificato il profilo inerente l'istruttoria relativa alla vicenda della sentenza CEDU del 2000, alla luce delle risultanze emerse dagli approfondimenti svolti dalla Commissione anche in sede di sommarie informazioni. Ricorda che i tempi connessi all'esame del documento sono tali da imporre una sintesi per tali interventi integrativi della relazione.

Comunica, inoltre, che sono in corso di coordinamento alcuni aspetti della relazione medesima anche al fine di un più compiuto ordine dei contenuti recati. Ricorda infine che il testo portato all'attenzione dei commissari, che riveste il carattere riservato sino alla approvazione e pubblicazione, reca taluni nominativi e dati che dovranno essere omissati in

sede di pubblicazione dello stesso, ai fini della tutela dei profili della riservatezza.

Comunica quindi che sarà resa disponibile nella giornata odierna ai Commissari, con apposita comunicazione, la versione aggiornata della proposta di relazione, che integra gli aspetti emersi e le formulazioni risultanti dal dibattito svolto.

Comunica infine che viene altresì depositata in archivio, in regime riservato, una ulteriore analisi, elaborata a cura della Presidenza, recante la sintesi di talune specifiche audizioni inerenti i rappresentanti politici ed istituzionali in relazione alla vicenda del Forteto affinché resti agli atti della Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia sentitamente tutti i Commissari per il contributo fornito ai lavori della Commissione d'inchiesta, nonché i consulenti per il contributo fornito e l'elaborazione delle diverse parti del documento, i collaboratori della segreteria della Presidenza, tutti gli uffici per il prezioso contributo fornito.

La senatrice BITI (*PD*) si associa a nome del proprio Gruppo politico al ringraziamento ai consulenti e formula un sentito ringraziamento agli uffici per il lavoro molto impegnativo che è stato svolto nell'arco di attività della Commissione. Esprime il proprio rammarico per la mancanza di partecipazione riscontrata che rende difficile pervenire ad una votazione allo stato attuale. Sottolinea in particolare il rammarico a che non si possa arrivare a dare compiutezza ai lavori svolti su un evento tragico come quello oggetto dell'inchiesta. Auspica comunque che si possa pervenire ad una votazione per portare a compimento l'approfondimento svolto e ringrazia la Presidente per il lavoro fatto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ricorda come l'origine della Commissione sia da rinvenire nella necessità ed urgenza di mettere la parola fine alla grave vicenda del Forteto. Formula considerazioni critiche circa ogni profilo di possibile strumentalizzazione della Commissione, a meri fini di appartenenza delle diverse parti politiche, sottolineando come la vicenda oggetto dell'inchiesta vada oltre la politica e l'attività d'inchiesta sia da improntare alla ricerca e alla ricostruzione oggettiva dei fatti. Ringrazia quindi tutti i consulenti, gli uffici della Commissione, e personale dell'Archivio, per il grande lavoro svolto e per l'ampia raccolta di documentazione, esprimendo il proprio rammarico per il poter addivenire, al momento attuale, ad una finalizzazione del lavoro, che è stato improntato sempre al raggiungimento della verità.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver formulato altresì un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al lavoro della Commissione, sottolinea l'importanza e il valore del lavoro svolto per l'accertamento dei fatti, auspicando che possa trovarsi un ulteriore spazio ai lavori della Commissione d'inchiesta nell'ambito dei lavori parlamen-

tari, sebbene nella fase di scioglimento, per finalizzare il lavoro compiuto dalla Commissione.

La PRESIDENTE, dopo aver ribadito il ringraziamento ai Commissari che hanno contribuito allo svolgimento dell'inchiesta, formula un particolare ringraziamento altresì alla senatrice Bottici, ricordando il suo ruolo di prima firmataria del disegno di legge di istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta.

Prende atto dell'assenza al momento attuale del necessario numero legale previsto per poter procedere ad una votazione della proposta di relazione conclusiva.

Pur riconoscendo le difficoltà connesse alla attuale fase di scioglimento e di impegno delle forze politiche nella fase di campagna elettorale in corso, propone quindi di convocare una seduta la prossima settimana, nella giornata del 13 settembre, compatibilmente con i lavori parlamentari, al fine di poter pervenire a finalizzare i lavori svolti e recepiti nella relazione conclusiva con la votazione della medesima, auspicando un'ampia partecipazione dei Commissari.

Propone inoltre che, in un'ottica di spirito di collaborazione istituzionale, possa procedersi comunque all'esito dei lavori a trasmettere all'autorità inquirente gli opportuni elementi di analisi, già portati all'attenzione dei Commissari, in relazione a profili significativi emersi dall'approfondimento della vicenda del Forteto.

La Commissione conviene con quanto proposta dalla Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



